

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 267° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	25
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	30
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	35
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	90
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	115
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	125

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	»	11
5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	»	23

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	131
-------------------------------	-------------	-----

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	138
Terrorismo in Italia .....	»	144
Schengen .....	»	146
Riforma amministrativa .....	»	147

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	172
--	-------------	-----

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	173
---------------------------	-------------	-----

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MERCOLÈDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**2<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono il Ministro dell'interno Napolitano e il sottosegretario per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2793-ter)** *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

**(50)** **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.*

**(282)** **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.*

**(358)** **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri.*

**(1181)** **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri.*

**(1386)** **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri.*

**(2958)** **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa riunione avevano preso la parola i ministri Andreatta e Napolitano che avevano proposto alcuni emendamenti.

Il ministro NAPOLITANO ricorda che sullo *status* e i meccanismi di avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono state avanzate proposte e svolte ampie discussioni anche in altre sedi: si rende opportuno, pertanto, intervenire con un apposito emendamento (1.0.4) sulle carriere, il riordinamento dei ruoli e i meccanismi di avanzamento del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato, nonché per il personale della carriera prefettizia, in modo simmetrico a quanto si prevede per gli ufficiali delle altre forze di polizia. La stessa funzionalità dell'amministrazione di pubblica sicurezza deve essere perseguita in un contesto di ammodernamento delle strutture, comune anche all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza. D'altra parte occorre un ulteriore intervento normativo, che il Governo propone con un altro emendamento (1.0.5), concernente il personale dell'amministrazione civile dell'interno, la cui collocazione e il cui profilo funzionale sono strettamente connessi, anche per ragioni operative, all'assetto dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il Ministro espone sommariamente il contenuto dei due nuovi emendamenti presentati dal Governo e mette a disposizione delle Commissioni un documento illustrativo, corredato di una nota di natura tecnica.

In particolare, l'emendamento concernente l'amministrazione civile dell'interno intende dare piena attuazione all'articolo 36, primo comma, n. 1) della legge n. 121 del 1981, per trasferire le funzioni amministrative e contabili al personale dell'amministrazione civile, in modo che il personale della Polizia di Stato non sia distratto dai propri compiti di istituto e che tali specifiche funzioni siano affidate a personale appositamente qualificato. Egli si sofferma quindi sul nuovo sistema di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni determinato dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1998 e prospetta un articolato meccanismo di integrazione delle disponibilità organiche dell'amministrazione civile dell'interno, fondato prevalentemente sulla mobilità del personale.

Il senatore LORETO, relatore per la Commissione difesa, nel ringraziare il Governo per aver condiviso l'esigenza di inserire con rapidità all'ordine del giorno delle Commissioni riunite i provvedimenti in titolo e per aver anticipato con emendamenti la linea che adotterà nel corso della discussione, deve rilevare peraltro che tale anticipazione dei tempi consente ai relatori di avere soltanto oggi un quadro complessivo della materia.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI chiede di sapere se l'emendamento presentato dal Ministro dell'interno sia stato concordato con il Ministro della funzione pubblica.

Il Ministro NAPOLITANO precisa che gli emendamenti presentati oggi sono stati concordati con il Ministro della funzione pubblica. Ri-

corda che già a novembre, quando l'Assemblea del Senato procedette allo stralcio delle norme di delega sull'Arma dei carabinieri dal disegno di legge collegato, il Governo annunciò che avrebbe presentato in occasione del futuro dibattito del provvedimento stralciato alcuni emendamenti, sia per il riordinamento della Polizia di Stato, sia sul coordinamento delle Forze di Polizia.

Il relatore LORETO, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, chiede, d'intesa con il senatore Andreoli, di rinviare lo svolgimento delle relazioni alla prossima settimana per consentire ai relatori di avere il quadro chiaro e complessivo della materia trattata. Ritiene poi che le Commissioni debbano anche valutare se attivare le procedure previste dall'articolo 47 del Regolamento per ascoltare tutti i soggetti che possono contribuire ad approfondire le questioni poste dai provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la Commissione affari costituzionali, si dichiara d'accordo con il relatore Loreto circa l'opportunità di aggiornare i lavori delle Commissioni in modo da poter approfondire le molteplici questioni sottese ai nuovi emendamenti appena illustrati dal Ministro dell'interno.

Il Presidente GUALTIERI chiede alle Commissioni riunite di esprimersi sulla richiesta di rinvio delle relazioni formulata dai relatori e sulla opportunità o meno di procedere alle audizioni ex articolo 47 del Regolamento.

Il senatore AGOSTINI dichiara, a nome del Gruppo del PPI, di concordare con i relatori sull'esigenza di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle relazioni, considerata la delicatezza della materia trattata anche dagli ultimi emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore MANCA condivide le argomentazioni del senatore Agostini e dichiara, a nome del Gruppo di Forza Italia, di essere favorevole a rinviare lo svolgimento delle relazioni avviando successivamente un calendario di audizioni ex articolo 47 del Regolamento per approfondire tutti gli aspetti relativi alla materia all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore UCCHIELLI avverte anch'egli l'esigenza di avere un quadro di riferimento complessivo prima di procedere alle relazioni, al termine delle quali è quanto mai opportuno attivare le procedure di cui all'articolo 47 del Regolamento per ascoltare i vertici delle Forze di Polizia interessate dai provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, ma anche gli organismi di rappresentanza e i sindacati.

Il senatore PALOMBO apprezza l'esigenza dei relatori di approfondire in modo complessivo gli argomenti all'esame delle Commissioni riunite, pur se ritiene più opportuno procedere in modo separato al rior-

dino dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, come pure alla revisione della normativa sul coordinamento delle Forze di Polizia, per evitare di rallentare il corso del provvedimento.

Il sottosegretario BRUTTI, nell'accogliere l'esigenza di celerità rappresentata dal senatore Palombo, riterrebbe opportuno limitare la parte istruttoria al minimo indispensabile per evitare di ritardare l'approvazione del provvedimento che è invece piuttosto urgente sia sul versante del riordinamento dell'Arma dei carabinieri sia su quello del coordinamento delle Forze di Polizia, per il quale il Governo ha accolto la richiesta delle opposizioni di non procedere tramite delega.

Il senatore BESOSTRI, a nome del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo, aderisce alla proposta avanzata dai relatori per una pausa di riflessione sui nuovi argomenti di discussione introdotti dal Ministro dell'interno.

Il senatore DOLAZZA condivide l'esigenza dei relatori di rinviare lo svolgimento delle relazioni per approfondire anche la materia affrontata nell'emendamento testè presentato dal Governo. Auspica che la proposta del Governo per il riordino della Polizia di Stato non determini una sorta di «inseguimento» con gli altri Corpi di polizia che a suo avviso tenteranno di inserire nei provvedimenti all'esame norme relative ai propri riassetti.

Il senatore SEMENZATO ritiene legittima la richiesta dei relatori di rinviare lo svolgimento delle relazioni, ma considera opportuno che le audizioni ex articolo 47 del Regolamento seguano e non precedano le suddette relazioni.

Il senatore MANFREDI, entrando per un momento nel merito dell'emendamento presentato dal Ministro, si dice contrario all'inserimento nei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite della materia relativa al riordino della Polizia di stato poichè in tal modo potrebbe verificarsi ciò che il senatore Dolazza paventava e cioè una rincorsa tra i Corpi di polizia per inserire norme relative al riordinamento dei propri assetti. Si dice comunque favorevole a rinviare lo svolgimento delle relazioni e contrario a quanto sostenuto dal sottosegretario Brutti sulla limitazione dell'attività istruttoria che invece, a suo avviso, non potrà essere contingentata in tempi brevi, considerata la delicatezza delle materie trattate nei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, a nome del Gruppo di Rinovamento Italiano, ritiene la richiesta di rinvio da parte dei relatori un segno di responsabilità, considerata la delicatezza della materia e suggerisce di attivare le procedure ex articolo 47 del Regolamento dopo le relazioni.

Interviene nuovamente il ministro NAPOLITANO, il quale dichiara di comprendere le esigenze di approfondimento determinate dagli emendamenti del Governo e assicura la piena collaborazione degli uffici del suo dicastero per ogni chiarimento tecnico utile alla valutazione di tutte le possibili implicazioni degli emendamenti dianzi illustrati. Quanto a possibili estensioni ad altri Corpi di polizia della nuova disciplina di cui si discute, egli precisa che il Governo intende evitare fenomeni di inseguimento reciproco tra le diverse Forze di polizia, perseguendo la realizzazione di un ordinamento tendenzialmente omogeneo soprattutto riguardo alle Forze di polizia a competenza generale, per le quali gli interventi di riforma devono essere affrontati e discussi contestualmente, al fine di prevenire ogni rischio di squilibrio reale o supposto. A tale riguardo, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Gruppo della Lega Nord.

Il PRESIDENTE, considerate le valutazioni pressochè unanimi delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793-TER**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) revisione della struttura della carriera prefettizia, anche mediante accorpamento nell'ambito delle qualifiche direttive, e conseguente rideeterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, nonché mediante revisione delle modalità di progressione secondo criteri di selezione per merito; determinazione delle occorrenti disposizioni transitorie;

d) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno. I progetti di decreto legislativo, con il parere delle rappresentanze del personale militare, per gli aspetti di competenza, e con quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente interessate, qualora siano espressi entro 20 giorni dalla richiesta, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali si prescinde dal parere».

**1.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, n. 1), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno stabilite in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Ministro dell'Interno è autorizzato a provvedere alla copertura delle vacanze esistenti nelle predette dotazioni organiche alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelle che si determineranno nel triennio 1998-2000, con le seguenti modalità e secondo la programmazione prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva – in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 – fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante mobilità esterna ai sensi degli articoli 35 e 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere precedenti, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonchè, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi.

2. Alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno connesse alla riorganizzazione dei servizi e alla applicazione dei commi 1 e 2, si provvede attivando le forme sperimentali di contrattazione collettiva ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, nonchè, ferma restando la parità del trattamento economico fondamentale e accessorio rispetto al personale pari grado o di qualifica corrispondente e di pari anzianità appartenente ai rispettivi ruoli operativi, le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni».

**1.0.5**

IL GOVERNO

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**3<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

ZECCHINO

*indi del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

ANGIUS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia  
Mirone e per il tesoro Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria (n. 193)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)  
(R144 003, R43<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta ieri.

Sull'ordine dei lavori si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il presidente ZECCHINO, il senatore BUCCIERO e il senatore VENTUCCI.

(A007 000, R43<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore D'ALÌ, il presidente ZECCHINO precisa che non sarà possibile presentare emendamenti alla proposta di parere che i relatori hanno messo a disposizione dei componenti le Commissioni riunite e che verrà invece affidato ai relatori stessi il compito di recepire, se riterranno di accoglierle, le osservazioni che emergeranno nel prosieguo dell'esame.

Prende quindi la parola il senatore D'ALÌ il quale sottolinea come inizialmente la presentazione della cosiddetta «bozza Draghi» avesse lasciato sperare nell'introduzione di alcune effettive novità nella disciplina dei mercati finanziari, con particolare riferimento soprattutto alla problematica della tutela degli azionisti di minoranza. In realtà, dall'analisi del testo in esame emerge piuttosto l'intenzione di consentire ben pochi cambiamenti negli attuali assetti proprietari del mercato borsistico italiano. In questa prospettiva sarebbe invece indispensabile elevare perlomeno dal 30 al 40 per cento la soglia, superata la quale, sorge l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie, mentre suscita forti perplessità l'attribuzione alla CONSOB, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 127 dello schema in esame, del potere di stabilire in maniera discrezionale casi in cui il superamento della soglia non comporta l'obbligo di offerta.

Altre soluzioni, ad esempio in materia di *quorum* deliberativi e di composizione del collegio sindacale, determinano il pericolo concreto di un'eccessiva litigiosità all'interno degli assetti societari, con tutte le conseguenze che tutto ciò può implicare, più in generale, in termini di efficienza del mercato finanziario.

È stato poi opportunamente rilevato che lo schema di decreto non prende adeguatamente in considerazione, attraverso una specifica disciplina transitoria, la situazione delle società quotate in borsa che già oltrepassano la citata soglia del 30 per cento; nulla si dice inoltre per quel che attiene gli eventuali nuovi ingressi sul mercato borsistico che, con tutta probabilità, riguarderebbero società con partecipazioni singole spesso al di là della soglia predetta.

In conclusione, il Gruppo di Forza Italia non può esprimere il proprio consenso sui contenuti del provvedimento in titolo in quanto essa non appare concretamente in grado di favorire un'evoluzione nel senso di una maggiore concorrenzialità, trasparenza ed efficienza del mercato borsistico italiano. Auspica da ultimo che i suggerimenti avanzati dalla sua parte politica possano, nella misura più ampia possibile, essere accolti e recepiti dai relatori.

Interviene quindi il senatore BONAVITA il quale, pur ritenendo complessivamente condivisibile lo schema in discussione, manifesta però preoccupazione di fronte alla prospettiva che l'introduzione di strumenti amministrativi troppo rigidi finisca per irrigidire il mercato borsistico. A questo riguardo, fermi restando l'importanza e il ruolo centrale della CONSOB, sottolinea la necessità di muoversi nella direzione di favorire il più possibile lo sviluppo delle capacità di autoregolamentazione dei soggetti economici operanti sul mercato.

Il senatore BUCCIERO osserva che, se la finalità perseguita dalla cosiddetta «bozza Draghi» è quella di una maggiore liberalizzazione del relativo comparto, a tale finalità i contenuti della bozza non sembrano corrispondere adeguatamente e ciò a cominciare dai nuovi ed eccessivi poteri attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB. A tale riguardo, l'oratore sottolinea che i limiti nell'ambito dei quali doveva muoversi il

legislatore delegato, avrebbero dovuto portare ad escludere l'attribuzione di nuovi poteri alle suddette istituzioni e a far sì che, perlomeno nei criteri e nei principi direttivi, le materie che sono state affidate ai poteri regolamentari della stessa CONSOB e Banca d'Italia venissero disciplinate direttamente nel testo unico. D'altra parte, non può non rilevarsi che, prevedendosi l'emanazione di un centinaio di regolamenti da parte di soggetti diversi, si viene a determinare concretamente il rischio che l'attività normativa dei medesimi si svolga in funzione di finalità potenzialmente confliggenti con quelle che potrebbero essere perseguite dal Parlamento stesso. Significativi appaiono in questa prospettiva, ad esempio, gli articoli 5 e 18 del testo unico che demandano alle predette autorità compiti di limitazione delle libertà economiche, configurando un vero e proprio monopolio sul mercato finanziario e sanzionando praticamente che, in questo settore, è tutto vietato tranne ciò che è espressamente concesso.

Più in particolare, va ricordato che la legge-delega, all'articolo 21, individua, fra gli altri principi e criteri direttivi, quello di «prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi di investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche». Lo schema di testo unico in esame, invece, all'articolo 68 prevede la punibilità di chiunque svolga uno o più servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitato, includendo così nel divieto tutte le attività finanziarie, anche non a titolo professionale o di carattere episodico, e oltrepassando, in tal modo, i limiti fissati dalla delega stessa.

Per ciò che riguarda i rapporti con le imprese estere lo schema in discussione prevede, anche in questo caso, l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB di competenze onnicomprensive ed assolutamente discrezionali. Sul punto la posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale è quella di rigetto di ogni previsione che implichi il riconoscimento ad una qualsivoglia istituzione finanziaria di potestà che non siano subordinate, per quel che attiene ai profili concernenti i rapporti con l'estero, ad una puntuale supervisione da parte del Ministero degli affari esteri.

In merito poi alle problematiche relative all'esigenza di assicurare maggiore efficienza e fluidità al mercato finanziario italiano, il senatore Bucciero ritiene essenziale che, per dare ossigeno e prospettive alle aziende quotate in borsa in Italia, venga elaborato un diverso tipo di azione di risparmio che garantisca una redditività certa attraverso la possibilità di fruire dell'acquisto di beni e servizi dell'azienda emittente a prezzi più bassi di quelli di listino. Con riferimento alle questioni concernenti l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, l'oratore si rifà alle considerazioni già svolte dal senatore Mantica, sottolineando peraltro come appaia assolutamente non condivisibile il riconoscimento di una discrezionalità totale alla CONSOB per quanto riguarda le partecipazioni comprese tra il 15 e il 30 per cento secondo quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 127 dello schema, e come sia sicuramente da rivedere la soglia del 30 per

cento che dovrebbe invece essere portata ad un livello non inferiore al 40 per cento.

Soffermandosi sulle problematiche attinenti al cosiddetto settore dei derivati, sottolinea come i risparmiatori stiano rivolgendo sempre maggiori risorse all'acquisto di questi strumenti e come il settore stesso rivesta un'importanza capitale per il futuro della finanza italiana. Su questo argomento, lo schema di testo unico è fumoso e palesemente insufficiente, rimandando alla vigilanza prudenziale del Ministero del tesoro, senza specificare peraltro che cosa si intenda precisamente con tale locuzione. Per la sua parte politica sarebbe senz'altro preferibile stilare un elenco aperto e quindi aggiornabile di contratti derivati ammessi alle contrattazioni, separare nettamente gli operatori, i mercati, gli intermediari, i depositari, i promotori, i listini, i fondi di garanzia, le normative, le vigilanze, la fiscalità dei prodotti derivati da quelli tradizionali e vietare drasticamente che le istituzioni bancarie di investimento tradizionali abbiano impegni di qualunque tipo nel mercato dei derivati.

Il senatore conclude quindi il suo intervento manifestando la disponibilità del Gruppo di Alleanza Nazionale a rivedere la propria posizione negativa ove siano accolti i suggerimenti avanzati.

Il senatore VENTUCCI rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame appare, in realtà, suscettibile di produrre in concreto risultati opposti a quelli che il legislatore delegato intenderebbe conseguire poichè le soluzioni da esso prospettate non sembrano assolutamente in grado di corrispondere alle esigenze di maggiore concorrenzialità, trasparenza e tutela degli azionisti di minoranza che costituiscono necessità innegabili del mercato borsistico italiano.

In questa prospettiva, con riferimento al principio di tutela delle minoranze, è significativo il comportamento di un colosso finanziario di Stato come la Telecom che, in una sua recente assemblea, ha eletto il proprio consiglio di amministrazione non sollecitando la presenza ed il voto degli azionisti che hanno acquistato i titoli della privatizzazione e ignorando così una delle preoccupazioni di base di chi ha predisposto lo schema in esame.

Altro aspetto è quello della trasparenza delle operazioni poste in essere dalle società e del connesso principio dell'accesso quotidiano alla scalata del titolo. Questo costituisce senza dubbio uno stimolo per le aziende soggette al cambiamento della proprietà azionaria, ma è altrettanto vero che, se l'impegno dei responsabili di azienda è teso alla produzione della ricchezza e con esso dell'occupazione, è difficile poi conciliare con il primo aspetto anche l'esigenza di tutelare le scelte strategiche che possono essere inficiate dal continuo assalto degli speculatori di borsa.

L'Italia è un paese di controllori che controllano sè stessi e ciò determina una situazione dalla quale è difficile uscire se non si pone attenzione alle esperienze altrui nelle quali il mercato è continuamente controllato con la vigilanza di un'unica autorità che ne garantisce l'imparzialità operativa e che tutela tutti gli attori che partecipano alle operazioni finanziarie.

Per quanto riguarda le disposizioni che concernono la composizione del collegio sindacale, non può non rilevarsi che comportano il rischio di provocare un eccesso di litigiosità. Ulteriori perplessità solleva poi l'attribuzione di poteri normativi estremamente vasti al ministero del Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

In conclusione, il riordino delle regole di intermediazione finanziaria, che costituisce il fine della cosiddetta «bozza Draghi», rappresenta solo un primo timido passo che lascia inevitabilmente molti dubbi sulle problematiche concernenti il governo delle imprese nazionali le quali rimangono troppo fragili per potersi confrontare con successo con le imprese degli altri Paesi comunitari.

Il presidente ANGIUS dichiara chiuso il dibattito.

Replica il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, POLIDORO il quale sottolinea la disponibilità sua e del relatore Senese a prendere in considerazione osservazioni e suggerimenti avanzati dai gruppi di opposizione, come peraltro già emerge nello schema di parere che è stato messo a disposizione delle Commissioni riunite. Ulteriori indicazioni potranno essere recepite, ferma restando al riguardo la necessità di tener conto comunque anche della posizione che di volta in volta assumerà il Governo.

Passando a considerare, più specificamente, i vari profili problematici sui quali, anche in sede informale, è stata richiamata l'attenzione, si sofferma sulla prospettata possibilità che CONSOB e Banca d'Italia siano obbligate ad emanare i regolamenti di loro competenza entro un termine di tempo limitato e rileva in merito che si tratta di una raccomandazione che indubbiamente coglie un problema reale.

Per quanto concerne poi l'esigenza di assicurare la conformità al diritto ed agli orientamenti comunitari della disciplina sulla amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, l'oratore rileva come questa corrisponda senz'altro allo spirito della legge mentre, per quel che concerne la formulazione del comma 4 dell'articolo 60 dello schema, pur manifestando alcune perplessità, rileva come dagli elementi acquisiti essa sembra corrispondere ad un modulo normativo ricorrente nel contesto qui considerato.

Riferendosi ai rilievi sollevati dal senatore Bucciero in merito all'articolo 68, sottolinea come probabilmente tale disposizione debba essere valutata anche in una prospettiva diversa, vale a dire con riferimento all'esigenza di tutelare gli operatori professionali da forme di abusivismo strisciante.

Conclude facendo presente come alcune delle osservazioni svolte dal senatore Centaro siano state raccolte nello schema di parere al quale ha prima fatto riferimento e soffermandosi su alcuni profili problematici relativi all'offerta fuori sede.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione SENESE ritiene che le osservazioni emerse nel corso della discussione generale, ovvero durante le audizioni svolte, nonchè nel corso dei contatti avuti tra i due relatori, ab-

biano in gran parte trovato accoglimento nello schema di parere da essi elaborato e messo a disposizione delle Commissioni riunite. D'altra parte, nello stesso schema di parere non potevano trovare collocazione numerose ed opportune osservazioni relative, però, a materie e settori non ricompresi nell'oggetto della delega conferita al Governo.

Passando ad illustrare per settori omogenei lo schema di parere, egli si sofferma prima di tutto sulle osservazioni formulate alla terza parte dello schema di decreto legislativo. Per quanto riguarda la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto si propone di eliminare la facoltà attribuita alla CONSOB di ridurre, in alcuni casi, la soglia di partecipazione oltre la quale scatta l'obbligo dell'OPA successiva totalitaria. I relatori non hanno però ritenuto di accogliere la sollecitazione ad elevare la soglia del 30 per cento, in quanto da più parti è stato segnalato che tale limite, peraltro previsto dalla normativa dei maggiori Paesi europei, garantisce sostanzialmente la contendibilità delle società quotate.

In relazione alla critica, da più parti espressa, della previsione di un potere regolamentare ai Ministri competenti, ovvero alle autorità di vigilanza, giudicato troppo ampio, egli fa presente che nello schema di parere vengono indicate puntualmente quelle disposizioni che andrebbero disciplinate dalla fonte primaria.

Per quanto riguarda invece le esigenze di trasparenza e completezza dell'informazione, si sollecita il Governo a pubblicare con cadenza periodica un fascicolo speciale della Gazzetta ufficiale, che raccolga tutti i regolamenti emanati nel settore della intermediazione finanziaria.

In riferimento ai rilievi da più parti espressi, in particolare dai senatori Bosello e Pasquini, in merito alla disomogeneità della disciplina delle società per azioni non quotate e azioni quotate, condivide la preoccupazione circa la necessità di superare tale disomogeneità, ovvero di eliminare gli elementi di disincentivazione alla quotazione in borsa.

Venendo, quindi, a dar conto di quanto proposto in materia di tutela delle minoranze, osserva in premessa che è opportuno salvaguardare tale principio senza pregiudicare la gestione quotidiana delle imprese. L'orientamento avanzato dai relatori in questo senso è che l'azione sociale di responsabilità, attivabile sempre da una minoranza corrispondente al 5 per cento, sia sottoposta ad un vaglio preliminare, in modo tale da eliminare situazioni di incertezza del diritto, che appaiono particolarmente pregiudizievoli in questo settore.

Per quanto riguarda infine le particolari proposte dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale, in tema di collegio sindacale, il relatore Senese fa presente che la previsione di un *quorum* dei tre quinti del collegio per convocare l'assemblea appare in contraddizione con l'esigenza di tutelare anche in tale collegio gli azionisti di minoranza.

Conclude richiamando l'attenzione delle Commissioni riunite sulla penetrante condizione inserita nello schema di parere al Governo circa l'esigenza di modificare la disciplina recata dal proposto Testo unico in materia di sanzioni.

Il sottosegretario PINZA, dopo aver rivolto parole di apprezzamento ai relatori ed ai commissari per il lavoro compiuto, sottolinea che

l'attenzione posta nell'esame dello schema di decreto legislativo è il riflesso di una consapevolezza ormai diffusa della necessità di disciplinare settori economicamente vitali come quelli della intermediazione finanziaria. L'intervento normativo previsto dal Governo si basa su alcuni principi fondamentali quali la sostanziale omogeneizzazione con la disciplina vigente nei Paesi con economia industriale e finanziaria più vicini a quella italiana e sulla opportunità di una ampia delegificazione della materia. Tale ultima scelta è motivata dalla considerazione che la normativa secondaria ben si presta a successivi adeguamenti e modificazioni in relazione ai rapidi cambiamenti delle condizioni dell'economia finanziaria, nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda la disomogeneità della disciplina delle società per azioni in generale e quelle quotate in borsa, egli ribadisce l'orientamento del Governo a utilizzare la delega ricevuta con la legge n. 56 del 1996, anticipando peraltro che l'Esecutivo è in procinto di avviare una iniziativa legislativa di riforma della disciplina relativa alle società per azioni non quotate.

In relazione alla tutela delle minoranze il sottosegretario specifica, inoltre, i punti in cui lo schema di decreto prevede particolari guarentigie per gli azionisti singoli, ma ribadisce l'orientamento dell'Esecutivo a tutelare le minoranze organizzate. Particolare attenzione, inoltre, il Governo potrà avere per le indicazioni emerse durante la discussione generale ad introdurre anche in Italia l'istituto delle *stock options*. Così come potrà essere valutata la considerazione circa la specialità delle società cooperative quotate. Per questo settore egli ritiene di poter condividere alcune soluzioni emerse, pur precisando che, in generale, sarà il Consiglio dei Ministri nella sua collegialità a valutare le modifiche allo schema di decreto legislativo.

Circa la disciplina dell'azione sociale di responsabilità, il Sottosegretario dichiara che la finalità perseguita dal Governo è quella di facilitare, pur con precisi limiti, l'utilizzazione di tale strumento che finora è stato confinato nel campo delle azioni civilistiche come il fallimento ovvero il cambio della maggioranza di controllo. La proposta, invece, di sottoporre a filtro la proponibilità dell'azione sociale di responsabilità non gli appare convincente alla luce della normativa attualmente vigente.

Il Sottosegretario, inoltre, apprezza le valutazioni formulate per quanto riguarda il sistema delle sanzioni.

Per quanto attiene, invece, l'offerta pubblica di acquisto egli ritiene che la proposta di eliminare il potere discrezionale della CONSOB di abbassare dal 30 al 15 per cento, in alcuni casi, la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di lanciare l'OPA totalitaria, rappresenti un deciso contributo alla contendibilità delle imprese. A suo avviso, poi, ritiene che l'ipotesi di OPA preventiva sul 50, 60 per cento del capitale contrasta in qualche misura con il principio di non marginalizzare nessun socio nel caso di movimenti dei pacchetti azionari ai fini di un cambiamento del controllo societario.

Il presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato i relatori per l'alto profilo del lavoro svolto, ritiene opportuno acquisire l'orientamento delle Commissioni riunite in merito al prosieguo dei lavori. Considerata, infatti, l'imminente scadenza dei termini per l'adozione del parere sullo schema di provvedimento in titolo e il mancato raggiungimento del numero legale nella seduta che era stata convocata questa mattina, occorrerebbe forse prevenire un prolungamento della discussione.

Il senatore D'ALÌ propone di sospendere la seduta per poi riprenderla dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Per dichiarazioni di voto interviene, quindi, il senatore COSTA il quale tiene a dare atto ai relatori dell'impegno, - i cui risultati sono assolutamente da condividere, - con il quale hanno saputo richiamare l'attenzione del Governo sugli aspetti del provvedimento in esame che risultavano non del tutto soddisfacenti e non in linea, sovente, con gli indirizzi della dottrina e della giurisprudenza. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il Governo debba rispettare scrupolosamente le condizioni proposte dello schema di parere, in particolare quanto i relatori prefigurano, con riferimento all'articolo 232 dello schema di decreto, in merito alla esigenza di prevedere una generale esclusione delle cooperative quotate dall'ambito dell'intera disciplina del Testo unico, ovvero a parti di esso che paiono maggiormente stridere con il principio del voto capitaro. Inoltre il senatore Costa ribadisce l'esigenza di risolvere lo iato esistente fra la disciplina civilistica del mediatore e l'oggettivo vincolo di sudditanza del singolo rispetto alla interposizione degli intermediari all'interno del sistema creditizio.

Il senatore ALBERTINI chiede fino a che punto lo schema di parere messo a disposizione delle Commissioni riunite sia suscettibile di modificazione, trovandosi già l'*iter* procedurale nella fase delle dichiarazioni di voto.

Il presidente ANGIUS ricorda che, qualora non vi fosse accordo sullo schema di parere messo a disposizione delle Commissioni riunite, eventuali proposte di modifica che i relatori volessero fare proprie, sarebbero dai relatori stessi trasfuse nel testo definitivo del parere da redigere, una volta che le Commissioni riunite avranno conferito loro mandato in tal senso.

Riprendendo il proprio intervento il senatore ALBERTINI ribadisce che la richiesta di una sospensione della seduta in precedenza prospettata gli appare meramente dilatoria, in considerazione della sua convinzione della scarsa utilità di svolgere la propria dichiarazione di voto in presenza di una posizione dei relatori che non gli appare suscettibile di essere apprezzabilmente modificata.

Il senatore VENTUCCI sostiene che l'esigenza di una pausa di riflessione, lungi dall'essere meramente dilatoria, è invece funzionale alla

necessità di meglio valutare le proposte dei relatori i quali, per l'egregio e approfondito lavoro svolto, richiedono una considerazione la più attenta possibile. Il breve lasso di tempo trascorso fra l'inizio della seduta e la messa a disposizione dello schema di parere ha impedito tale approfondimento e pertanto la richiesta di proseguire la discussione nella serata, nasce dal desiderio di non partecipare in maniera passiva alla decisione che prenderanno le Commissioni riunite, ma proprio dall'esigenza di contribuirvi fattivamente.

Il presidente ANGIUS, prendendo atto dell'orientamento in tale senso delle Commissioni riunite, sospende, quindi, la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,25, viene ripresa alle ore 20,55.*

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore D'ALÌ annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, esprimendo comunque apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e condividendo inoltre molti dei contenuti dello schema di parere elaborato che recepisce anche suggerimenti proposti dall'opposizione ed in particolare dalla sua parte politica.

Lo schema di parere appare condivisibile laddove pone quale condizione al Governo la revisione radicale del ruolo «giudiziario» che la bozza di decreto in esame vorrebbe attribuire alla CONSOB, così come condivisibile risulta la proposta di ridurre molti dei poteri regolamentari e potestativi che si vorrebbero attribuire alla stessa CONSOB, quali, tra l'altro, quello di poter stabilire soglie più basse del 30 per cento per partecipazioni che danno luogo all'offerta pubblica di acquisto obbligatorio per alcune società ad azionariato di grande diffusione. Opportune devono considerarsi anche le modifiche proposte per ciò che concerne i poteri delle minoranze.

Non sono stati però sciolti nodi di grande rilevanza che vanno dalla mancata elevazione della soglia di partecipazione per l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria dal 30 al 40 per cento, all'assenza di previsioni che disciplinino le ipotesi di partecipazioni che si troveranno oltre la suddetta soglia al momento di entrata in vigore della normativa delegata. Sono inoltre mancati suggerimenti in merito al problema dei nuovi ingressi in borsa di società le cui partecipazioni di riferimento siano, come spesso accade, vicine alla suddetta soglia del 30 per cento. Su molte norme che susciteranno un'elevata litigiosità nei rapporti societari, senza raggiungere lo scopo di una maggiore tutela delle minoranze, si sarebbe dovuto avere il coraggio di intervenire per modificare le soluzioni proposte, in particolare limitando i poteri non collegiali dei componenti del collegio sindacale.

L'oratore, dopo aver rilevato che una materia così complessa come quella in esame non può essere trattata ed esaurita con la definitiva emanazione del futuro testo unico, sottolinea infine che l'averla sottratta al potere legislativo primario del Parlamento, per rinviare ad una miria-

de di fonti regolamentari non potrà in futuro che aggravare l'incertezza e la complessità che già oggi la contraddistinguono.

Nel ribadire l'astensione della sua parte politica sul conferimento del mandato ai relatori, rileva in conclusione che il giudizio del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento in titolo, nonostante i miglioramenti proposti, rimane quindi sostanzialmente negativo.

Interviene il senatore ALBERTINI il quale sottolinea che, se molte delle novità introdotte con lo schema di testo unico in esame devono certamente essere apprezzate, va però riconosciuto che si sarebbe potuto fare di più. Nell'attuazione della delega ci si è probabilmente eccessivamente concentrati sul problema della stabilità dei gruppi di controllo e gli strumenti elaborati risultano spesso posti più a tutela delle maggioranze che delle minoranze. Al riguardo, va messo in evidenza che la nuova disciplina rafforza le maggioranze di controllo in particolare con la nuova regolamentazione della raccolta delle deleghe di voto – che viene ad essere consentita anche nell'interesse di chi la promuove – e con l'innalzamento del limite alle partecipazioni incrociate.

Le disposizioni che riducono le percentuali necessarie per la convocazione dell'assemblea sono soprattutto a tutela della minoranze attive e meno a tutela del risparmio diffuso. Manca altresì qualsiasi considerazione per un istituto fondamentale per la tutela di quest'ultimo tipo di risparmio, vale a dire le azioni di responsabilità civile, mentre nulla è detto di un'azione di responsabilità nei confronti della CONSOB per i casi di grave inerzia nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

Per quanto riguarda i compiti del collegio sindacale poi, sarebbe stato auspicabile l'inserimento di disposizioni tendenti ad accrescere la responsabilità del collegio stesso in ordine alla correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere dalla società.

In conclusione, pur con i rilievi critici espressi, condividendo le linee generali dello schema di provvedimento in titolo e ritenendo che esso costituisca comunque un passo significativo nella giusta direzione, annuncia, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista- Progressisti, il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore MANTICA sottolinea il significato – che considera estremamente positivo – che il provvedimento in esame riveste in relazione alle esigenze di svecchiamento e dinamizzazione del sistema finanziario nazionale. Tiene, altresì, a mettere in evidenza il ruolo propositivo svolto dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale rispetto allo schema di parere sottoposto alle Commissioni riunite. Relativamente agli aspetti da condividere, non può fare a meno di rilevare che l'intervento proposto dal Governo avrà un effetto benefico per i risparmiatori e per le imprese. I primi troveranno impieghi finanziari diversi dagli investimenti tradizionali in titoli di Stato e le imprese riceveranno iniezioni di capitale fresco, trovando fonti di finanziamento alternative. D'altra parte – prosegue il senatore Mantica – già in occasione del varo dei provvedimenti cosiddetti «Eurosime» e per quello sull'*insider trading*, il Gruppo di Alleanza Nazionale si era battuto a favore della maggiore in-

novazione possibile convinto com'è che il mercato finanziario italiano risentisse di un'impostazione che lo teneva finanziariamente sotto tono. Peraltro, non può esimersi dal mettere in rilievo anche gli aspetti di minore condivisione, in particolare gli appare che nello schema di parere proposto dai relatori non sia stata accentuata a sufficienza la contrarietà al ricorso – da lui giudicato veramente eccessivo – al sistema della normazione regolamentare affidata ai ministeri e alla autorità di vigilanza, in particolare alla CONSOB. In tal senso, egli ritiene che si sia persa una occasione favorevole e avrebbe voluto che fra le molte aperture dimostrate dai relatori anche questo aspetto venisse accentuato con la dovuta rilevanza. Infatti, sarebbe stato necessario sottolineare che solo al legislatore spetta stabilire principi e criteri direttivi e che alla normazione secondaria non può essere lasciata che l'attuazione di tali linee guida. Medesimo coraggio i relatori avrebbero potuto far valere accogliendo quelle proposte – in particolare l'introduzione nel sistema italiano dell'istituto dello *stock option* – indicando in tal modo che esistono strade alternative per favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa. Altro aspetto negativo messo in rilievo dal senatore Mantica attiene alla indisponibilità dimostrata in merito alla soglia dell'OPA obbligatoria, aspetto negativo peraltro temperato dall'invito che i relatori rivolgono al Governo ad eliminare la discrezionalità attribuita alla CONSOB in tale materia. Nel preannunciare, quindi, l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo che resta, peraltro, uno degli atti più significativi della legislatura in corso, il senatore Mantica conclude lamentando che esso si dimostri, purtroppo, ancora una volta espressione di una filosofia «bancocentrica» e ancora ispirata alla diffidenza verso la capacità di autoregolamentazione del mercato finanziario.

Il senatore PASQUINI, preannunciando il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione dei relatori sulla opportunità di introdurre alcune modifiche allo schema di parere messo a disposizione delle Commissioni. Si tratta, all'articolo 38 del provvedimento in titolo, di introdurre la previsione di adattare la natura dei fondi alle esigenze degli investitori istituzionali. Inoltre – prosegue il senatore Pasquini – all'articolo 232 dello schema di provvedimento andrebbe precisata la forma che dovrebbe rivestire la modifica del regime delle deleghe.

Il senatore POLIDORO, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, accoglie la proposta di modifica avanzata dal senatore Pasquini, specificando che la possibilità di riservare l'offerta di quote dei fondi ad investitori istituzionali debba essere disciplinata con regolamentazione semplificata e in ogni caso adattata alla particolare natura dei fondi, che non operano una sollecitazione del pubblico risparmio.

Il sottosegretario PINZA chiede ai relatori di eliminare dal parere l'ipotesi di OPA obbligatoria successiva parziale, modificativa della disciplina prevista all'articolo 127 dello schema di decreto.

Il senatore SENESE, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, ritiene che la sollecitazione del senatore Pasquini a prevedere una disciplina particolare per le società cooperative quotate potrebbe essere accolta, per quanto riguarda il regime della raccolta delle deleghe, nel senso che quelle raccolte da ciascun socio non debbano superare la percentuale dell'un per cento dei soci.

Ritiene inoltre di poter accogliere anche la sollecitazione avanzata dal sottosegretario Pinza, interpretando tale invito come una valutazione sostanzialmente positiva della proposta principale che i relatori fanno in materia di offerta pubblica di acquisto, l'ipotesi cioè dell'OPA preventiva non totalitaria.

Conclude apprezzando la posizione di responsabilità assunta dai Gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale nella valutazione dello schema di parere illustrato.

Il senatore BONAVITA formula un giudizio largamente positivo sullo schema di decreto in materia di intermediazione finanziaria, i cui contenuti rispondono pienamente alla delega conferita al Governo. A suo giudizio peraltro andrà affrontato in un secondo momento anche il riordino della disciplina delle società per azioni in generale, allo scopo di favorirne la quotazione in Borsa. Dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento in merito alla tutela delle minoranze, agli strumenti volti ad aumentare la contendibilità delle imprese quotate, preannuncia il voto favorevole dei senatori della Sinistra Democratica-L'Ulivo sullo schema di parere illustrato.

A maggioranza, si dà infine mandato ai relatori di redigere un parere favorevole secondo le linee precedentemente illustrate, integrato con le richieste di modifiche recepite da ultimo dai relatori stessi.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il Presidente ZECCHINO avverte che le sedute antimeridiana e pomeridiana di domani non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**COMMISSIONI RIUNITE****5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati*  
Bruno SOLAROLI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Carlo Azeglio Ciampi sugli esiti della recente riunione dell'ECOFIN (Consiglio economico finanziario dell'Unione europea)**

(Svolgimento di audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento)  
(R046 003, R46<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Bruno SOLAROLI, Presidente, avverte preliminarmente che è pervenuta la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori della seduta anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(R033 004, R46<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Svolge quindi un breve intervento introduttivo dell'audizione.

Il Ministro del tesoro, dottor Carlo Azeglio CIAMPI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando quesiti e richieste di chiarimenti e svolgendo considerazioni sui temi oggetto dell'audizione, il deputato Pietro ARMANI (Gruppo di Alleanza Nazionale), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (Gruppo Lega Nord-Per l'indipendenza della Padania), il senatore Giuseppe VEGAS (Gruppo di Forza Italia), il deputato Salvatore CHERCHI (Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo), il deputato Giorgio PASETTO (Gruppo dei Popolari e Democratici-L'Ulivo), il de-

putato Roberto VILLETTI (Gruppo Misto-Socialisti Italiani), il deputato Giancarlo GIORGETTI (Gruppo Lega Nord-Per l'indipendenza della Padania), il senatore Giovanni FERRANTE (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), il senatore Nicolò SELLA DI MONTELUCE (Gruppo di Forza Italia), il deputato Sergio CHIAMPARINO (Gruppo dei Popolari e Democratici-L'Ulivo), il deputato Roberto DI ROSA (Gruppo dei Popolari e Democratici-L'Ulivo), il senatore Marco TONIOLLI (Gruppo di Forza Italia), il senatore Antonio AZZOLLINI (Gruppo di Forza Italia), il deputato Raffaele VALENSISE (Gruppo di Alleanza Nazionale) e il Presidente Bruno SOLAROLI.

Replica quindi il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Carlo Azeglio CIAMPI.

Bruno SOLAROLI, Presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**217<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MARCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI NUOVE CASE DA GIOCO*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0077<sup>o</sup>)

Il presidente MARCHETTI dà lettura della risposta al quesito procedurale formulato dal senatore Villone, quale Presidente delle Commissioni riunite affari costituzionali e finanze, cui sono assegnati i disegni di legge che prevedono l'istituzione di nuove case da gioco. Nella risposta, il Presidente del Senato ricorda di aver già chiarito all'Assemblea che la reiezione degli emendamenti presentati al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria e riguardanti la stessa materia impone l'applicazione dell'articolo 76 del Regolamento del Senato. Il Presidente Mancino precisa che, testualmente, la disposizione si riferisce ai disegni di legge respinti e non anche agli emendamenti; ma poichè la sua *ratio* è quella di evitare discussioni e deliberazioni contrastanti a breve distanza di tempo le une dalle altre, una consolidata prassi parlamentare l'ha considerata applicabile anche agli emendamenti. In risposta allo specifico quesito se il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia possa avviare i propri lavori con una preliminare attività informativa, il Presidente del Senato premette che in linea di principio dovrebbe essere negata tale possibilità, alla luce delle precedenti considerazioni. Tuttavia, tenuto conto del carattere informale del comitato e dell'attività che dovrebbe svolgersi in quella sede, il Presidente del Senato ritiene possibile che, ove sussista e sia puntualmente accertato l'unanime assenso di tutti i Gruppi parlamentari, il comitato possa iniziare una informale procedura conoscitiva.

Il senatore BESOSTRI considera eccessiva la decisione del Presidente del Senato e ritiene necessario, in conseguenza di essa, un accertamento formale e pubblico dell'orientamento dei Gruppi parlamentari sull'inizio dei lavori in comitato ristretto.

Il senatore PASTORE osserva che la soluzione adottata per lo specifico quesito procedurale può portare a conseguenze ulteriori rispetto al caso che vi ha dato luogo. In particolare, sarebbe necessario chiarire se la *ratio* individuata dal Presidente del Senato è comune anche ai casi di un disegno di legge respinto rispetto ad emendamenti sulla stessa materia e riferiti ad altri disegni di legge o di un emendamento respinto rispetto ad altri emendamenti sulla stessa materia ma riferiti ad altri disegni di legge. Osserva, infine, che sovente gli emendamenti vengono respinti non per ragioni di merito ma per contingenti valutazioni di opportunità connesse anche alla sede normativa.

La senatrice BUCCIARELLI, relatrice per la Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in questione, ricorda i vari passaggi della vicenda e invita a una pausa di riflessione rilevando che una interpretazione estensiva della risposta fornita dal Presidente del Senato sul caso di specie potrebbe determinare effetti paralizzanti sull'attività legislativa. Osserva, inoltre, che l'attribuzione di sostanziali poteri di veto è da considerare ormai anacronistica e irragionevole in un contesto istituzionale e parlamentare in continua evoluzione.

Il presidente MARCHETTI dichiara di comprendere le preoccupazioni espresse sulle possibili conseguenze della decisione del Presidente del Senato per la futura attività legislativa e ritiene opportuna una ulteriore riflessione in proposito, nelle sedi appropriate.

*SULLA ULTERIORE TRATTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2232 E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 983 E CONNESSI ASSEGNATI ALLA COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0077<sup>o</sup>)

Il senatore ROTELLI informa la Commissione che il Gruppo di Forza Italia intende promuovere la revoca della sede deliberante per il disegno di legge n. 2232, che prevede l'istituzione di una giornata in memoria dei deportati nei campi di sterminio durante l'ultimo conflitto mondiale, e dei disegni di legge n. 983 e connessi, rivolti a riconoscere le associazioni di promozione sociale quali enti di interesse nazionale.

Il presidente MARCHETTI ritiene opportuno non procedere al seguito della discussione dei predetti disegni di legge, considerata l'iniziativa appena preannunciata dal senatore Rotelli.

Il senatore PARDINI, relatore alla Commissione sui disegni di legge n. 983 e connessi, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 1998 si svolse in proposito una discussione alla quale presero parte numerosi

commissari, di ogni parte politica, in un clima di confronto aperto e privo di pregiudizi. In quella occasione gli fu anche conferito, senza alcuna obiezione, l'incarico di elaborare un testo unificato dei disegni di legge sul quale successivamente sarebbe stato possibile proporre eventuali emendamenti. Si dichiara sorpreso, pertanto, che le riserve del Gruppo di Forza Italia non siano state espone nel corso della discussione di merito, mentre hanno dato luogo a un'iniziativa così radicalmente contraddittoria rispetto al consenso manifestato in un primo momento.

Il presidente MARCHETTI giudica comprensibile la reazione del senatore Pardini ma ritiene che l'iniziativa preannunciata dal senatore Rotelli renderebbe per il momento inopportuna ogni valutazione di merito.

Il senatore BESOSTRI si dichiara sconcertato per la decisione assunta dal Gruppo di Forza Italia riguardo al disegno di legge n. 2232 e manifesta la sua sorpresa per la provenienza di tale iniziativa, che semmai egli avrebbe atteso da altra formazione politica.

Il senatore ANDREOLLI esprime rammarico per l'orientamento assunto dal Gruppo Forza Italia sui disegni di legge in questione e invita a riconsiderare la decisione o almeno a motivarne le ragioni dinanzi alla Commissione. In particolare, trova incomprensibile la decisione di revocare il consenso alla sede deliberante per i disegni di legge sulle associazioni di promozione sociale.

Il senatore ROTELLI si dichiara a sua volta sorpreso dalle reazioni alla decisione del Gruppo di Forza Italia e ricorda che già nella discussione di merito sui disegni di legge n. 983 e connessi egli aveva manifestato gravi riserve sull'opportunità della normativa. In ogni caso, quella dianzi preannunciata è un'iniziativa di natura esclusivamente procedurale, che non esige alcuna forma di motivazione e si giustifica con lo scopo di sottoporre all'Assemblea una valutazione considerata rilevante. D'altra parte, gli aspetti problematici relativi ai disegni di legge sulle associazioni di promozione sociale erano stati posti in evidenza, in sede di discussione di merito, anche dal dibattito svolto in proposito tra il Ministro per la solidarietà sociale e il senatore Marchetti. Quanto al commento del senatore Besostri sulla decisione del Gruppo di Forza Italia di revocare il proprio consenso alla sede deliberante per il disegno di legge n. 2232, egli lo giudica inopinatamente allusivo.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del senatore Rotelli, formulate a nome del Gruppo di Forza Italia, circa la sede di trattazione del disegno di legge n. 2232 e dei disegni di legge n. 983 e connessi.

*QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2912*  
(R034 005, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente MARCHETTI ricorda che su proposta del senatore Besostri è stata portata all'attenzione della Commissione una questione

di competenza sul disegno di legge n. 2912 («Disposizioni di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti»).

Il senatore BESOSTRI motiva la sua richiesta, sostenendo che il disegno di legge, assegnato alla Commissione lavori pubblici in sede referente, riguarda prevalentemente la disciplina del contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa in materia di appalti, e pertanto è compreso nella competenza primaria della Commissione affari costituzionali, già impegnata nell'esame di un disegno di legge sulla giustizia amministrativa, d'iniziativa del Governo.

La Commissione condivide la valutazione del senatore Besostri, convenendo di proporre al Presidente del Senato una questione di competenza sul disegno di legge n. 2912, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo*

*(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo*

*(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERZONI espone le linee generali del testo unificato da lui predisposto e presentato nel corso della seduta precedente. In particolare, nell'articolo 1 sono risolti alcuni problemi concernenti l'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, mentre sono precisate le distinzioni tra lo *status* di profugo e quello di avente diritto all'asilo, sollecitate con alcuni emendamenti presentati dal senatore Besostri. Quanto alle misure di protezione umanitaria, esse sono contemplate nell'articolo 18 del disegno di legge n. 2898, recante la disciplina generale dell'immigrazione, attualmente in discussione presso l'Assemblea del Senato. Nel complesso, la proposta di testo unificato tiene conto della grande maggioranza degli emendamenti presentati dal Governo e da diversi senatori, e riferiti al disegno di legge n. 2425. A suo avviso, è opportuno disporre immediatamente un termine per la proposizione di eventuali emendamenti al testo unificato, per procedere con sollecitudine alla trattazione di merito; osserva, infine, che la normativa vigente in materia è ormai anacronistica ed esige un adeguamento urgente.

Il senatore BESOSTRI desume da una sommaria valutazione del testo proposto dal relatore la soluzione delle ambiguità più rilevanti contenute nel disegno di legge di iniziativa del Governo, in particolare

quanto alla distinzione tra rifugiati ed aventi diritto all'asilo e sulle conseguenze che ne derivano nella tutela giurisdizionale.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno svolgere una discussione di carattere generale sul testo proposto dal relatore, prima di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il presidente MARCHETTI ricorda che in precedenza si era convenuto nel senso di affidare al relatore l'incarico di redigere un testo unificato sulla base degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2425, con la riserva di un eventuale termine per gli emendamenti al testo unificato, senza la necessità di ulteriori discussioni di carattere generale. Egli non esclude l'utilità di una simile discussione ma ritiene opportuno fissare sin d'ora un termine per emendamenti di congrua durata.

Il relatore GUERZONI raccomanda nuovamente la celerità dei lavori nell'ulteriore trattazione dei disegni di legge e si dichiara disponibile per una discussione di carattere generale sulla proposta di testo unificato da lui elaborata. Tuttavia ritiene opportuno, in tal caso, convocare una seduta apposita, possibilmente per la mattinata di martedì 17 febbraio.

Il presidente MARCHETTI reputa opportuno riservare al presidente Villone le necessarie determinazioni sul calendario dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**166<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale per la separazione organica degli atenei (n. 201)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Interviene nel dibattito il senatore MASULLO, il quale si sofferma in particolar modo sul criterio adottato per la definizione dei mega atenei. A suo giudizio, è infatti del tutto inopportuno fare riferimento al numero assoluto dei docenti, occorrendo invece richiamarsi al rapporto tra questi ultimi e gli studenti. Il numero dei docenti universitari italiani non è infatti sovrabbondante nè di per sè, nè rispetto al numero complessivo degli iscritti, ma solo male distribuito.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore MONTICONE, il quale ricorda anzitutto al senatore Masullo che l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, nonostante l'impegno profuso, non è riuscito ad individuare un rapporto ottimale tra numero dei docenti e quello degli studenti, stante la estrema difficoltà di mettere in relazione condizioni assai diverse fra loro. Sotto tale profilo egli pro-

pone pertanto di suggerire al Governo di fare riferimento al solo parametro del numero degli studenti, per quanto riguarda lo scorporo sia degli atenei che delle facoltà.

Egli illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, secondo il quale la Commissione valuta positivamente l'azione del Ministero in ordine alla graduale separazione organica degli atenei sovraffollati, innanzitutto perchè vengono recepiti puntualmente i criteri individuati dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; giudica opportuni i metodi degli interventi sia per quanto attiene agli obiettivi sia per gli strumenti e le modalità; condivide gli obiettivi di decongestionamento, giustamente basati sulla ricerca del miglioramento della vita della comunità universitaria e sul rapporto tra offerta e domanda di istruzione universitaria in riferimento al territorio; apprezza i caratteri essenziali e di indirizzo dello schema di decreto, tali da rispettare e favorire l'autonomia degli atenei, i quali sono i primi soggetti dei progetti di snellimento; ritiene che la gradualità del procedimento e l'analisi caso per caso delle situazioni e dei conseguenti interventi siano coerenti con tale autonomia e con la necessità di non procedere secondo schematismi difficilmente applicabili verso tutti.

Propone tuttavia che la Commissione inviti il Governo ad una maggiore precisazione, all'articolo 3, circa la successione degli interventi dopo i prioritari provvedimenti per gli atenei di Roma «La Sapienza», Bologna, Milano, Napoli «Federico II», tenendo presente che diverse altre università si trovano per numero complessivo di studenti oltre il limite previsto dalla legge. D'altra parte lo stesso Osservatorio, ricorda, indica le università di Torino e di Bari quali atenei da considerare per interventi in via prioritaria.

Osserva poi che all'articolo 4, a differenza degli atenei, le facoltà individuate come sovraffollate non sono protagoniste della predisposizione dei progetti di decongestionamento che le riguardano nè vengono precisate le conseguenti procedure. Non è poi chiaro il limite superiore dei docenti e degli studenti: infatti si parla di 500 docenti «e/o» 10.000 studenti, senza specificare se è sufficiente il superamento di uno solo dei due coefficienti. Il problema è importante perchè ben diverse sono le conseguenze. Suggerisce quindi che la Commissione esprima una preferenza per il criterio del numero degli studenti, tanto per le facoltà quanto per gli atenei, dato che sono assai diverse, a seconda delle aree disciplinari, le esigenze di congruo numero di docenti.

Il relatore propone poi che la Commissione rilevi la scarsa chiarezza dell'affermazione secondo cui sono necessari interventi per le facoltà dotate di un numero di docenti compreso fra 500 e 250: qualora fosse sufficiente esclusivamente il dato relativo ai docenti, le facoltà interessate, specie quelle di medicina e di ingegneria, sarebbero infatti abbastanza numerose e verrebbero in gran parte depauperate nell'offerta didattica.

Dopo aver sottolineato l'aspetto più generale del rapporto tra atenei e facoltà entrambi sovraffollati, rispetto al quale non si comprende se debba precedere lo scorporo a livello di facoltà ovvero a livello di ateneo (vi sono infatti casi di atenei che superano il numero massimo di

studenti a causa di uno o due facoltà sovraffollate ovvero atenei che non superano il livello di sovraffollamento, ma sono composti da facoltà fuori della norma), suggerisce infine che la Commissione auspichi un maggiore coinvolgimento degli studenti nel processo di decongestionamento.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario GUERZONI il quale, premesso che il numero di docenti in assoluto non è senz'altro un parametro universalmente valido ai fini dell'individuazione dei mega atenei da scorporare, fa presente che esistono tuttavia facoltà che sono alla paralisi non tanto per il rapporto percentuale tra docenti e studenti, ma proprio per l'elevatissimo numero assoluto di docenti, che ne rende di fatto ingestibili gli organi collegiali. In quei casi, il parametro del numero assoluto di docenti è pertanto indispensabile; in altri casi, è vero invece l'opposto e cioè che il parametro utile è proprio quello del rapporto percentuale tra docenti e studenti. In questo senso, il Governo aveva individuato come sovraffollate le facoltà che superavano un certo numero di docenti «e/o» di studenti. L'intenzione del Governo era cioè quella di assicurare priorità ai casi in cui entrambi questi parametri erano superati, ferma restando la necessità di intervenire anche nei casi di superamento di uno solo dei due parametri. Obiettivo prioritario del decongestionamento, ricorda il Sottosegretario, è infatti – anche secondo le indicazioni dell'Osservatorio – quello di assicurare la funzionalità degli organi preposti alla didattica, molti dei quali – allo stato – non riescono neanche a riunirsi (e tantomeno a deliberare) per l'elevatissimo numero dei propri componenti. In questa stessa ottica si iscrive – prosegue il Sottosegretario – la disposizione che prevede interventi di scorporo per le facoltà dotate di un numero di docenti compresi fra 500 e 250: lo scopo è sempre quello di renderne gestibili gli organi collegiali, secondo una graduatoria di priorità. Non va infatti dimenticato che il decongestionamento mira a migliorare le condizioni della didattica e della ricerca e presuppone quindi una flessibilità di interventi a seconda delle situazioni specifiche. Quanto al rapporto tra lo scorporo degli atenei e quello delle facoltà, osserva che il decreto tende a mantenere distinte le due fattispecie, onde consentire gli interventi laddove maggiore ne è il bisogno.

Il senatore MASULLO avanza alcune specifiche richieste di chiarimenti, per cui il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,10.*

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LORENZI, il quale ribadisce il proprio timore – già espresso in sede di discussione generale – che gli interventi di scorporo finiscano per comportare una duplicazione dei mega atenei nel territorio metropolitano, ledendo l'autonomia dell'utenza di poter usufruire del servizio universitario anche in periferia.

Quanto al rapporto tra docenti e studenti, egli giudica macroscopico il problema del numero degli studenti, la cui maggior parte confluisce inevitabilmente nelle sedi metropolitane.

Dopo aver lamentato l'assenza dell'università di Torino nell'elenco degli atenei in cui intervenire con priorità, egli esprime pertanto l'auspicio che il Governo colga questa occasione per rendere un vero servizio al Paese, trasferendo le risorse universitarie in quelle aree territoriali dove maggiormente hanno finora faticato ad affermarsi. Nutrendo tuttavia forte sfiducia nei confronti dei risultati che il decreto in esame riuscirà a conseguire e temendo l'affermarsi di un inaccettabile egoismo metropolitano, preannuncia infine la propria astensione sullo schema di parere del relatore.

Posto quindi ai voti, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore risulta accolto.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 58)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame e rinvio)  
(L014 078, C07<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente le norme regolamentari sul riassunto dei lavori di Commissione concernenti l'esame di proposte di nomina.

Il relatore MASULLO illustra quindi la proposta di nomina in titolo, ripercorrendo anzitutto la storia giuridico-istituzionale dell'Istituto e, successivamente, l'evoluzione della legislazione relativa al controllo parlamentare sugli enti di ricerca non strumentali quali appunto il «Galileo Ferraris». Si sofferma quindi sulla personalità del Professor Leschiutta, le cui indiscutibili competenze accademiche e scientifiche inducono a proporre un parere pienamente favorevole sulla proposta di una sua conferma alla presidenza dell'Istituto.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, che non consente la conclusione dell'esame della proposta in titolo, il PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere, altrimenti in scadenza il prossimo lunedì 16 febbraio.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUL SOPRALLUOGO NELLE ZONE TERREMOTATE**  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0063<sup>o</sup>)

Il presidente BISCARDI comunica che, in conseguenza della sospensione dei lavori parlamentari nella settimana dal 2 al 6 marzo, deliberata dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari nella riu-

nione di ieri, occorre rinviare il sopralluogo della Commissione nelle zone dell'Umbria e delle Marche recentemente colpite dal terremoto, sopralluogo originariamente previsto per il 5 e il 6 marzo.

Prende atto la Commissione.

*PER UN SOPRALLUOGO NELLA VAL DI NOTO*  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0063<sup>o</sup>)

Il senatore OCCHIPINTI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di svolgere, nell'approssimarsi del secondo anniversario del crollo della cattedrale di Noto, un sopralluogo nella capitale del barocco della Val di Noto, che dia un segno tangibile dell'interesse dello Stato per alcuni dei suoi principali patrimoni artistici.

Conviene la Commissione.

Il presidente BISCARDI ricorda che su tale proposta occorre acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**158ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Soriero.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2983)** *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione*

**(1638)** **LAURO.** – *Istituzione del Registro internazionale italiano per le unità navali adibite a traffici internazionali*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1638)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il presidente PETRUCCIOLI, a causa dell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 14,30.*

Il senatore CÒ, accogliendo taluni suggerimenti del relatore Carpinelli, riformula l'emendamento 2.7 aggiungendo alle lettere a) e b) le seguenti parole: «in vigenza dei benefici della legge n. 343 del 1995 e successive modificazioni».

Il relatore CARPINELLI ritira l'emendamento 2.10.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.7, come riformulato e conseguentemente si considerano assorbiti gli emendamenti 2.11 e 2.12.

Viene poi respinto l'emendamento 2.15.

Il relatore CARPINELLI riformula l'emendamento 2.16 aggiungendovi le seguenti parole: «qualora non ricorrano motivi particolari di forza maggiore».

Così riformulato l'emendamento 2.16 è approvato e restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.17 e 2.18. Sono ritirati gli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, mentre l'emendamento 2.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 3.3 ed il senatore CÒ dà conto degli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.9. Sono invece ritirati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.8.

Il relatore CARPINELLI e il sottosegretario SORIERO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.3 e contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

Con successive votazioni, viene approvato l'emendamento 3.3 e sono respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore CARPINELLI e il sottosegretario SORIERO esprimono parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 (che il senatore LAURO ritira, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno), 4.3, 4.10 e 4.0.1.

Sono ritirati gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.10 e 4.0.1, mentre viene approvato l'emendamento del relatore 4.6, riformulato nel senso di individuare la copertura nel Fondo di cui all'articolo 6 (a tale emendamento aggiunge la firma anche il senatore LAURO).

Si passa all'articolo 5.

Sono ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore il 5.12.

Dopo che il senatore CASTELLI ha illustrato l'emendamento 5.11, il RELATORE e il sottosegretario SORIERO si pronunciano favorevol-

mente sugli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.9 ed in senso contrario sul 5.10 e 5.11.

Posti ai voti separatamente, sono approvati gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.9, mentre è precluso il 5.10 e respinto il 5.11.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 6.1 (che si riserva di trasformare in ordine del giorno) e 6.2 (perchè tratta materia ricompresa nell'emendamento 6.0.1 del relatore). Il senatore CÒ ritira gli emendamenti 6.3, 6.5 e 6.6, mentre il senatore VEDOVATO ritira l'emendamento 6.4.

Il relatore CARPINELLI illustra l'emendamento 6.0.1 che, con il parere favorevole del sottosegretario SORIERO, viene posto ai voti e approvato.

Si passa all'articolo 7.

Sono preliminarmente ritirati gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 e 7.0.1 mentre vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 7.6 e 7.9. Il relatore CARPINELLI illustra l'emendamento 7.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 7.7 e 7.8, mentre è favorevole sul 7.10. Il sottosegretario SORIERO si conforma ai pareri del relatore.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 7.4, 7.100 e 7.10, mentre sono respinti gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Si passa all'articolo 8.

Dopo che il senatore CASTELLI ha illustrato gli emendamenti 8.3 e 8.32, sono ritirati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.13, 8.15 (che il senatore LAURO si riserva di trasformare in ordine del giorno), 8.17, 8.19, 8.21, 8.22, 8.23, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31, 8.33 e 8.34.

Il relatore CARPINELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.5, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.16, 8.18, 8.20, 8.24, 8.25, 8.30 e 8.32, mentre si rimette al Governo sull'8.9 ed è favorevole all'8.35. Riformula quindi l'emendamento 8.0.1, sopprimendo i commi 2 e 3 e aggiungendo una lettera l) soppressiva della lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 84 del 1994.

Il sottosegretario SORIERO si conforma ai pareri espressi dal relatore e si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti da quest'ultimo presentati, mentre è contrario sull'emendamento 8.9 (sul quale annunciano il voto favorevole i senatori VERALDI e BORNACIN e contrario il senatore TERRACINI).

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 8.3, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.16, 8.18, 8.20, 8.24, 8.25, 8.30 e 8.32 (dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori SARTO e BORNACIN e di astensione del senatore LAURO).

Sono approvati gli emendamenti 8.14, 8.27 e 8.35, nonchè l'8.0.1, come riformulato.

Si passa all'articolo 9.

Sono previamente ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.7, 9.12, 9.13, 9.15, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.24, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.38 e 9.39. Vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 9.25, 9.28, 9.31 e 9.0.5.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 ed illustra l'emendamento 9.100. Riformula altresì gli emendamenti 9.0.1 (inserendo la copertura finanziaria), 9.0.3 (sopprimendo il comma 5) ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 9.0.4, che il senatore CÒ, su invito del presidente Petruccioli, accetta che venga riferito al disegno di legge di conversione, in quanto contenente norme di delegazione legislativa.

Il sottosegretario SORIERO si conforma al parere del relatore e si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti da quest'ultimo presentato.

Con successive votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 9.3, 9.5, 9.8, 9.11, 9.14, 9.23, 9.30, 9.34, 9.35 e 9.40. Sono invece approvati gli emendamenti 9.9, 9.10, 9.16, 9.19, 9.29, 9.36, 9.100, 9.37, 9.0.1, come riformulato, 9.0.2, 9.0.3, come riformulato e 9.0.4 (aggiuntivo di un articolo 1-bis al disegno di legge di conversione).

Si passa all'articolo 10.

Dopo che il senatore CASTELLI ha illustrato l'emendamento 10.13, sono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.12, 10.13 (che il senatore Castelli si riserva di trasformare in ordine del giorno), 10.15, 10.17, 10.19, 10.20 e 10.22. Sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 10.9 e 10.11.

Il relatore CARPINELLI illustra l'emendamento 10.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.16 e 10.18 (al quale aggiunge la firma il senatore BORNACIN). È favorevole agli emendamenti 10.10, 10.14 e 10.21. Il sottosegretario SORIERO si conforma al parere del relatore.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.16 e 10.18, mentre sono approvati gli emendamenti 10.100, 10.6, 10.10, 10.14, 10.21.

Si passa all'articolo 11.

Viene preliminarmente posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.1 del relatore soppressivo dell'articolo (identico all'11.2). Restano preclusi gli emendamenti 11.3 e 11.4, mentre l'emendamento 11.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa all'articolo 12.

Interviene il sottosegretario SORIERO, il quale manifesta l'avviso del Governo favorevole alla soppressione dei commi 1 e 4 dell'articolo in questione e al mantenimento dei commi 2 e 3.

Il relatore CARPINELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.4 e 12.5 e presenta un emendamento 12.5-*bis* soppressivo del comma 4. Ritira infine l'emendamento 12.3.

Sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.4 e 12.5 ed approvati il 12.2 e il 12.5-*bis*. Resta precluso l'emendamento 12.6.

Si passa all'articolo 13.

Posti ai voti, sono approvati, con il parere favorevole del sottosegretario SORIERO, gli emendamenti 13.1 e 13.2 del relatore.

Il senatore LAURO riformula l'emendamento 13.0.1, sopprimendo il comma 1 dello stesso. L'emendamento in questione, così riformulato, contrari il RELATORE e il sottosegretario SORIERO, è posto ai voti e respinto.

Il senatore GERMANÀ illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 2983 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»;

visto che in detto decreto viene dimenticato il Sud ed in particolare le isole;

considerato che il Sud è quella parte del Paese che soffre delle più alte percentuali di disoccupazione e che, ai fini di uno sviluppo economico, è stato da sempre penalizzato dalle carenti comunicazioni, in particolare quelle ferroviarie;

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica di sviluppo dei trasporti ed a prendere tutte le iniziative per la realizzazione ed il completamento dei raddoppi ferroviari, previsti a suo tempo dai piani pluriennali delle Ferrovie e non completati, delle linee Messina-Palermo, Messina-Catania e Napoli-Sorrento»

0/2983/1/8

GERMANÀ

Su tale documento il relatore CARPINELLI esprime parere favorevole e il sottosegretario SORIERO si dichiara disponibile ad accoglierlo.

L'ordine del giorno viene quindi approvato dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore CASTELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi che:

gli impianti di scivola adibiti al trasporto di persone hanno la durata complessiva di anni trenta;

esistono impianti che, per mancanza di neve o per altre ragioni, hanno funzionato per periodi effettivamente inferiori;

alcuni di essi, di proprietà pubblica, sono di fondamentale importanza per le attività turistiche e l'economia di alcuni comuni di montagna

impegna il Governo:

a emanare disposizioni affinché:

1) gli organi tecnici preposti alla sorveglianza degli impianti e rilascio del benessere per il funzionamento valutino l'effettiva vita degli impianti in relazione agli anni di reale esercizio.

2) nel caso di positiva verifica tecnica rilascino parere positivo al funzionamento per periodi prefissati».

0/2983/2/8

CASTELLI

Su tale documento il relatore CARPINELLI esprime parere favorevole ed il sottosegretario SORIERO si dichiara disponibile ad accoglierlo.

L'ordine del giorno in questione, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, nonchè con richiesta di assorbimento del disegno di legge n. 1638, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2983**

al testo del decreto-legge

**Art. 2.**

*Alla fine del comma 1, previa soppressione delle parole: «fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta» aggiungere le seguenti:*

In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

*a)* le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Le stesse imbarcheranno almeno 1 allievo ufficiale di coperta e 1 allievo ufficiale di macchina;

*b)* le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno 1 allievo ufficiale di macchina e 1 allievo ufficiale di coperta;

*c)* le navi iscritte al registro di cui al comma 1 acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui al precedente punto *b)*. Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo;

*d)* le navi di cui ai punti *b)* e *c)* dovranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria con personale italiano assunto con contratto di formazione lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, da personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina, il nostromo o marinaio, l'elettricista, l'allievo ufficiale di coperta, l'allievo ufficiale di macchina e il capo commissario per le navi passeggeri» previa sostituzione della congiunzione: «ed» con una virgola.*

**2.8**

Cò

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che possono essere di uno stato membro dell'Unione europea purchè in possesso dei prescritti titoli professionali».*

**2.9**

LAURO, TERRACINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:

*a)* le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;

*b)* le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali;

*c)* le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto *b)*. Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

**2.10**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali;

c) le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

**2.11**

PELELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 potranno avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) le navi iscritte al registro di cui all'articolo 1 provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 14 del codice della navigazione, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo fra le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1, provenienti da registri esteri e già locate a scafo armate ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con almeno sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità esservi obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta ed il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali ovvero sottufficiali;

c) le navi iscritte al Registro di cui al comma 1, acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, saranno armate con i criteri cui al precedente punto b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al comma 1 del presente articolo».

**2.12**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di tutelare l'occupazione dei marittimi italiani, l'equipaggio delle navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 deve comunque prevedere un impiego minimo di cittadini italiani o comunitari secondo la seguente tabella:

fino a 3,000 tonnellate:

Capitano;  
Direttore di macchina;  
Un terzo della bassa forza.

Da 3,000 a 6,000 tonnellate:

Capitano;  
Direttore di macchina;  
1 Ufficiale;  
1 Allievo ufficiale;  
un terzo della bassa forza.

Da 6,000 a 12,000 tonnellate:

Capitano;  
Direttore di macchina;  
3 Ufficiali;  
1 Allievo ufficiale;  
un terzo della bassa forza.

**2.13**

DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.14**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1,».*

**2.15**

LAURO

*Al comma 2, sostituire le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» con le seguenti: «l'autorità marittima nega».*

**2.16**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» con le seguenti: «l'autorità marittima nega».*

**2.17**

Cò

*Al comma 2, sopprimere le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» e sostituirle con le seguenti: «l'autorità marittima nega».*

**2.18**

FIRRARELLO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri dell'equipaggio di nazionalità non comunitaria devono essere ingaggiati secondo le disposizioni di cui alla legge 135 del 4 aprile 1997».*

**2.19**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «amministrazione italiana» aggiungere le parole: «o da altro Stato facente parte dell'Unione europea, ovvero», e sostituire le parole: «o di» con la preposizione: «da».*

**2.20**

Cò

*Al comma 2, aggiungere alla fine del comma le parole: «In ogni caso i componenti l'equipaggio di nazionalità non comunitaria devono essere ingaggiati secondo le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.*

**2.21**

Cò

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. I componenti dell'equipaggio delle navi iscritte al Registro internazionale devono essere in possesso dei certificati emessi dall'amministrazione di uno Stato contraente la Convenzione internazionale degli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tale amministrazione riconosciuti o autorizzati».*

**2.22**

DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio del mercato del lavoro di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria, sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione fra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

**2.0.1**

PELELLA

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 1.*

**3.2**

LAURO

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «dei singoli stati membri».*

**3.3**

LAURO

*Sopprimere il comma 2.*

**3.4**

LAURO, TERRACINI

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Il trattamento normativo e retributivo dei marittimi che non sono italiani o comunitari e si trovano su navi iscritte nel Registro internazionale è determinato sulla base dell'ordinamento italiano secondo la disciplina al riguardo rilevante stabilita nei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni sindacali. La relativa disciplina dovrà essere determinata tenendo conto delle diverse condizioni concrete dal costo della vita e delle famiglie di tali marittimi nel loro ordinamento di appartenenza rispetto ai lavoratori italiani e comunitari. Essa dovrà comunque prevedere il rispetto di condizioni economiche, salariali e assicurative coerenti con i valori minimi garantiti dalla Costituzione italiana a favore di tutti i lavoratori e con i vincoli normativi esistenti in virtù di norme internazionali. Resta salva la facoltà delle parti del contratto individuale di lavoro marittimo di dirogare alla legge italiana a favore dell'ordinamento dello Stato di cui il lavoratore risiede o di cui ha la cittadinanza o di altro ordinamento dotato di collegamenti più stretti con esso, qualora l'ordinamento in tal modo scelto preveda una disciplina del trattamento economico, salariale e assicurativo del lavoratore marittimo più favorevole a quest'ultimo».

**3.5**

Cò

*Al comma 2, sostituire le parole: del Paese del quale il marittimo ha la cittadinanza» con le seguenti: «del Paese ove il rapporto di lavoro è regolarmente eseguito».*

**3.6**

Cò

*Sopprimere il comma 3.*

**3.7**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 3.*

**3.8**

LAURO, TERRACINI

*Alla fine del comma 3, aggiungere le parole: «In ogni caso le condizioni assicurative minime dovranno rispettare le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1977, n. 135».*

3.9

Cò

**Art. 4.**

*Sopprimere articolo.*

4.1

CASTELLI

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. Il pagamento dell'imposta commisurata al tonnellaggio della nave iscritta nel Registro come da tabella di cui al comma 2 fa venir meno l'obbligo del pagamento di ogni altra imposta anche locale in relazione al carattere internazionale dell'esercizio di tali navi.

2. L'imposta di cui al comma 1 viene così determinata:

*a)* una quota fissa di lire 2.500.000;

*b)* una quota variabile in funzione delle seguenti classi di tonnellaggio:

	<i>(lire)</i>
0 – 250 TSN (tonnellate stazza netta).....	1.200 x TSN
250 TSN – 20.000 TSN (tonnellate stazza netta).....	600 x TSN
20.000 TSN e oltre.....	350 x TSN.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere pagata all'inizio di ogni periodo di dodici mesi.

4. Per l'iscrizione della nave nel Registro devono essere pagate le seguenti tariffe:

*a)* una tariffa fissa di lire 3.000.000;

*b)* una tariffa variabile in relazione alle seguenti classi di TSN:

	<i>(lire)</i>
0 – 250 TSN.....	300.000
250 – 2.500 TSN.....	1.350 x TSN
2.800 – 10.000 TSN.....	1.125 x TSN
10.000 – 20.000 TSN.....	900 x TSN
20.000 – 30.000 TSN.....	750 x TSN
30.000 – 40.000 TSN.....	600 x TSN

40.000 – 50.000 TSN.....	450 x TSN
50.000 – 60.000 TSN.....	300 x TSN
60.000 oltre.....	150 x TSN.

L'eventuale relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1».

4.2

LAURO

*Sopprimere il comma 1.*

4.3

Cò

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del percipiente le retribuzioni corriposte al personale di bordo imbarcato sulle navi di cui al comma precedente non residente nel territorio dello Stato o in altro Stato della UE.

1-ter. Ai fini del comma precedente, non si considera residente nel territorio dello Stato il soggetto che permanga per la maggior parte del periodo d'imposta a bordo delle navi di cui al comma 1».

4.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del percipiente le retribuzioni corriposte al personale di bordo imbarcato sulle navi di cui al comma precedente non residente nel territorio dello Stato o in altro Stato della UE.

1-ter. Ai fini del comma precedente, non si considera residente nel territorio dello Stato il soggetto che permanga per la maggior parte del periodo d'imposta a bordo delle navi di cui al comma 1».

4.5

TERRACINI, LAURO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12».

4.6

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura del 20 per cento a formare il reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1».

**4.7**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 2, sostituire le seguenti parole: «50 per cento» e «65 per cento» rispettivamente con le seguenti: «30 per cento» e «50 per cento».*

**4.8**

LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Relativamente alle navi di cui al comma precedente e loro dotazioni:

1) la facoltà di cui al secondo periodo, terzo comma dell'articolo 67 del Tuir è esercitabile nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei successivi. La stessa è estesa, nei medesimi termini, all'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti;

2) non si applica la disposizione di cui al secondo periodo, quarto comma dell'articolo 67 del Tuir;

3) il limite di deducibilità previsto dal settimo comma dell'articolo 67 del Tuir è elevato nella misura del 20 per cento;

4) la misura dell'accantonamento a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di cui all'articolo 73 del Tuir è elevata al 15 per cento.

*2-ter.* Le plusvalenze relative alle navi iscritte nel Registro internazionale e loro dotazioni concorrono alla formazione del reddito per l'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale fissata nel comma 2. Tuttavia, tale ammontare non concorre a formare il reddito se e nella misura in cui sia accantonato in apposita riserva e sia reinvestito in beni ammortizzabili (navi e infrastrutture per l'esercizio della navigazione) entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo. L'ammontare non reinvestito entro il termine stabilito concorre alla formazione del reddito nel periodo stesso.

*2-quater.* Su richiesta del contribuente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del Tuir e all'articolo 4, comma 2, del presente decreto-legge, il reddito di impresa di cui al capo VI del titolo I dello stes-

so Tuir, derivante dalle navi iscritte nel Registro internazionale può essere determinato in misura forfettaria e calcolato in 5 dollari per tonnellata di stazza netta, con la riduzione del 30 per cento per le navi di età inferiore a dodici anni. L'opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito e ha effetto per il periodo d'imposta corrente alla data di esercizio dell'opzione stessa e per i due periodi d'imposta successivi. L'opzione per il regime forfettario è valida fino a revoca, fermo restando l'obbligo triennale dello stesso. I soggetti che esercitano in via esclusiva attività produttive di reddito derivanti dalle navi iscritte nel Registro internazionale che si avvalgono del regime di determinazione del reddito di cui al presente comma sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di determinazione forfettaria del reddito di cui al presente comma, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

*2-quinquies.* Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente comma rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma».

#### 4.9

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Relativamente alle navi di cui al comma precedente e loro dotazioni:

la facoltà di cui al secondo periodo, terzo comma dell'articolo 67 del Tuir è esercitabile nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei successivi. La stessa è estesa, nei medesimi termini, all'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti; non si applica la disposizione di cui al secondo periodo, quarto comma dell'articolo 67 del Tuir; il limite di deducibilità previsto dal settimo comma dell'articolo 67 del Tuir è elevato nella misura del 20 per cento; la misura dell'accantonamento a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di cui all'articolo 73 del Tuir è elevata al 15 per cento.

*2-ter.* Le plusvalenze relative alle navi iscritte nel Registro internazionale e loro dotazioni concorrono alla formazione del reddito per l'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale fissata nel primo comma. Tuttavia, tale ammontare non concorre a formare il reddito se e nella misura in cui sia accantonato in apposita riserva e sia reinvestito in beni ammortizzabili (navi e infrastrutture per l'esercizio della navigazione) entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di rea-

lizzo. L'ammontare non reinvestito entro il termine stabilito concorre alla formazione del reddito nel periodo stesso.

2-*quater*. Il valore della produzione derivante dall'attività delle navi di cui al comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive».

**4.10**

TERRACINI, LAURO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Regime di determinazione forfettario del reddito delle navi iscritte nel registro internazionale)*

1. Su richiesta del contribuente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del Tuir e all'articolo 10 della presente legge, il reddito di impresa di cui al capo VI del titolo I dello stesso Tuir, derivante dalle navi iscritte nel Registro internazionale può essere determinato in misura forfettaria e calcolato in 5 dollari per tonnellata di stazza netta, con la riduzione del 30 per cento per le navi di età inferiore a dodici anni.

2. L'opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito e ha effetto per il periodo d'imposta corrente alla data di esercizio dell'opzione stessa e per i due periodi d'imposta successivi. L'opzione per il regime forfettario è valida fino a revoca, fermo restando l'obbligo triennale dello stesso.

3. I soggetti che esercitano in via esclusiva attività produttive di reddito di cui al comma 1 che si avvalgono del regime di determinazione del reddito di cui al presente articolo sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il valore della produzione derivante dall'attività delle navi di cui al comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Gli utili derivanti dall'attività il cui reddito è determinato forfettariamente ai sensi del comma 1, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del Tuir.

6. Rastano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di determinazione forfettaria del reddito di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

**4.0.1**

TERRACINI, LAURO

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1** LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 1.*

**5.2** LAURO, TERRACINI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «alle disposizioni generali, ai regolamenti».*

**5.3** LAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alle disposizioni generali».*

**5.4** LAURO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ai regolamenti».*

**5.5** LAURO

*Al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».*

**5.6** IL RELATORE

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge».*

**5.7** LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 2.*

**5.8** LAURO

*Al comma 3, dopo le parole: «fatti commessi a bordo delle navi» inserire la seguente: «passeggeri» e conseguentemente sopprimere le parole: «adibite a crociere».*

**5.9**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 3, dopo le parole: «adibite crociere» aggiungere le seguenti: «compresi i traghetti da passeggeri in viaggi internazionali brevi».*

**5.10**

Cò

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le province nel cui comprensorio si trovano i laghi di Como, Garda, Maggiore ed Iseo, stipulano accordi di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di istruire case da gioco a bordo dei battelli che svolgono crociere nei suddetti laghi. Ai fatti commessi a bordo dei battelli lacuali adibiti a crociere durante il periodo di navigazione non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del TULPS».

**5.11**

CASTELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «ad un quarto» aggiungere le seguenti: «per gli autobus».

**5.12**

FIRRARELLO

## **Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - 1. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, delle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuali all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'incremento di retribuzione previsto nei contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico dello Stato - previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente - ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del fondo gestione istituiti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione».

**6.1**

LAURO

*Al comma 1, dopo le parole: «imprese armatrici» inserire le seguenti: «e le imprese dedite alla pesca oltre gli stretti e alla pesca mediterranea».*

**6.2**

LAURO

*Alla fine del comma 3, aggiungere le parole: «la retribuzione dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel registro internazionale è equiparata, quanto al regime di trattamento fiscale, alla retribuzione del lavoratore italiano all'estero».*

**6.3**

Cò

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A seguito dei processi previsti dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, in relazione ai posti disponibili e con priorità per gli addetti che già vi prestano servizio, il personale del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali può transitare nei ruoli degli enti pubblici cui afferisce l'attività di escavazione nonchè del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

3-ter. Per le esigenze del settore marittimo, compreso il servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali ristrutturato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione, definisce, con le organizzazioni sindacali, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla razionale distribuzione del personale nei diversi profili professionali nell'ambito di ciascuna qualifica di appartenenza, degli uffici, dei nuclei e dei cantieri dell'amministrazione a seguito della definizione delle piante organiche, determinate a seguito del processo di ristrutturazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

**6.4**

VEDOVATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli allievi ufficiali imbarcati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 si applicano oltre ai benefici previsti dal presente articolo, quelli previsti dalla legge n. 343 del 1996».

**6.5**

Cò

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I benefici fiscali sono concessi alle società armatoriali le cui navi sono iscritte nel registro internazionale a condizione:

a) che si tratti di navi battenti bandiera straniera al momento dell'entrata in vigore della presenta legge;

b) che le società armatoriali contemporaneamente all'iscrizione nel registro internazionale trasferiscono nel territorio italiano la sede giuridica e operativa».

**6.6**

Cò

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annui, si provvede utilizzando le disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41».

**6.0.1**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

LAURO, TERRACINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dal seguente: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni professionali della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione».

**7.2**

Cò

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 123 del codice della navigazione con il seguente:

“1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni professionali della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione”».

**7.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

“Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione”.

1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

1-quater. Il comma 1, dell'articolo 152 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

“1. Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione, della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati, e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Articolo 156 - (*Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione*). – 1. Il proprietario che intende alineare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario, deve farne dichiarazione all'Ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'Ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'Autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'Amministrazione, ed all'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fidejussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15, della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto

nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità».

1-*sexies*. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Articolo 157 - (*Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro*). –

1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'Ufficio che riceve la denuncia o in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave“.

1-*septies*. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Articolo 159 - (*Proprietà di stranieri per quote superiori ai 18 carati*). – 1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), venga a superare i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma».

1-*octies*. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Articolo 1184 - (*Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e dalla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile*). – 1. Chiunque aliena la nave o l'eromobile o iscrive la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758, o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759”.

1-*nonies*. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: “e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale”. Il comma 3, il comma 6 ed il comma 8, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992 sono abrogati».

**7.4**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 224. - (*Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo*) – 1. Il Servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica, è riservato, nei termini di cui al Regolamento CEE n. 3577/92, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge”».

**7.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge» indi sostituire le parole: «sono riservati» con le seguenti: «è riservato».*

**7.5**

IL RELATORE

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I membri dell'equipaggio di nazionalità non comunitaria devono essere ingaggiati secondo le disposizioni di cui alla legge n. 135 del 4 aprile 1977».*

**7.6**

FIRRARELLO

*Sopprimere il comma 3.*

7.7

CASTELLI

*Al comma 3, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione richiamato.*

7.8

CÒ

*Al comma 3, capoverso 3 richiamato, sostituire la parole: «della metà» con: «dei due terzi».*

7.9

GAMBINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 256; "Regolamento concernente il servizio di riscontro e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali" è così modificata:

d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti degli articoli 107 e 120 del TULD».

7.10

VEDOVATO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

“1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione professionale della gente di mare, nonché il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio del mercato del lavoro di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Mini-

stero del tesoro, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria, sono svolte da un funzionario di livello VII e VII, designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione frai funzionari dello stesso Ministero e un rappresentante degli istituti nautici nominato dal Ministro della pubblica istruzione sentiti i presidi degli istituti nautici. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

**7.0.1**

Cò

## **Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.1**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 1.*

**8.2**

LAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel caso in cui», fino alla fine del comma.*

**8.3**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 2.*

**8.4**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**8.5**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 2.*

**8.6**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.7**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.8**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1996» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 1998».*

**8.9**

CAMERINI, CAMBER

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «nonchè il personale di fiducia», fino alla fine del comma.*

**8.10**

CASTELLI

*Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il personale in esubero potrà accedere al prepensionamento se non sussiste alcuna possibilità di inserimento nelle varie imprese concessionarie di aree e banchine. Per il passaggio del personale alle imprese concessionarie valgono le condizioni di migliore favore. La differenza tra quanto l'impresa dovrebbe sostenere assumendo nuovo personale e il costo di quello di provenienza dell'autorità portuale sarà dedotto dal canone di concessione. La verifica di eventuali esuberi e la possibilità di inserimento degli stessi nelle imprese terminaliste dovrà avvenire entro il 30 giugno 1998 con atto amministrativo del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

**8.11**

Cò

*Sopprimere il comma 4.*

**8.12**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 4.*

**8.13**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «alla INPDAP» con le seguenti: «all'INPDAP».*

**8.14**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le autorità portuali che fruiranno per il proprio personale della concessione del ricorso al pensionamento anticipato non potranno avvalersi di professionalità esterne a tempo indeterminato o per consulenze, a meno che ne venga accertata e certificata l'esigenza da apposita commissione paritetica tra l'amministrazione ed il sindacato di categoria».

**8.15**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 5.*

**8.16**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 5.*

**8.17**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 6.*

**8.18**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 6.*

**8.19**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 7.*

**8.20**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 7.*

**8.21**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 3» con le parole: «ai commi 3 e 5» ed aggiungere, in fine, le parole: «nonchè le disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

**8.22**

IL RELATORE

*Al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 3» con le parole: «ai commi 3 e 5» ed aggiungere, in fine, le parole: «nonchè le disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

**8.23**

VEDOVATO

*Sopprimere il comma 8.*

**8.24**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 9.*

**8.25**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 9.*

**8.26**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro» con le seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

**8.27**

IL RELATORE

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori delle compagnie portuali e gruppi portuali trasformate in impresa è concesso il riscatto dei periodi di “occasionalato” o comunque di “vuoti contributivi” relativi al periodo lavorativo di iscritti nei registri. Tale riscatto – esercitato dal lavoratore su apposita domanda all'INPS – avviene senza oneri per lo Stato».*

**8.28**

VEDOVATO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori delle compagnie portuali e gruppi portuali trasformati in impresa è concesso il riscatto dei periodi di “occasionalato” o comunque di “vuoti contributivi” relativi al periodo lavorativo di iscritti nei registri. Tale riscatto, esercitato dal lavoratore su apposita domanda all’INPS, avviene senza oneri per lo Stato».*

**8.29** CÒ

*Sopprimere il comma 10.*

**8.30** CASTELLI

*Sopprimere il comma 10.*

**8.31** LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 11.*

**8.32** CASTELLI, SARTO

*Sopprimere il comma 11.*

**8.33** LAURO, TERRACINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All’articolo 6, comma 1 della legge n. 84 del 1994 dopo la parola: «Genova» *inserire:* «Gioia Tauro».

**8.34** IL RELATORE

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell’articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto».

**8.35** VEDOVATO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente: “1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II”;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge”;

c) il comma 4, dell'articolo 6, è sostituito dal seguente: “4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti”;

d) il comma 6, dell'articolo 6, è sostituito dal seguente: “6. Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire, ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche”;

e) la lettera b), del comma 3, dell'articolo 7, è abrogata;

f) all'articolo 8, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: “n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale”;

g) la lettera c), del comma 3, dell'articolo 9, è sostituita dalla seguente: “c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione”;

h) al comma 3, dell'articolo 9, sono aggiunte le seguenti lettere: “n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione; n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6”;

i) al comma 1, dell'articolo 14, dopo le parole: “e promozione” sono aggiunte le seguenti: “nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione”.

2. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 669, del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 dopo le parole: "politica comunitaria" sono aggiunte le seguenti: "le autorità portuali".

3. Il comma 214, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non si applica agli accreditamenti di somme a favore delle autorità portuali».

**8.0.1**

IL RELATORE

## **Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

TERRACINI

*Sopprimere il comma 1.*

**9.2**

LAURO

*Al comma 1, sostituire le parole: «inidoneità al lavoro portuale» con le parole: «i casi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), previsti dall'abrogato articolo 156 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione»; quindi sostituire le parole: «al 31 dicembre 1996» con le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

**9.3**

VEDOVATO

*Al comma 1, dopo le parole: «e fino al 31 dicembre 1996» aggiungere il seguente periodo: «compreso l'adeguamento di cui all'articolo 2120 del codice civile sulla quota di trattamento di fine servizio».*

**9.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per il riconoscimento delle indennità contrattuali già erogate ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale nel periodo summenzionato, per tutte le compagnie o gruppi portuali con eguale criterio».*

**9.5**

Cò

*Sopprimere il comma 2.*

**9.6**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1200 unità» con le seguenti: «1000 unità».*

**9.7**

LAURO

*Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: «detto beneficio» fino a: «è prorogato fino al 30 giugno 1998».*

**9.8**

LAURO

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti della Autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998».*

**9.9**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».*

**9.10**

IL RELATORE

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994» inserire le seguenti: «non divenute concessionarie di aree e di banchine ex articolo 18 primo comma della medesima legge che presentino esuberi e non abbiano effettuato assunzioni nel corso dell'anno 1997, pena la decadenza dal diritto».*

**9.11**

CÒ

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1984, n. 84, ed»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; sono estesi fino al 30 giugno 1998 anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, qualora ricorrano i presupposti di crisi o ristrutturazione aziendale, ferme restando, per quanto attiene le procedure, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

**9.12**

IL RELATORE

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo è tenuto, dopo la scadenza del beneficio di cui sopra, a definire un provvedimento che stabilisca la copertura economica a carico della merce per le giornate di non lavorato in favore di tutte quelle ex CLP che, per il perdurare degli esuberi di personale e per le carenze dei traffici, non riescono a coprire 26 giornate lavorative».*

**9.13**

Cò

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il mantenimento dell'occupazione nei porti, le imprese autorizzate ex articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 dovranno coprire le esigenze di fruizione di manodopera durante i picchi di lavoro, tramite il soggetto che per legge sarà legittimato per tale fornitura. Tenuto conto della scadenza dei vari contratti applicati nei porti, viene fissato il termine del 1° gennaio 1999 affinché le parti sociali convengano un unico contratto d'area per le maestranze che operano in ambito portuale su tutto il territorio nazionale. Tale contratto diverrà lo strumento di riferimento per il trattamento del personale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, delle aziende fornitrici di servizi accessori al ciclo delle operazioni portuali e per i soggetti individuati come fornitori di manodopera per la copertura dei picchi di lavoro».

**9.14**

Cò

*Sopprimere il comma 3.*

**9.15**

LAURO, TERRACINI

*All'articolo 9, comma 4, dopo le parole: «previste in bilancio» aggiungere le seguenti: «delle compagnie e gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova» e dopo le parole: «alla gestione della compagnia» sostituire la parola: «medesime» con le seguenti: «e gruppi medesimi».*

**9.16**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «A tal fine nonchè per ottenere la riduzione dei costi della gestione amministrativa, sono ammessi al pensionamento anticipato i dipendenti della compagnia portuale di Venezia trasformata ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, che abbiano proposto contenzioso giudiziale ed abbiano presentato domanda e maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, entro il 31 dicembre 1995».*

**9.17**

Cò

*Al comma 4, sostituire le parole: «agli articoli 16, 18 e» con le parole: «all'articolo 21» e alla fine del periodo aggiungere le parole: «nonchè le spese sostenute per la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali e gli oneri derivanti dalla incorporazione imposta dalla legge n. 84 del 1994 delle società costituite dai soci delle compagnie e gruppi portuali».*

**9.18**

VEDOVATO

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e successive modificazioni».*

**9.19**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» aggiungere le seguenti: «che, con apposito decreto, determina, altresì, le spese di funzionamento della Commissione medesima e le indennità per i membri».*

**9.20**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al termine del processo di ristrutturazione, il personale degli uffici, dei nuclei e dei cantieri, che dovesse risultare eccedentario resta in carica alla amministrazione di appartenenza per essere collocato in altri settori della pubblica amministrazione. Il Ministro dei trasporti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può prevedere incentivi economici, sino ad un importo massimo corrispondente al trattamento di un biennio lordo, ai dipendenti che intendono costituirsi in società o società cooperative, per l'espletamento dei servizi di escavazione e dei cantieri, nonchè di definire convenzioni con le stesse, con le autorità portuali e le regioni, per l'uso dei mezzi e dei cantieri del Servizio escavazione porti».

**9.21**

VEDOVATO

*Al comma 6, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:*

«Entro il 30 aprile 1998 devono essere eseguiti gli escavi nel porto di Napoli e nei porti delle isole del golfo».

**9.22**

LAURO

*Al comma 6, nel secondo periodo sopprimere le parole: «da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri» e aggiungere le seguenti parole: «Ai fini della ristrutturazione di detto servizio, il Governo è delegato, sentite le Organizzazioni sindacali, ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo istitutivo di una agenzia nazionale avente le caratteristiche di un Ente pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture e il personale del Servizio escavazione porti di cui al regio decreto 27 febbraio 1927 e della Direzione generale della difesa del mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979 del 1982».*

**9.23**

Cò

*Al comma 6, dopo le parole: «l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «cessione in affitto o in comodato d'uso».*

**9.24**

VEDOVATO

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:*

«Ai fini della ristrutturazione di detto servizio il Governo è delegato, di concerto con le organizzazioni sindacali, ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono il transito del Servizio escavazione porti alle Regioni con accorpamento di competenze, strutture, personale di cui al regio decreto 27 febbraio 1927 e relativi fondi. Alle stesse Regioni sarà destinata quota parte delle risorse finanziarie previste nel seguente comma, in aggiunta all'entrate derivate dai servizi svolti e finalizzate alla realizzazione delle nuove strutture regionali del servizio».

**9.25**

MURINEDDU, PELELLA, BARRILE

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il personale che risulterà in esubero, a seguito della ristrutturazione, sarà ricollocato in ambito territoriale presso altre pubbliche amministrazioni tenuto conto anche delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori».*

**9.26**

Cò

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per la prosecuzione del programma di acquisto, adeguamento, ammodernamento dei mezzi effossori e dei cantieri della Costituenda agenzia nazionale lo stanziamento finanziario di cui al comma 6 del presente articolo, viene prorogato per il triennio 1998-2000 anche mediante il concorso dell'utilizzo delle entrate derivanti dai servizi nel medesimo tempo svolti dall'agenzia nazionale».

**9.27**

Cò

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A seguito dei processi previsti dal comma precedente, sulla base della definizione della nuova dotazione organica, il personale del Servizio escavazione porti che risulterà in esubero sarà ricollocato in ambito territoriale, nel ruolo di altri enti pubblici cui afferisce l'attività di escavazione, prevenzione e difesa delle coste dal rischio ambientale nonché presso altre pubbliche amministrazioni. A riguardo si dovrà tenere conto delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori e dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in tema di processi di mobilità e previa l'attivazione di specifici strumenti di riqualificazione ed aggiornamento».

**9.28**

MURINEDDU, PELELLA, BARRILE

*Al comma 7, dopo le parole: «norme sulla contabilità generale dello Stato» aggiungere i seguenti: «il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391 è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 suindicato, sono innalzati a lire 10.000.000, il limite di spesa previsto al comma 3, del citato articolo 8, è aumentato a lire 150.000.000».*

**9.29**

IL RELATORE

*Al comma 7 dopo le parole: «norme sulla contabilità generale dello Stato» aggiungere le seguenti: «tale comma ha validità sino alla costituzione della Agenzia nazionale di cui al comma 6 del seguente articolo».*

**9.30**

Cò

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale norma ha validità sino all'emanazione del decreto legislativo che regoli il transito del SEP alle regioni».*

**9.31**

MURINEDDÙ, PELELLA, BARRILE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con la legge 23 dicembre 1996, n. 647, dopo le parole "per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione" aggiungere: "anche ai fini delle modalità di esecuzione in relazione alle esigenze operative dei porti, nonché alla formazione e riqualificazione del personale addetto al servizio medesimo"».

**9.32**

IL RELATORE

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sulla base delle definizioni della nuova dotazione organica della nuova Agenzia Nazionale, il personale che risulterà in esubero sarà ricollocato in ambito territoriale presso altre pubbliche amministrazioni tenuto conto anche delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori e delle vigenti disposizioni normative contrattuali in tema di processi di mobilità e previa l'attivazione di specifici strumenti di riqualificazione e aggiornamento, nonché mediante l'adozione di specifiche incentivazioni a favore del personale coinvolto in tali processi di mobilità in applicazione del protocollo d'intesa sul lavoro pubblico sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 marzo 1997».

**9.33**

Cò

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'agenzia nazionale è delegata entro tre mesi dalla sua costituzione d'intesa con l'Aran, a stipulare con le OO.SS. un contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale che tenga conto della specificità del servizio da espletarsi. Sino alla prima applicazione di detto nuovo regime contrattuale, il personale continua ad essere assoggettato al vigente CCNL comparto Ministeri».

**9.34**

Cò

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'Aran entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Agenzia nazionale, definisce con le organizzazioni sindacali procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, anche con proiezione verticale, al fine di conseguire una più idonea e razionale distribuzione del personale nei diversi profili professionali, sulla base della nuova dotazione organica».

**9.35**

Cò

*Al comma 8, sostituire le parole: «restando prorogato» con le seguenti: «restando prorogata».*

**9.36**

IL RELATORE

*Al comma 8, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» aggiungere il seguente periodo: «restando confermate le modalità di cui all'articolo 4, del decreto-legge 22 gennaio 1980, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58».*

**9.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono depennate le parole "a decorrere dall'anno 1998".

10-ter. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella minore tra la misura calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa"».

**9.37**

IL RELATORE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "in attività di *transhipment* di traffico internazionale," sono soppresse».

**9.38**

IL RELATORE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. In relazione agli studi sul corridoio ferroviario V della rete comunitaria transeuropea Trieste-Budapest-Kiev ed agli studi sul sistema infrastrutturale ferroviario Slovenia-Triveneto, è assegnato all'Autorità portuale di trieste un contributo di lire 500.000.000 finalizzati a studi e progettazione per ottimizzare l'innesto dello strategico terminale marittimo ferroviario del porto di trieste, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**9.39**

CAMBER

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato».

**9.40**

CASTELLI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Informazione dei servizi marittimi)*

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del Settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998 e 1997-1999, compresi il VTS - Sistema di controllo del traffico marittimo, nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e sil Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa».

**9.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-...**

*(Osservatorio del mercato dellavoro marittimo)*

1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del registro internazionale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, proponendo al Ministro dei trasporti e della nevigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio del mercato del lavoro di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

## 9.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-...

*(Disposizioni particolari)*

1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, viene fissata nella misura dello 0.05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, rimborsa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annui.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare emovimenti ufficiali di Genova e di Napoli, sono inquadrare nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre

1997, n. 457, che provvede a riversare annualmente l'importo alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole "gli enti parchi nazionali" sono aggiunte le seguenti: "le autorità portuali di cui all'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».

### 9.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-...**

*(Delega al Governo in materia di sicurezza dellavoro nel settore portuale e marittimo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione a tutela dei lavoratori, compresa la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni in coerenza con le indicazioni e linea guida fissate dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

- e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
- f) fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
- g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
- h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonchè del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;
- i) prevedere criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;
- l) attivare, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, un Osservatorio per il lavoro marittimo e portuale, composto da rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo i principi di rappresentanza tripartita, per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e adibiti alla pesca e nell'ambito portuale, e per l'effettuazione di verifiche periodiche sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- m) prevedere che il Ministero dei trasporti e della navigazione provveda all'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative;
- n) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno analoghi a quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire milioni duecento sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno applicate tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime.

o) individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dal presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

#### 9.0.4

Cò

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-...

1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo, con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio del mercato del lavoro di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria, sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VI o VII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione fra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale, è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

**9.0.5**

FIRRARELLO

### **Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

LAURO, TERRACINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato spa contributi decennali pari a lire 32,5 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999 per la realizzazione ed il completamento dei raddoppi ferroviari previsti a suo tempo dai piani pluriennali delle Ferrovie e non completati e, in particolare per le linee Bologna-Verona, Caserta-Foggia, Andora-San Lorenzo della linea Genoa-Ventimiglia, della Messina-Palermo, della Messina-Catania e della Napoli-Sorrento»

**10.2**

LAURO, GERMANÀ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «completa realizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «il completamento dei progetti ferroviari a suo tempo previsti dai piani pluriennali in armonia con il piano nazionale dei trasporti che abbiano subito ritardi e rinvii. Il 60 per cento dei contributi di cui al presente comma è riservato ai progetti ferroviari in corso di realizzazione nel Mezzogiorno e nelle isole».*

**10.3**

LAURO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la completa realizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «il miglioramento delle linee ferroviarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia».*

**10.4**

LAURO

*Al comma 1, sostituire le parola: «Genova» con la seguente: «Napoli».*

**10.5**

LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

**10.6**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998».

**10.100**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**10.7**

LAURO

*Al comma 2, dopo le parole: «del 60 per cento» aggiungere le altre: «ai contributi di cui al presente comma accedono anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**10.8**

LAURO

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di gara andranno ad esclusivo beneficio dei soggetti committenti».*

**10.9**

GAMBINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei trasporti rapidi e di massa le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalle seguenti: "tranvie"».

**10.10**

SARTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus"».

**10.11**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus,"».

**10.12**

LAURO, TERRACINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli impianti di scivola adibiti al trasporto pubblico di persone hanno una durata tecnica complessiva di trenta anni. Tale periodo è riferito all'attività effettivamente svolta. Un ingegnere regolarmente iscritto all'albo certifica, tramite perizia giurata, l'efficienza dell'impianto e i periodi nei quali lo stesso è rimasto chiuso per motivi contingenti estranei alla gestione tecnica».

**10.13**

CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il primo periodo del comma 4, articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente: "I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati, o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati».

**10.14**

VEDOVATO, FALOMI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**10.15**

LAURO

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Il Ministero dei trasporti può affidare incarichi di studio e consulenza per l'elaborazione del piano generale trasporti, ed allo scopo è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

4. Il Ministero dei trasporti si avvale del nucleo di valutazione del Ministero del tesoro e bilancio per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato».

**10.16**

VEGAS, LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 3.*

**10.17**

LAURO, TERRACINI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare con proprio decreto, sentite le Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in ordine ai profili professionali, incarichi di studio e di consulenza per l'elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione di una Conferenza sui trasporti e la mobilità, per la realizzazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle occorrenti risorse in sede comunitaria e nel settore privato».

**10.18**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 4.*

**10.19**

LAURO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997».*

**10.20**

LAURO

*Sopprimere il comma 5.*

**10.21**

LAURO

*Sopprimere il comma 6.*

**10.22**

LAURO

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

**11.2**

LAURO

*Sopprimere il comma 1.*

**11.3**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 2.*

**11.4**

LAURO, TERRACINI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Alle aziende di trasporti pubblico locale che utilizzano veicoli alimentati a gas propano liquido (GPL) in grado di ridurre le emissioni nell'atmosfera di scarichi inquinanti, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'accisa gravante su tale combustibile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 5 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1998, e di 2 miliardi per l'anno 1999 e 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzandolo accantonamento al Ministero dei trasporti e della navigazione».

**11.0.1**

GAMBINI

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

LAURO

*Sopprimere il comma 1.*

**12.2**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare corrispondente alla maggiore detrazione operata non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e non ha influenza sul rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

**12.3**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**12.4**

LAURO, TERRACINI

*Sopprimere il comma 3.*

**12.5**

LAURO, TERRACINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «175 miliardi» con: «256 miliardi».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la restante parte di lire 81 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».*

**12.6**

CASTELLI

### **Art. 13.**

*Al comma 1, dopo le parole: «fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica» e, dopo le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro» inserire le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica».*

**13.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro» con le seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

**13.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Il primo periodo dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 122 del 1989 è sostituito dal seguente:

“4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati, o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.

2. All'articolo 17, comma 90, lettera *a*) della legge n. 127 del 1997, aggiungere il seguente periodo: "I parcheggi di cui al presente comma, ove non siano stati redatti i piani urbani del traffico, potranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente».

**13.0.1**

LAURO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**141ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PREDÀ formula alcune osservazioni in merito all'articolo 41 relativo alle organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo e si riserva alcuni ulteriori approfondimenti in merito all'articolo 54 relativo ai controlli sulle D.O.P. , introdotti dalla Camera dei Deputati. In relazione alla prima disposizione citata, fa rilevare che il testo fa riferimento, al comma 5, ai produttori ortofrutticoli, mentre più opportunamente occorrerebbe riferirsi alle organizzazioni dei produttori; inoltre osserva che la disposizione non fa alcun riferimento alle associazioni delle organizzazioni dei produttori (A.O.P.), il che può avere la grave conseguenza di impedire a queste ultime - laddove già costituite e proficuamente operanti - di continuare la loro attività; è invece opportuno, a suo avviso, assimilare le A.O.P. alle associazioni dei produttori.

Preannuncia pertanto la presentazione, nella sede parlamentare competente, di proposte emendative in tal senso oppure, qualora non vi sia spazio per apportare modifiche al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, la presentazione di alcuni ordini del giorno. Invita comun-

que il relatore a tenere conto, nella redazione del parere, delle questioni evidenziate, ribadendo l'esigenza di una revisione complessiva della normativa sulle associazioni dei produttori.

Il PRESIDENTE ricorda, ai fini della redazione del parere, che occorre fare riferimento alle parti modificate dalla Camera dei Deputati, facendo confluire presso la 1ª Commissione le eventuali proposte emendative.

Il relatore BETTAMIO ricorda il termine per la presentazione degli emendamenti davanti all'Assemblea.

Il senatore MINARDO osserva preliminarmente che la legge comunitaria 1995-1997, all'esame, pone dei rimedi ai ritardi che sono stati registrati nei confronti dell'Unione Europea, verso la quale il Paese è stato più volte inadempiente. Con riferimento ai profili più strettamente di competenza della Commissione agricoltura, si sofferma preliminarmente su quanto previsto dall'articolo 41 in materia di organizzazione dei produttori e sui termini e i criteri previsti dalla disposizione. Con riferimento all'articolo 49, ritiene invece opportuno prevedere una più adeguata formulazione del comma 3, che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento. Prende quindi in esame tutti i profili e le implicazioni delle disposizioni sull'articolo 53, relativo all'etichettatura del miele, sottolineando l'esigenza di ottenere la I.G.P. per il miele italiano; ritiene inoltre opportuna una più ampia attenzione verso le implicazioni dell'articolo 54 in materia di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli ed alimentari, alla luce anche della considerazione che il Decreto Ministeriale adottato presenta una formulazione in parte diversa rispetto alla disposizione citata. Dichiara comunque di condividere in linea di massima l'impostazione del relatore.

Il senatore PIATTI si sofferma in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 53 relativo alla etichettatura del miele, esprimendosi a favore di una formulazione che consenta adeguata protezione ai produttori italiani e ricorda le numerose sollecitazioni pervenute in tal senso in relazione alla denominazione del miele: ritiene pertanto opportuno il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione su una ulteriore questione rilevante e oggetto di una ferma presa di posizione delle organizzazioni professionali agricole siciliane in relazione al ricorso ad alcuni prodotti fitofarmaci in agricoltura biologica. Specifica al riguardo che la questione è stata oggetto di una specifica proposta emendativa aggiuntiva di un articolo dopo l'articolo 25 (emendamento 25.01 di iniziativa del Presidente della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento) ove si disciplinava una serie di prodotti di estrazione naturale, che non sono registrati abitualmente pur essendo di uso comune in agricoltura. Nel far rilevare che, in carenza di tale specifica disciplina, c'è il rischio che tutte le somme già erogate alle aziende in re-

lazione alle provvidenze comunitarie per l'agricoltura biologica potrebbero essere chieste in restituzione, ponendo così a repentaglio un intero settore produttivo, il Presidente informa che tale emendamento, pur accolto dalla 13ª Commissione, non è stato poi approvato dall'altro ramo del Parlamento. Nell'invitare il relatore a tenere conto di tale importante problema nella stesura del parere, precisa che va comunque risolto anche il problema di quale possa essere la migliore collocazione normativa, all'interno del testo dell' A.S. 1780-B, di una proposta emendativa, valutando se sussistano, sul piano strettamente regolamentare, spazi effettivi per la presentazione di un emendamento in tal senso.

Il senatore CUSIMANO conviene sulla estrema rilevanza della questione da ultimo sollevata dal Presidente e fa rilevare che la sede per inserire eventuali proposte emendative in tal senso potrebbe essere identificata nell'articolo 49, che è stato oggetto di modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE, nel riservarsi di approfondire la questione sollevata dal presidente Scivoletto e dal senatore Cusimano ai fini della replica nella prossima seduta, preannuncia che la inserirà nella redazione del parere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(278) CUSIMANO ed altri.** – *Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

**(1633) FUSILLO e BEDIN.** – *Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

**(2274) Nuovo ordinamento dei consorzi agrari**

**(2630) LA LOGGIA ed altri.** – *Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore con riferimento al disegno di legge n. 2274, ha ritirato gli emendamenti 5.21, 5.22, e 5.0.1 ed ha ulteriormente riformulato l'emendamento 7.16. Avverte altresì che gli emendamenti 4.4, 5.13, 5.10, 5.15 e 5.19 sono stati riformulati. Pertanto, gli emendamenti 5.19 (nuovo testo), 5.13 (nuovo testo), 5.10 (nuovo testo), 5.15 (nuovo testo) e 7.16 (nuovissimo testo) sono stati trasmessi per il nuovo parere alla Commissione bilancio, alla quale, su espressa richiesta del presentatore, sen. Preda, egli ha altresì segnalato l'opportunità di un riesame del parere sull'emendamento 9.0.1; mentre gli emendamenti 4.4 (nuovo testo) e 6.0.1 sono stati inviati alla 1ª Commissione.

Il presidente Scivoletto avverte pertanto che il fascicolo di emendamenti n. 2, integrato alla luce di quanto testè annunciato, è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente informa che è pervenuto, da parte della 5ª Commissione permanente, un nuovo parere sugli emendamenti all'A.S. 2274, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 5.13 (nuovo testo), 5.15 (nuovo testo), 7.16 (nuovissimo testo) e 5.10 (nuovo testo) su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 9.0.1 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che per il funzionamento dell'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare siano utilizzate le strutture esistenti presso il Ministero senza oneri a carico dello Stato.».

Informa altresì che è pervenuto, da parte della 1ª Commissione, un parere non ostativo sugli emendamenti 4.4 (nuovo testo) e 6.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(2981) *Proroga di termini nel settore agricolo***

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale era iniziata nella precedente seduta.

Il senatore MINARDO osserva preliminarmente che il provvedimento si inserisce in una fase di grandi e giustificate proteste da parte del mondo agricolo nei confronti della compagine di governo e del MI-PA, ribadendo l'esigenza di dedicare il massimo dell'impegno e della dedizione verso un settore che è stato troppo a lungo penalizzato.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 in materia di denuncia dei pozzi, preannunciando la presentazione di un comma aggiuntivo volto a disciplinare, in alcuni casi, la semplice comunicazione; quanto poi all'articolo 5 preannuncia sin d'ora l'intento di inserire anche le aziende agricole della Sicilia fra quelle beneficiarie della proroga delle cambiali agrarie e, in particolare, ritiene opportuno sopprimere il comma 2 dello stesso articolo 5, di assai difficile e incerta applicazione, prorogando altresì l'efficacia della normativa di cui all'articolo 5 al 31 marzo 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore aveva già proposto l'allargamento alla Sicilia delle disposizioni di cui all'articolo 5; quanto al comma 2 del medesimo articolo, ricorda le diverse indicazioni pervenute dalle organizzazioni professionali agricole (che hanno fatto invece riferimento alla opportunità di sostituire tale criterio di identificazione con quello della produzione lorda vendibile).

Il senatore CUSIMANO dichiara sin d'ora di condividere l'ipotesi di soppressione del comma 2 citato.

Il senatore RECCIA osserva preliminarmente che l'articolo 3 fa giustizia di una lunga battaglia combattuta sul terreno della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti a carico degli agricoltori. Parlando quindi sul complesso del provvedimento, formula un giudizio di massima favorevole e conviene sull'ipotesi già ventilata di inserire anche le aziende agricole siciliane all'interno dell'articolo 5, prorogandone le disposizioni al 31 marzo 1998. Ritiene altresì meritevole di riflessione la disposizione di cui al comma 2 del citato articolo, facendo rilevare che non esistono nella realtà aziende a carattere solo monoculturale: svolte ulteriori considerazioni sul panorama offerto dalle aziende agricole in generale e sulla percentuale di quelle in grado di competere effettivamente sul mercato, si dichiara favorevole alla soppressione del comma 2 citato, che ritiene preferibile al riferimento alla produzione lorda vendibile. Si riserva la presentazione di emendamenti migliorativi in tal senso, auspicando un celere *iter*.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, intervenendo per un chiarimento sottolinea che, ove si acceda alla ipotesi di sopprimere il comma 2, va altresì modificata conseguentemente, al comma 1, la formulazione: «a prevalente indirizzo olivicolo», che potrebbe essere sostituita dall'altra: «a indirizzo olivicolo».

Il relatore BARRILE ritiene necessario un ulteriore approfondimento, in particolare delle questioni sollevate sull'articolo 5, ai fini della replica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E  
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

(A007 000, C09ª, 0064º) (R029 000, C09ª, 0023º)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 febbraio, già convocata alle ore 8,45, è integrato con l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3050, che verrà discusso congiuntamente agli altri disegni di legge, già iscritti all'ordine del giorno, in materia di commercializzazione ed identificazione dell'olio di oliva.

Il Presidente informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta di domani, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2274****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

2. La Federconsorzi è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata la cessione di azienda o di ramo di azienda.

4. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari risultano titolari, ai sensi degli specifici decreti emanati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei Conti, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, fino a concorrenza dell'importo massimo di lire 1.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, parzialmente utilizzando, per un importo non superiore a lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento

relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.*

**1.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I consorzi agrari sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolati dalle disposizioni della presente legge.».

**1.4**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, prima riga, sostituire la parola: «sono» con le altre: «mantengono senza soluzione di continuità la figura giuridica di...».*

**1.2**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative a responsabilità limitata» fino alla fine del comma con le altre: «società a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli del codice civile e dalle disposizioni della presente legge, nonchè, in caso di cooperative, dalle leggi speciali in materia di società cooperative».*

**1.5**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «degli articoli 2514 e seguenti del codice civile» inserire le seguenti: «ovvero sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.».*

**1.6**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

## **Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.4**

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Al comma 2 aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Possono altresì svolgere funzioni di assuntoria per conto dell'organismo nazionale, incaricato degli interventi di mercato in base ai regolamenti comunitari in materia».*

**2.3**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Denominazione)*

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge.

2. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti, a motivato giudizio della regione o della provincia autonoma interessata, lo stato patrimoniale e la situazione economica migliori.

3. Il registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni è soppresso».

**3.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «che può essere provinciale o interprovinciale» con le seguenti: «che deve essere almeno provinciale».*

**3.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «che può essere provinciale o interprovinciale» con le seguenti: «che può essere provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale».*

**3.7**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, dopo le parole: «che può essere» inserire le seguenti: «regionale o interregionale.».*

**3.1**

COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «provinciale o interprovinciale» inserire le seguenti: «regionale o interregionale.».*

**3.12**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «provinciale o interprovinciale» inserire le seguenti: «regionale o interregionale.».*

**3.16**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative.....» sino alla fine del comma, con le seguenti: «società di cui al comma 1 dell'articolo 1, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.».*

**3.14**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative» sino alla fine del comma, con le seguenti: «società di cui al comma 1 dell'articolo 1, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.».*

**3.17**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «iscritte nel registro prefettizio», fino alla fine del comma.*

**3.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5».*

**3.8**PREDÀ, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Sopprimere il comma 2.*

**3.9** PREDÀ, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Sopprimere il comma 2.*

**3.11** IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**3.13-bis** CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 2, premettere alle parole: «In caso di pluralità» le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6».*

**3.2** COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «prevale quella presentata per prima» sino alla fine del comma, con le seguenti: «il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario.».*

**3.15** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole da: «presentata per prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti disposizioni sulla cooperazione, presenti, a motivato giudizio della regione o della provincia autonoma interessata, lo stato patrimoniale e la situazione economica migliori.».*

**3.6** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «che sia in regola» fino alla fine del comma, con le seguenti: «purchè in regola rispetto alle vigenti disposizioni in materia di cooperazione».*

**3.5** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.4-bis**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Soci)*

1. Possono essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche, le società di qualsiasi tipo, le associazioni che esercitano o svolgono un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile a qualsiasi titolo, ovvero un'attività connessa a quelle agricole, prevalentemente nel territorio provinciale o interprovinciale di riferimento operativo del singolo consorzio.

2. Fermo restando, per quanto riguarda i consorzi a base cooperativa quanto disposto in tema di diritto di voto dalle leggi in materia, nessun socio può possedere azioni o quote in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale. In caso di superamento di questa soglia, non si può procedere alla iscrizione a libro soci per le azioni o quote eccedenti.

3. Sono nulle le clausole statuarie di gradimento ovvero comunque limitative della circolazione delle azioni o delle quote».

**3.0.1**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Vigilanza)*

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile sono assunti dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero per le politiche agricole.».

**4.4** (Nuovo testo)

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sui consorzi agrari viene esercitata dalle regioni; per i consorzi che svolgono attività in più regioni essa è affidata alla regione nella quale ha sede legale il consorzio agrario.

2. Le modalità e i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo gli indirizzi della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

**4.5** CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ,  
MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «delle risorse agricole, alimentari e forestali» fino alla fine del comma con le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale e dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «il Comitato permanente...», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».*

**4.2** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «d'intesa con...», fino alla fine del comma.*

**4.1** ANTOLINI, BIANCO

**Art. 5.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**5.19** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**5.24**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Sopprimere il comma 2.*

**5.27**

MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Federconsorzi, a conclusione delle operazioni di concordato preventivo, viene sciolta e posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile».

**5.3**

COSTA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«... I consorzi agrari possono riunirsi, a livello nazionale, nella Società dei consorzi agrari italiani, di seguito denominata «Società», costituita in cooperativa a responsabilità limitata, per il coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

... La Società è promossa a cura del consorzio o dei consorzi agrari interessati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in mancanza la Società è promossa dal Ministro per le politiche agricole.

... L'assemblea dei soci adotta lo statuto della Società che è trasmesso, per l'approvazione, al Ministro per le politiche agricole.

... Le funzioni già riconosciute dall'ordinamento alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono attribuite alla Società di cui al comma 1».

**5.11**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Sopprimere il comma 3.*

**5.12**

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«4. L'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione o in regione confinante».

**5.2**

COSTA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «Entro diciotto mesi» fino alle parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» con le seguenti: «L'autorità amministrativa che vigila sulle liquidazioni revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, entro trenta giorni dall'accertamento della insussistenza di dolo nella sentenza di omologazione del concordato preventivo della Federconsorzi, salvo che nel frattempo sia stata presentata al Ministero domanda per l'autorizzazione ad inoltrare istanza al Tribunale per concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

**5.9**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi.».*

**5.25**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro dodici mesi.».*

**5.28**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «sei».*

**5.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'autorità amministrativa», fino alle parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», con le seguenti: «l'autorità amministrativa che vigila sulle liquidazioni revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa solo dopo che sia stato autorizzato un concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sia stata data ad esso regolare attuazione.».*

**5.16**

MINARDO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio», con le seguenti: «può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio».*

**5.26**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentata ed».*

**5.5**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «o sia stata autorizzata», sino alla fine del periodo con le seguenti: «o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione che risultino in bonis da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**5.20**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 5.*

**5.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole dall'inizio del comma fino alle parole: «di cui al comma 4,» con le parole: «Per le operazioni di ristrutturazione che».*

**5.13** (Nuovo testo) PREDÀ, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in deroga ai ricorsi alla integrazione straordinaria già usufruiti».*

**5.17**

MINARDO

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le altre: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, nei limiti della spesa prevista dal successivo articolo 9, comma 1».*

**5.10** (Nuovo testo)

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «indipendentemente dai periodi...» fino alla fine del comma con le seguenti: «purchè non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria».*

**5.8**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «indipendentemente dai» con le seguenti: «in misura inversamente proporzionale ai».*

**5.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... In caso di cessioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile e il consorzio che ha acquisito l'azienda o il ramo d'azienda può richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria con i criteri di cui al comma 5».

**5.14**

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... L'intervento della cassa integrazione guadagni è altresì previsto anche per il personale dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa in deroga ai periodi già usufruiti e per un periodo non inferiore a 2 anni».

**5.1**

COSTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Gli atti comportanti trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in attuazione delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse e da imposte».

**5.18**

MINARDO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative sull'occupazione, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

... Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.».

**5.15** (Nuovo testo)

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO

## **Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Sopprimere l'articolo.*

**6.13**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di beni immobili e di vendita», con le seguenti: «di beni immobili o di vendita.».*

**6.14**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «beni mobili», inserire le altre: «, di cessione di azienda o di ramo di azienda».*

**6.8** PREDÀ, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «costituiti nella regione», inserire le altre: «o in regione confinante».*

**6.5** CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «che risultino in bonis da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**6.10** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**6.4** CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**6.15** MAGNALBÒ

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cooperative agricole», inserire le seguenti: «che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli».*

**6.16** MAGNALBÒ

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «operanti», inserire le seguenti: «nella provincia e successivamente»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «semprechè che risultino in bonis da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**6.11** IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nella regione», con le seguenti: «nella provincia».*

**6.17** MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 2.*

**6.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in liquidazione coatta amministrativa».*

**6.1**

COSTA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in liquidazione coatta amministrativa».*

**6.6**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 3, sostituire la parola: «in», con le seguenti: «soggetto a».*

**6.12**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «il complesso dei beni», inserire le altre: «o la cessione di azienda».*

**6.9**

PREDA, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Tutti gli atti che comportino trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse e da imposte e gli oneri dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà».

**6.7**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. I consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza, al ripristino dell'esercizio stesso a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.».

**6.0.1**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi sono titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

**7.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse dello Stato» inserire le seguenti: «non compresi fra quelli regolati ai sensi del comma 4 del presente articolo».*

**7.20**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «attualmente» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**7.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al saldo».*

**7.22**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al saldo».*

**7.26**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1998».*

**7.23**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «mediante assegnazione ai consorzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato, di durata non superiore ai dieci anni, da parte del Ministero del tesoro per l'ammontare determinato, seguendo i medesimi criteri a suo tempo stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e convalidati dalla Corte dei conti in sede di approvazione dei rendiconti relativi al periodo anteriore al 31 gennaio 1982».*

**7.10**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, sostituire dalle parole: «mediante assegnazione» alle parole: «ammontare determinato.» con le altre: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato di durata non superiore ai sette anni da parte del Ministro del tesoro per l'ammontare determinato, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e convalidati dalla Corte dei conti in sede di approvazione dei rendiconti.».*

**7.12**

MINARDO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro».*

**7.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «per l'ammontare determinato» sino alla fine del comma.*

**7.15**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-49, 1954-55 e 1961-62».*

**7.24**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-49, 1954-55 e 1961-62».*

7.27

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

7.1

COSTA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

7.13

MINARDO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

7.21

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nominata con decreto degli stessi Ministri» con le seguenti: «i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».*

7.6

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «degli stessi Ministri» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

7.5

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, fino ad estinzione integrale del debito contratto e degli interessi maturati e regolarmente contabilizzati in bilancio dai consorzi agrari, titoli di stato negoziabili con rendimento corrente di durata non superiore a 7-10 anni.».

7.3

COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998 ed a lire 440 miliardi per il 1999» con le seguenti: «fino all'importo massimo di lire 1.166 miliardi e comunque in misura non superiore a lire 500 miliardi per il 1998, a lire 500 miliardi per il 1999 ed a lire 166 miliardi per il 2000».*

**7.16** (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «titoli di Stato le cui caratteristiche» fino alla fine del comma.*

**7.18**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 3.*

**7.2**

COSTA

*Sopprimere il comma 3.*

**7.8**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Sopprimere il comma 3.*

**7.25**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive che deriveranno ai consorzi agrari dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, saranno determinate al momento della scadenza dei titoli di Stato consegnati ai consorzi agrari ovvero della loro cessione a terzi».

**7.11**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1» con le seguenti: «a seguito della liquidazione degli importi di cui al comma 2».*

**7.19**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 4.*

**7.9**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive, che derivassero ai consorzi agrari dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, saranno determinate in base alla scadenza dei titoli di Stato consegnati ai consorzi e contabilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

**7.0.1**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.3**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Sopprimere l'articolo.*

**8.4**

CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».*

**8.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la collaborazione del» con l'altra: «il».*

**8.2**

ANTOLINI, BIANCO

**Art. 9.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'importo di 6 miliardi di lire», con le altre: «l'importo di 35 miliardi di lire», e sopprimere le parole: «nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999».*

**9.1**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'importo di 6 miliardi di lire» con le altre: «l'importo di 35 miliardi di lire» e sostituire le parole: «nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999», con le seguenti: «nell'importo massimo di lire 580 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999».*

**9.2**

MINARDO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale dell'economia agroalimentare)*

1. È istituito un Osservatorio Nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero per le politiche agricole con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento per le politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con successivo decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabilite le modalità per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio.».

**9.0.1**PREDÀ, PIATTI, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE,  
MURINEDDU

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**193ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

In apertura di seduta, il presidente SMURAGLIA comunica che, su richiesta di un Gruppo parlamentare, è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per la sanità sugli indirizzi e sulle iniziative del suo Dicastero riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia.**  
(R046 003, C11ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto al sottosegretario Viserta Costantini e ricorda che l'audizione odierna, che fa seguito a quella della sottosegretaria Gasparrini, si colloca nel quadro delle attività di monitoraggio degli indirizzi e delle iniziative assunte dai Ministeri competenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, secondo l'orientamento emerso al termine dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione su tale problematica.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, premesso che la sua esposizione sarà circoscritta ai profili riguardanti la competenza del Ministero della sanità sulla materia della prevenzione e della sicurezza del lavoro, si sofferma preliminarmente sullo stato delle iniziative per il completamento del sistema normativo basato sul decreto legislativo n. 626 del 1994.

Ricorda in proposito che sono stati emanati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, comma 5, lettera *o*), sulla predisposizione di un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; dell'articolo 4, comma 10, lettera *b*), che disciplina i casi in cui la visita del medico competente nelle piccole e medie aziende per una verifica degli ambienti di lavoro, debba avvenire una volta l'anno; dell'articolo 22, comma 7, che prevede un eventuale intervento del Ministro della sanità e del lavoro per definire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e dei datori di lavoro anche in relazione alla dimensione e alle tipologie delle imprese; e dell'articolo 23, comma 2, che fissa i casi in cui, in presenza di attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro, d'intesa con la ASL competente per territorio.

Inoltre, è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 27 dello stesso decreto legislativo n. 626, concernente l'istituzione dei comitati regionali di coordinamento, che saranno presieduti dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed a cui parteciperanno i rappresentanti di tutti i settori pubblici, che operano nell'ambito regionale, interessati al comparto della prevenzione e sicurezza del lavoro e quindi anche l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e gli Uffici periferici aeroportuali del Ministero della sanità.

Un lavoro molto complesso è previsto per la istituzione di cartelle sanitarie e registri per i dati dei lavoratori esposti ad agenti biologici e cancerogeni. Il citato decreto legislativo n. 626, nel Titolo VI, agli articoli 70 e 71, e nel Titolo VII, agli articoli 73 e 87, regola i flussi informativi deputati all'istituzione di registri individuali di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici, nonché la messa a punto di un registro nazionale dei tumori di origine professionale e di un registro nazionale dei casi di malattia e di decesso associati all'esposizione ad agenti biologici.

Poichè per la definizione dei modelli e delle modalità di tenuta di ogni registro è prevista l'emanazione di decreti attuativi, il Ministero della sanità, nei primi mesi del 1996, affidò all'ISPESL l'incarico di studiare e mettere a punto linee guida utili alla predisposizione di tali atti. L'Istituto ha elaborato appositi schemi progettuali, discussi in convegni nazionali ed internazionali, che hanno avuto l'assenso

dell'Ufficio legislativo del Ministero della sanità e sono stati inviati, per la valutazione di competenza, agli altri Ministeri concertanti.

Infine, l'articolo 15, del citato decreto legislativo n. 626, stabilisce che con decreto del Ministero della sanità, del lavoro, dell'industria e della funzione pubblica siano definite le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione: lo schema di tale provvedimento predisposto dal Ministero della sanità, è stato inviato per la concertazione agli altri Ministeri competenti.

Vi sono, indiscutibilmente, alcuni ritardi negli adempimenti che il decreto legislativo n. 626 pone a carico del Ministero della sanità. Peraltro, va ricordato che solo da alcuni mesi il Dipartimento di prevenzione ha assunto un minimo di operatività con la nomina del direttore generale. È pertanto prevedibile che prossimamente l'attività di completamento del sistema normativo in materia di sicurezza del lavoro procederà più speditamente. A tal fine, è in fase di costituzione un gruppo di lavoro permanente di esperti per l'esame e la valutazione degli aspetti di specifica rilevanza sanitaria nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro.

Un altro tema rilevante – prosegue il rappresentante del Governo – riguarda la verifica delle iniziative sviluppate per la regolamentazione della consulenza, per la predisposizione di moduli formativi adeguati e per la diffusione della informazione e della cultura della prevenzione.

Riguardo al primo punto, il sottosegretario fa presente che il consorzio recentemente costituito da alcune ASL e aziende ospedaliere dell'Emilia Romagna con il fine di stipulare contratti e convenzioni con le imprese dell'area per prestazioni di servizi di consulenza, prevenzione e sorveglianza sanitaria, è stato oggetto di una recente e importante pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale l'iniziativa operava una distorsione del mercato in quanto comportava un vantaggio ingiustificato per il consorzio ed un danno per gli altri operatori, derivante dal fatto che le ASL sono i titolari esclusivi delle funzioni di vigilanza. Lo stesso pronunciamento del Garante della concorrenza precisava che le attività di assistenza e consulenza «possono legittimamente essere svolte dalle Regioni e dagli altri enti istituzionali previsti dall'articolo 24». Tra questi enti vi è l'ISPESL, che sta procedendo alla messa a punto di un progetto in materia.

È indispensabile, comunque, predisporre il decreto previsto dall'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 626 per la disciplina dell'attività di consulenza. È questo un compito che spetta al Ministro del lavoro; il Ministro della sanità è uno dei Ministri concertanti.

L'ISPESL ha tentato di dare un indirizzo alle attività di consulenza contribuendo alla uniformità dell'intervento attraverso la formulazione di linee guida per la valutazione dei rischi che hanno interessato le piccole imprese, la pubblica amministrazione, gli istituti di ricerca e didattica, le strutture del Servizio sanitario nazionale e il comparto del terziario. Inoltre, l'Istituto è impegnato sulla formazione con iniziative che muovono in più direzioni: una prima proposta di intervento organico si è espressa nella formulazione di un progetto per lo svolgimento di atti-

vità di formazione e assistenza alla pubblica amministrazione, con l'individuazione delle necessità del settore e delle possibili soluzioni. Nello stesso tempo, sono in preparazione altri programmi, con indicazione delle voci tariffarie, per corsi di formazione che verranno organizzati a vantaggio di operatori pubblici e privati.

Per l'informazione e la diffusione della cultura della prevenzione sono state attivate numerose iniziative, in particolare dall'ISPESL: tra le più significative, vanno ricordate la predisposizione di opuscoli divulgativi e la pubblicazione di due riviste, «Prevenzione oggi» e «Fogli di informazione».

Attualmente l'Istituto partecipa alla settimana europea sulla sicurezza sul lavoro con una propria giornata dedicata alle tematiche di rilievo nell'ambito della medicina del lavoro. Ma l'iniziativa più importante riguarda la partecipazione dell'Istituto, come punto focale nazionale, ovvero come responsabile dello sviluppo della rete nazionale dei principali fornitori di informazione, all'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con sede a Bilbao e operativa dal 1997, il cui compito essenziale riguarda la raccolta, l'analisi e la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza del lavoro: l'intero sistema si configurerà come un formidabile strumento di informazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La piena operatività del *network* si avrà nel corso del 1998.

L'esigenza di un coordinamento tra i vari soggetti che si occupano di prevenzione è largamente avvertita. Alcune forme di coordinamento sono previste dalla stessa normativa, pur lacunosa in alcuni aspetti, e si tratta quindi di dare attuazione alle disposizioni in questione. L'esperienza di questi ultimi anni ha evidenziato esigenze nuove di coordinamento cui bisogna in qualche modo dare risposta. I tentativi finora attuati non hanno avuto un esito soddisfacente. Ad esempio, la proposta del Dipartimento della Funzione pubblica tendente ad istituire presso l'INAIL una specie di Conferenza dei servizi per l'assistenza informativa alle pubbliche amministrazioni nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro, coordinata dalla Conferenza Stato-regioni è rimasta alla fase di progettazione a causa di un esplicito disaccordo delle regioni e del Ministero della sanità. Si ricorda comunque che per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 626, che fissa i criteri per assicurare il coordinamento nazionale per l'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, il relativo provvedimento deve essere emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della sanità.

Un ultimo punto riguarda la funzionalità di organismi e figure della prevenzione. Il panorama che si presenta non è molto positivo, e le iniziative messe in campo per fronteggiare la situazione non sono sufficienti a colmare e superare lacune e limiti. Al riguardo, va ricordato in primo luogo che i rappresentanti del Ministero della sanità e dell'ISPESL partecipano alle riunioni della commissione consultiva permanente istituita ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 626, presso il Ministero del lavoro. Tale commissione si riunisce mensilmente ed esprime pareri non solo sugli schemi dei provvedimenti attuativi della

normativa di cui si sta trattando, ma anche su quesiti e questioni avanzati da organismi pubblici e privati: si tratta di un organismo pletorico e poco funzionale, che andrebbe ripensato rendendolo più snello ed efficiente.

Per quel che riguarda lo stato dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, un'indagine svolta alcuni mesi fa dal Ministero ha evidenziato una situazione per molti aspetti deficitaria, anche se attualmente in lento miglioramento. Recentemente è stata insediata, presso il Ministero della sanità, una commissione, che ha quasi completato i suoi lavori, con il compito di elaborare «linee guida» sui dipartimenti di prevenzione delle ASL, che includono una parte dedicata al settore della prevenzione e sicurezza del lavoro.

Per quanto attiene al numero dei professionisti forniti dei prescritti titoli per svolgere l'attività di medico competente, gli Istituti universitari di medicina del lavoro ritengono che tale numero si aggira sulle 7.000 unità su tutto il territorio nazionale e che sia sufficiente a coprire le richieste. Tuttavia vi sono altre categorie professionali, quali gli specialisti in igiene, che auspicano una modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 626, laddove indica i titoli che deve possedere il medico competente. Per migliorare la qualificazione del medico competente l'ISPESL si è attivato da tempo, con l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori del Servizio sanitario nazionale e in particolare dei Servizi di prevenzione e protezione delle ASL.

Con l'emanazione del decreto del Ministro della sanità n. 58 del 1997, predisposto dal dipartimento delle professioni sanitarie, è stato dato un profilo giuridico certo alla figura del tecnico della prevenzione ed è stato istituito uno specifico corso di diploma universitario. I professionisti che conseguiranno il relativo titolo di studio potranno essere utilizzati come responsabili del servizio di prevenzione nei vari luoghi di lavoro.

In conclusione, il rappresentante del Governo ricorda che nel Piano sanitario 1998-2000, in via di definizione, la promozione della salute e del benessere sui luoghi di lavoro è indicata tra gli obiettivi prioritari. Di particolare interesse risulta poi il metodo attraverso il quale viene sviluppato l'approccio volto a contrastare gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, con l'individuazione di obiettivi precisi e misurabili, e con la descrizione delle azioni da realizzare in modo circostanziato. Tra gli obiettivi generali del Piano vi è poi la riduzione del dieci per cento della frequenza degli incidenti sul lavoro e, in particolare, la riduzione della frequenza nei settori a maggior rischio e per gli infortuni più gravi.

A tale scopo il Piano indica una serie di strategie di intervento, alcune delle quali riprendono i contenuti di misure già proposte nel capitolo IX del documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico istituito tra le Commissioni lavoro della Camera e del Senato per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro. Vengono, però, indicati anche interventi aggiuntivi come la verifica della qualità e dell'efficacia delle azioni preventive attuate e la costruzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica orientati alla prevenzione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver espresso apprezzamento per l'analiticità dell'esposizione del sottosegretario Viserta Costantini, chiede quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministero della sanità, oltre che le regioni, a non associarsi all'iniziativa promossa dalla Funzione pubblica per un migliore coordinamento delle attività di prevenzione facenti capo alle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, appare auspicabile un rilancio dell'impegno per una maggiore integrazione degli sforzi condotti dalle varie amministrazioni nel comparto preventivo.

Il senatore MONTAGNINO chiede se sia stata effettuata una valutazione sistematica a cura del Ministero della sanità circa la diffusione sul territorio dei servizi di prevenzione presso le aziende-USL, nonché sul loro grado di efficienza e sul livello di professionalità del personale adibito.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, in risposta al quesito formulato dal senatore Battafarano circa le ragioni sottese alla mancata adesione delle regioni e del Ministero della sanità all'iniziativa di coordinamento promossa dalla Funzione pubblica, fa presente che le regioni hanno ravvisato nella scelta di impennare il coordinamento sull'INAIL una compressione della loro autonomia, mentre da parte del Ministero della sanità si è rilevata l'inopportunità di introdurre un nuovo livello di competenze in un contesto già caratterizzato dalla sovrapposizione di una pluralità di organismi. Resta peraltro aperto il confronto sulle modalità organizzative più idonee ad assicurare un miglior coordinamento degli interventi a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di spettanza delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Montagnino, fa presente che il Ministero della sanità ha già da tempo promosso una rilevazione su scala nazionale delle strutture effettivamente attivate presso le aziende-USL, del numero degli operatori impegnati nelle attività prevenzionali degli infortuni e delle malattie professionali, e delle risorse disponibili. Dai dati trasmessi dalle regioni emerge un quadro disomogeneo: se infatti talune regioni, come ad esempio la Toscana e la Lombardia, dispongono di strutture di livello adeguato, in buona parte del Mezzogiorno si riscontrano gravi carenze in termini di personale addetto, di risorse finanziarie e di *standard* organizzativi; in taluni casi appare inoltre giustificato il dubbio circa la stessa attivazione del servizio.

Anche nel Sud si sta tuttavia assistendo negli ultimi tempi ad un miglioramento della situazione; così, ad esempio, in Abruzzo si è in poco tempo triplicata la quota delle risorse destinate alle attività di prevenzione, e sono stati correlativamente poste in essere iniziative apprezzabili. È evidente comunque che molto resta ancora da fare e non a caso nel nuovo piano sanitario nazionale la tutela della salute sui luoghi di lavoro è collocata nel ristretto novero degli obiettivi a carattere prioritario.

Il senatore PELELLA osserva che in materia di sicurezza del lavoro le pubbliche amministrazioni denunciano limiti molto gravi, derivanti da una situazione di incuria che si è protratta per molti anni, e che chiama in causa diverse responsabilità, evidenziate anche in pronunce del Consiglio di Stato e della stessa Corte costituzionale. La necessaria responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali, nonché di altri settori dell'amministrazione, in questo campo è improcastinabile, e i ritardi non possono essere giustificati con un pretestuoso richiamo ai principi autonomistici.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato richiamata dal rappresentante del Governo, sottolinea che il decreto legislativo n. 626 dichiara incompatibili per il personale delle ASL lo svolgimento di attività di vigilanza e di consulenza, escludendo però l'informazione. Poichè anche nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza da parte di molti degli auditi è stato chiesto che l'attività di vigilanza non avesse una caratterizzazione meramente repressiva, un approfondimento sulla tematica delle incompatibilità non può limitarsi a rinviare ogni competenza in materia di consulenza all'ISPEL, ma dovrebbe valutare l'eventualità che compiti di vigilanza e di consulenza possano essere comunque svolti nell'ambito degli organismi deputati alla prevenzione.

Un secondo problema riguarda i medici competenti: anche se quest'anno sono stati incrementati i posti presso i corsi di specializzazione in medicina del lavoro, vi è tuttora una forte pressione da parte di alcune categorie per allargare l'ambito specialistico dei medici competenti, e da più parti si esprime il timore che il Ministro della sanità sia studiando la possibilità di estendere il numero delle specializzazioni con le quali è possibile assumere la qualifica di medico competente. Poichè in tal modo vi è il rischio di arrivare a un abbassamento del livello di competenza di questa figura professionale, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo su questo problema.

In molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, la normativa vigente in materia di prevenzione si interpreta nel senso di escludere che il personale laureato delle ASL possa assumere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con conseguenze di un certo rilievo anche sul versante penale. Da parte di alcune regioni si sostiene che tale esclusione è conseguenza di specifiche indicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministro della sanità, e anche su questo punto sarebbe opportuno avere dei chiarimenti dal Sottosegretario. Un ultimo quesito riguarda la posizione del Ministro della sanità circa la richiesta avanzata dai medici della pubblica sicurezza, che ritengono di avere i titoli per svolgere, nel proprio ambito, le funzioni di medico competente: se è giusto non estendere eccessivamente verso altre specializzazioni la figura del medico competente, sembra però opportuno non negare a chi lo chiede motivatamente gli opportuni riconoscimenti di professionalità.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, dopo aver preannunziato che su alcuni dei quesiti rivoltigli si riserva di rispondere con una no-

ta scritta dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti, ricorda che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato si è pronunciata nel senso dell'incompatibilità dello svolgimento di attività di consulenza non soltanto nei confronti dei singoli componenti di strutture istituzionalmente preposte alla vigilanza, ma anche di consorzi promossi dalle aziende-USL.

Sebbene tale pronuncia abbia formato oggetto di rilievi critici, in particolare ad opera della regione Emilia Romagna, la sua fondatezza sembra difficilmente controvertibile.

Peraltro, la stessa Autorità garante per la concorrenza e del mercato ha menzionato fra i soggetti abilitati a promuovere in forma consortile servizi di consulenza sulle materie della sicurezza e dell'igiene del lavoro anche le regioni. Inoltre, la preclusione rispetto alle attività consulenziali non dovrebbe comunque comportare un impedimento in ordine allo svolgimento di attività di informazione. Le regioni potranno presumibilmente in essere talune iniziative in tale ambito, mentre l'ISPESL ha già predisposto al riguardo un progetto ed intende cooperare con le regioni per l'erogazione di servizi di consulenza e assistenza.

Sulla problematica del medico competente, l'orientamento del Ministero della sanità è quello di ampliare la platea dei sanitari abilitati all'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, nel presupposto che il loro numero sia attualmente insufficiente. Il testo del relativo decreto ministeriale non è tuttavia ancora in fase di allestimento, e sarà in ogni caso salvaguardata l'esigenza di garantire livelli di professionalità adeguati alla delicatezza delle funzioni attribuite ai «medici competenti».

Il PRESIDENTE chiede quali siano le risorse umane delle quali può disporre il Dipartimento per la prevenzione istituito lo scorso anno presso il Ministero della sanità. Domanda inoltre se corrispondano al vero le informazioni secondo le quali, nel contesto della cosiddetta «riforma Bassanini», vi sia un orientamento a segmentare l'ISPESL in più parti, con evidenti ripercussioni sul funzionamento dei servizi di prevenzione.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI ricorda come, in vista dell'esercizio della delega all'uopo conferita dalla legge n. 59 del 1997, sia stata elaborata da un gruppo di lavoro insediato dal Ministro Bassanini una serie di proposte relative al settore sanitario, ispirate a criteri di semplificazione, razionalizzazione e accorpamento. In tale contesto, era stata avanzata l'ipotesi che l'ISPESL venisse a costituire una sezione dell'Istituto superiore di sanità. Il Ministero della sanità ha peraltro manifestato il suo dissenso rispetto a tale soluzione, nella considerazione che questa potesse risultare penalizzante per un istituto come l'ISPESL, il cui patrimonio di esperienza e professionalità non va disperso. Si è quindi aperto un dialogo con la Funzione pubblica al fine di pervenire a soluzioni legislative tali da assicurare l'auspicata riforma dell'ISPESL secondo criteri rispettosi delle sue peculiarità.

In merito al quesito relativo al Dipartimento per la prevenzione istituito presso il Ministero della sanità, fa presente che è già stato nominato il dirigente generale preposto a tale struttura; ad essa sono peraltro al momento adibite soltanto dieci unità, oltretutto impegnate anche su tematiche diverse da quelle della sicurezza del lavoro. È intenzione del Ministro provvedere al potenziamento del nuovo Dipartimento.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Viserta Costantini e dichiara conclusa la discussione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SMURAGLIA, relatore, rileva come talune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati diano adito a perplessità e riserve.

In particolare, non si comprende la ragione per la quale, alla stregua dell'articolo 1, comma 6, nell'emanazione delle disposizioni integrative e correttive della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494 del 1996, di recepimento della direttiva 92/57/Cee del Consiglio, andrebbe prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo ad una serie di categorie, come i dottori agronomi, i dottori forestali e i geologi, che non sembrano rivestire specifica qualificazione professionale.

Inoltre, non può in alcun modo condividersi la soppressione dell'inciso, introdotto al Senato mediante l'approvazione di un apposito emendamento, in base al quale la materia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro restava esclusa dalla delega conferita al Governo per l'emanazione di testi unici compilativi. Il mantenimento di tale inciso appare infatti essenziale, non potendosi immaginare un efficace riordino di una normativa tanto complessa come quella che concerne la tutela della salute sui luoghi di lavoro, frutto della sovrapposizione di interventi normativi che hanno attraversato vari decenni, attraverso il ricorso a testi unici di mera compilazione.

In tale prospettiva, era stata manifestato al Senato l'orientamento di attribuire al Governo una delega a sè stante, in vista dell'elaborazione di un testo unico capace di assicurare un'incisiva razionalizzazione della normativa. In tale contesto, la Commissione lavoro del Senato ha da tempo avviato l'esame di due disegni di legge recanti delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, restando ovviamente inteso che il Governo potrà concorrere alla discussione anche con un testo di propria iniziativa.

Va del resto considerato come già l'articolo 24 della legge di riforma sanitaria del 1978 contemplasse una delega al Governo

per l'emanazione di un testo unico non di mera compilazione, delega poi non esercitata.

Ricorda poi come, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1780 da parte del Senato in prima lettura, il Governo si fosse espresso in senso favorevole all'emendamento che ebbe a sancire l'esclusione della materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dall'ambito per il quale il Governo veniva incaricato di procedere all'emanazione di testi unici compilativi, mentre sulla soppressione dello stesso inciso da parte dell'altro ramo del Parlamento l'Esecutivo si è rimesso all'Assemblea.

In tali condizioni, ove l'inciso a suo tempo introdotto dal Senato non fosse ripristinato, risulterebbe vanificato il lavoro già svolto dalla Commissione, il che pregiudicherebbe sostanzialmente la possibilità di un efficace intervento di riordino della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della normativa in esame che hanno formato oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati, va fatta menzione della soppressione dall'elenco delle direttive da attuare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria della direttiva 93/54/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Si tratta di una scelta senz'altro opportuna, data la complessiva riflessione sulle tematiche dell'orario di lavoro che com'è noto è in corso in questi mesi. Infine, per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 16, suscita perplessità la scelta di riprodurre in termini invariati il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 257 del 1992, anche nella parte in cui fa riferimento all'utilizzo di amianto nei luoghi di lavoro. Tale formulazione potrebbe infatti dare adito ad equivoci e difficoltà applicative, tenuto conto che già da anni vige il divieto assoluto dell'utilizzo di amianto nei processi produttivi.

Per le ragioni esposte, preannunzia il suo orientamento a proporre che la Commissione esprima sul disegno di legge all'esame parere in parte contrario ed in parte favorevole con osservazioni.

Il senatore PELELLA dichiara di condividere i rilievi formulati dal Presidente circa la scelta prevalsa alla Camera dei deputati di conferire delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro avente carattere meramente compilativo.

Per quanto riguarda i limiti di concentrazione dell'amianto, appare opportuno assicurare la necessaria coerenza fra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 257 del 1992, come riformulati dal comma 2 dell'articolo 16 del disegno di legge. In ogni caso, la soluzione prevalsa al riguardo presso l'altro ramo del Parlamento rischia di far insorgere dubbi sul piano interpretativo nel senso dell'applicabilità dei nuovi limiti con effetto retroattivo in relazione al contenzioso legale promosso nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dai lavoratori che sono stati in passato esposti alle fibre di amianto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**149<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi**

**(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve scambio di informazioni tra il senatore RIZZI ed il presidente relatore GIOVANELLI circa la stima complessiva dei danni (per il primo essa non emerge dal testo, mentre il secondo rinvia ai dati contenuti in relazione tecnica ed alla norma dell'articolo 15 sul termine cronologico per il loro accertamento definitivo), si apre la discussione generale.

Il senatore RONCONI giudica ambiziose le finalità del decreto-legge in titolo, che intende dare risposta ad un'esigenza di ricostruzione particolarmente complessa, in quanto riferita a nuclei abitativi dispersi sul territorio, architettonicamente peculiari ed a forte rischio di esodo delle popolazioni; la lunghezza dei tempi previsti per le procedure (che impedisce un concreto inizio della ricostruzione prima di un anno) può essere ovviata solo votando un emendamento di dimezzamento dei termini posti dal decreto.

Posto che la previsione dell'articolo 4 sulle parti comuni degli edifici appare applicabile solo ad alcune aree (come Foligno e Tolentino, visto che nella generalità dei casi si versa in strutture abitative monofamiliari), l'ammontare del contributo è pari al costo strutturale e degli elementi architettonici esterni; un'idonea considerazione degli elementi divisorii interni, però, non può prescindere dagli impianti elettrici, di riscaldamento ed idrici. L'articolo 5, poi, non prevede una contribuzione per il danno indiretto, nè facilitazioni per localizzazioni produttive in aree già colpite dalla disoccupazione; i ritardi che le soprintendenze per i beni ambientali hanno dimostrato dopo il terremoto in Valnerina andrebbero prevenuti in quest'occasione, prevedendo strumenti sollecitatori soprattutto per il recupero del patrimonio immobiliare.

Le difficoltà varie della strada statale n. 77, della Via Flaminia, del Traforo del Cornello e quelle ferroviarie della linea Orte-Falconara andrebbero superate mediante un'idonea considerazione in sede di articolo 13; si dovrebbe anche considerare l'opportunità di conferire direttamente ai militari di leva l'opzione del servizio civile o dell'avvicinamento, per ovviare ai ritardi che i vertici delle Forze armate stanno frapponendo all'applicazione delle ordinanze emanate in proposito. Agevolazioni dovrebbero essere poi previste per le dotazioni di personale dei comuni con meno di 10.000 abitanti, nonchè per i dipendenti ferroviari e postali che fanno richiesta di avvicinamento. Anche i benefici conferiti alle aziende di trasporto pubblico si dovrebbero accompagnare ad un'idonea considerazione dei disagi sostenuti dall'utenza; tra quella rappresentata da categorie di pendolari, emerge la categoria degli insegnanti del fondovalle: essi meriterebbero un raddoppio del punteggio ai fini della loro amministrazione, per il senso del dovere dimostrato inerpicandosi ogni giorno ferialmente su vie di comunicazione dissestate al fine di portare la cultura ai discendenti delle comunità montane isolate.

I comuni dovrebbero poter assegnare sia i progetti che i lavori mediante rapporto fiduciario, ma i limiti posti dall'articolo 14 potrebbero risultare inadatti a ricomprendere le aziende locali: il conseguente rischio di subappalti andrebbe a discapito della trasparenza amministrativa, laddove sarebbe invece auspicabile un rafforzamento dei controlli anche investendo e valorizzando il ruolo dei Consigli comunali; d'altro canto, le norme sulla vigilanza dell'articolo 16 andrebbero rafforzate nel senso di imporre un più efficace rispetto delle previsioni antisismiche, che – come dimostra il caso di Sellano – sono state disattese in passato.

Rivendica infine ai parlamentari un diritto di proporre emendamenti – aventi conseguenze sulla copertura finanziaria – che non può essere compresso con considerazioni che non appaiono valere per il Governo: l'articolo 15 del decreto-legge, infatti, costituisce un caso evidente di copertura parziale ed insufficiente, rispetto alle necessità assai più ampie delle aree terremotate.

Il senatore SEMENZATO ricorda che il testo in esame nasce da un lungo *iter* di consultazione con gli enti locali e le comunità interessate dal sisma dell'autunno scorso: si tratta di misure altamente innovative,

essendo riferite a progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente; inoltre, le procedure consentono agli organi centrali e periferici di operare perchè il patrimonio edilizio e monumentale sia salvaguardato da futuri rischi sismici.

Va garantito un miglior collegamento con le opere conseguenti alla preparazione del Giubileo del 2000: il consolidamento di talune chiese, conseguente dal presente decreto-legge, ha spesso tempi più lunghi della sistemazione degli arredi e della manutenzione disposta in virtù del loro inserimento nei percorsi giubilari, per cui andrebbe previsto un ovvio criterio di priorità cronologica nonchè un raccordo tra i due tipi di lavori e di imprese appaltatrici.

Il caso di Massa Martana dovrebbe consigliare un'adeguata considerazione degli aspetti di dissesto idrogeologico riscontrati da tempo sul territorio; l'utilizzazione per progettazioni regionali (turistiche e non) dei beni demaniali andrebbe agevolata, così come andrebbe prevenuto il rischio di svuotamento dei centri storici conseguente al prolungarsi dei lavori di ricostruzione. Un limitato lavoro emendativo, volto a corrispondere alle menzionate esigenze, è comunque il presupposto per un celere *iter* che consenta alle popolazioni di disporre il prima possibile del quadro di riferimento legislativo certo per l'inizio dei lavori di ricostruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **150ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi**

**(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene il senatore RESCAGLIO il quale, espresso apprezzamento nei confronti dell'operato del sottosegretario Barberi, rileva come per la prima volta non si siano verificati i ritardi e le incongruenze che solitamente hanno accompagnato le calamità naturali, ma anzi sono stati individuati con rapidità ambiti puntuali di intervento e predisposte in tempi altrettanto brevi le risorse necessarie utilizzando tutte le forze disponibili, compreso il volontariato e nel suo ambito le diocesi.

In relazione al contenuto degli articoli 3 e 8, prospetta poi l'opportunità di organizzare nel futuro in alcuni dei centri colpiti dalla crisi sismica convegni a carattere europeo per sottolinearne la grande valenza del patrimonio culturale appartenente non solo all'Italia, attraverso la sollecitazione soprattutto delle strutture universitarie.

Con riferimento infine all'articolo 23, richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di dare una sistemazione definitiva alla golena del Po che, tra l'altro, non richiederebbe nemmeno un grosso sforzo finanziario.

Il senatore BARRILE, espressa soddisfazione per il contenuto del decreto-legge, che nel capo II si estende ad eventi calamitosi di diverse aree del Paese, sollecita l'attenzione della Commissione sul contenuto di un proprio disegno di legge riguardante il territorio del Belice che potrebbe trovare accoglimento nel provvedimento in esame. Si tratta infatti di modifiche alla legislazione vigente al fine di rimuovere degli ostacoli che impediscono l'attività di ricostruzione e non comportano pertanto oneri finanziari. In particolare, tali modifiche potrebbero garantire la completa definizione di tutte le pratiche finanziate prima della legge n. 120 del 1987, rimaste pendenti a seguito della soppressione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate di Palermo, gli inserimenti in mappa dei nuovi centri urbani ricostruiti, la proroga dei termini per l'utilizzo di fondi *ex* legge n. 167 del 1988 e più efficienti modalità di cessione degli alloggi popolari.

Il senatore CAPONI sottolinea l'esistenza nelle popolazioni interessate dalla recente crisi sismica di uno stato d'animo di serenità al cui raggiungimento ha senza dubbio influito la circostanza che per la prima volta esse non hanno sentito lo Stato assente o distante e ciò va senz'altro ascritto a merito del Governo, del sottosegretario Barberi e delle forze politiche che hanno costantemente svolto un'azione di stimolo. Affinchè si proceda in questa direzione, è ora necessario garantire una ricostruzione in tempi accettabili: è da questo punto di vista apprezzabile il criterio sperimentale di parametrare il risarcimento sul costo della ricostruzione anzichè sul valore del danno, prevedendo anche un potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza del privato, così come sono soddisfacenti le risorse destinate alle regioni Marche e Umbria. In particolare, per quanto riguarda l'Umbria che vedrà un flusso di risorse di più di 3 mila miliardi di lire rispetto ad un PIL annuo di circa 30 mila miliardi, potrebbe addirittura paventarsi il rischio di uno stravolgimento del patrimonio storico e culturale nel caso di una gestione non oculata e non ben governata di tali fondi. A tal fine si impongono alcune modifi-

che ed in particolare egli preannuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 14 per abbassare la soglia di 5 milioni di ECU stabilita per il ricorso alla trattativa privata, anche in ragione del fatto che la prima stesura del provvedimento fissava tale soglia ad un milione di ECU. Altre garanzie vanno individuate per far sì che la competizione tra le imprese partecipanti alla ricostruzione avvenga sul piano non della loro collocazione geografica ma dei requisiti e della regolarità del rapporto di lavoro con i rispettivi dipendenti. Inoltre, sarebbe preferibile individuare nuovi strumenti contabili perchè le risorse non arrivino direttamente ai presidenti delle due regioni ma transitino nei bilanci regionali, nonchè ridurre le funzioni attribuite alle Soprintendenze, enfatizzando il ruolo dei responsabili civili locali. Sollecitato un miglioramento degli interventi a favore delle attività produttive, ricorda infine che esistono altri provvedimenti contenenti stanziamenti già autorizzati riguardanti le due regioni colpite dal sisma che sarebbe opportuno convogliare nel decreto-legge in esame.

Il senatore ZECCHINO interviene per sollecitare l'inserimento nel decreto-legge di una disposizione volta ad affrontare talune difficoltà procedurali che impediscono la definizione di alcuni interventi connessi con il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata.

Il senatore ASCIUTTI, nel ringraziare il sottosegretario Barberi anche per come si è rapportato ai rappresentanti delle due regioni terremotate, esprime riserve sull'*iter* procedurale previsto, che non sembra garantire la necessaria celerità per l'avvio dei lavori di ricostruzione. Lamentata altresì l'insoddisfacente portata degli interventi per le attività produttive, che nelle due regioni interessate non versavano nelle migliori condizioni anche prima del sisma, dichiara di non condividere i commi 4 e 5 dell'articolo 4 in quanto il divieto di alienare l'immobile ricostruito o riparato prima di cinque anni dalla concessione del contributo non ha senso rispetto al contenuto del comma successivo il quale, nel subordinare la concessione dei contributi a limiti reddituali irrisori, pone le condizioni perchè ben pochi soggetti possano accedervi e completare la ricostruzione di un immobile nell'arco di pochi anni. Espressosi criticamente in merito ad una disposizione del decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1998 che esclude dal ricorso al modello 730 dei soggetti delle zone terremotate che hanno usufruito di proroghe per il versamento dei tributi, suggerisce di inserire un limite temporale al comma 7 dell'articolo 4 nonchè, con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 14, di prevedere una maggiore responsabilizzazione dei sindaci anzichè la semplice applicazione dei criteri della normativa generale sugli appalti. Conclude esprimendo perplessità anche sul comma 2 dell'articolo 14, in merito all'affidamento diretto a liberi professionisti di progetti per un valore stimato dell'incarico non eccedente i 200 mila ECU, sulle disposizioni in materia di vigilanza, che non garantiscono la necessaria terzietà, nonchè sulla copertura finanziaria.

Interviene quindi il senatore SPECCHIA, che solleva la questione di carattere generale - ricorrente in Commissione sin dalla sua stessa

costituzione – della grave disparità di trattamento cagionata dall'assenza di un quadro legislativo uniforme in materia di calamità naturali: il ripetersi di decreti successivi a singole catastrofi produce infatti misure ed interventi diversi caso per caso, con grave nocimento delle popolazioni meno in grado di incidere sull'apparato decisionale dal quale derivano le provvidenze.

Il provvedimento per la ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dallo sciame sismico dell'autunno scorso, poi, contiene al suo interno gravi incognite che rischiano di frustrarne l'obiettivo: la stessa Unione Europea avrebbe lamentato l'assenza di progetti e localizzazioni di spesa riferiti ai cofinanziamenti di mille miliardi di fonte comunitaria, sui quali solo il 19 gennaio scorso il Governo italiano ha dichiarato di aver raggiunto un accordo a livello regionale. L'articolo 5 è stato criticato dall'imprenditoria locale per la scarsa attenzione ai danni indiretti subiti dalle aziende (specie turistiche), mentre l'articolo 9 non valorizza adeguatamente il ruolo (anche solo consultivo) delle regioni nella definizione degli interventi su immobili statali, segnatamente quelli di competenza del Ministero per le politiche agricole.

Oltre ad auspicare un maggior ruolo delle autonomie locali anche in materia di interventi sui beni artistici e culturali, l'oratore giudica negativamente il metodo delle deroghe alla legislazione vigente che ancora una volta si rinviene in questo tipo di decreti: l'articolo 14, infatti, col pretesto di procedure acceleratorie prosegue la perniciosa prassi derogatoria, mentre sarebbe preferibile semplificare una volta per tutte con legge quelle procedure che dimostrino scarsa efficacia o producano conseguenze defatigatorie.

Il presidente GIOVANELLI, dichiarata chiusa la discussione generale, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.

*ANTICIPO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E  
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente GIOVANELLI avverte che, in conseguenza delle modifiche apportate al calendario dell'Assemblea, la seduta pomeridiana già convocata per domani, giovedì 12 febbraio alle ore 15, non avrà più luogo e, conseguentemente, che l'orario di inizio della seduta già convocata sempre per domani, alle ore 9, è anticipato alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

Dopo un breve intervento dei senatori GASPERINI e BESOSTRI e del presidente BEDIN, attesa l'urgenza del disegno di legge n. 1780-B, legge comunitaria 1995-1997, la Giunta conviene di svolgere nella prossima seduta l'esame dei disegni di legge n. 3039, recante la conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, in materia di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, e n. 3015, sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2439, sulle cooperative sociali.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il relatore BESOSTRI il quale ricorda che il disegno di legge in titolo è stato licenziato dal Senato il 3 giugno 1997 ed è stato approvato con modifiche dalla Camera il 13 gennaio 1998. Il disegno di legge, composto inizialmente di 31 articoli, divenuti 48 dopo l'esame del Senato e 58 a seguito delle modificazioni introdotte dalla Camera, assume particolare carattere di urgenza poichè il Consiglio dei Ministri si accinge a deliberare il disegno di legge comunitaria per il 1998. L'approvazione della legge comunitaria in tempi rapidi dovrebbe altresì consentire di porre fine a 39 procedure di infrazione, che potrebbero altrimenti sfociare nell'adozione di sanzioni contro l'Italia. Benchè

il rispetto degli impegni comunitari possa creare problemi economici e sociali, è opportuno tener conto che, come ha insegnato l'esperienza delle quote latte, il rinvio degli adempimenti è destinato ad aggravare solo i problemi e che, invece, come si è riscontrato già in altre occasioni, in taluni casi sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione nella fase ascendente, al momento del negoziato degli atti comunitari.

Per quanto concerne gli aspetti generali del disegno di legge il relatore sottolinea le proprie perplessità, riscontrate anche nel corso dell'esame che è stato avviato in prima Commissione, in merito alle disposizioni concernenti il riordino del settore elettrico, di cui all'articolo 37 - per il quale, considerando la complessità dell'argomento, sarebbe stato preferibile un disegno di legge organico piuttosto che il conferimento di una delega al Governo per il recepimento della direttiva 96/92/CE - e sull'articolo 1, comma 6, concernente la delega al Governo a modificare il decreto legislativo n. 494 del 1996, che ha recepito la direttiva 92/57/CEE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri. In ordine a tale comma, in particolare, le perplessità sono connesse all'espressione «trascorsi 24 mesi di piena applicazione» della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494 del 1996, che appare estremamente imprecisa, e, soprattutto, al fatto che la delega verrebbe condizionata al presupposto che si verificano difficoltà applicative del citato decreto legislativo e che tali difficoltà siano rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore. Tali presupposti per l'esercizio della delega configurano una evidente illegittimità costituzionale in quanto si violerebbe l'articolo 76 della Costituzione, non prevedendo un tempo delimitato ed oggetti definiti per l'esercizio della delega, e si applicherebbe, nel contempo, un procedimento non previsto dalla Costituzione, in quanto l'esercizio della delega verrebbe condizionato all'accordo fra le parti sociali.

Per quanto concerne più direttamente i profili di competenza della Giunta il relatore Besostri, in relazione all'articolo 2, comma 1, osserva che tra i criteri e i principi direttivi generali di delega viene soppressa la precedente lettera f), concernente la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, e viene introdotta una nuova lettera f), volta ad abolire eventuali diritti speciali o esclusivi che ostacolano la concorrenza. Al riguardo è opportuno considerare che tali diritti - connessi talora all'esercizio di servizi pubblici locali - non sono necessariamente in contrasto con la normativa comunitaria, la quale già disciplina espressamente i casi in cui essi non sono ammissibili.

La nuova formulazione dell'articolo 3 dispone che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana venga data notizia anche delle direttive non trasposte. Tale modifica costituisce una precisazione delle disposizioni già previste dal Senato, in ordine alla pubblicazione sulla Gazzetta degli estremi dei provvedimenti di attuazione delle direttive.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei regolamenti presentati dal Governo per attuare le direttive di cui all'allegato C. Lo stesso comma precisa altresì i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei suddetti regolamenti con rife-

rimento a quelli già previsti per i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1. Il comma 2 precisa che i regolamenti di cui al comma 1 possono dare attuazione, oltre che alle direttive dell'allegato C, a precedenti direttive di cui le direttive dell'allegato C costituiscono la modifica o l'integrazione. Il comma 3 autorizza il Governo a prevedere eventuali sanzioni amministrative connesse all'applicazione delle direttive da attuare in via regolamentare. In relazione a tale articolo l'oratore osserva che non viene fissato il termine per l'espressione del parere del Parlamento e del Consiglio di Stato e che il procedimento per le direttive di cui all'allegato D è incomprensibilmente più aggravato di quello delle direttive di cui all'allegato B.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 6 dispone che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie comunichi alla Camere ed alla Conferenza Stato-Regioni gli schemi dei decreti ministeriali recanti l'attuazione di direttive in via amministrativa, di cui all'allegato D, trenta giorni prima della loro adozione. Al riguardo si deve ritenere, implicitamente, che nel corso di questi trenta giorni le Camere e le Regioni possano esprimere delle osservazioni che, tuttavia, non vincolano il Governo.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, il Governo non è più delegato bensì autorizzato ad emanare testi unici compilativi delle disposizioni adottate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive comunitarie. Viene previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni limitatamente alle materie di competenza regionale ma viene soppresso il comma 2, concernente il parere parlamentare sui suddetti testi unici. Al riguardo il relatore Besostri osserva che non è chiaro se la riformulazione dell'articolo disponga una delegificazione laddove l'articolo 1, comma 4, indurrebbe a non ritenere esclusa l'emanazione di decreti legislativi.

In relazione all'articolo 11, che stabilisce che l'iscrizione ad un albo dei fornitori presso le pubbliche amministrazioni non è un requisito obbligatorio per la partecipazione di imprese di altri Stati dell'Unione europea ad appalti pubblici, il relatore sottolinea l'esigenza di esprimere un parere negativo della Giunta sulla nuova formulazione. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, infatti, sotto forma di una correzione apparentemente lessicale determinano l'esclusione delle suddette disposizioni agli appalti pubblici di lavori e servizi restringendone l'applicazione ai soli appalti di forniture.

La nuova formulazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, è volta a rendere più efficace la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario. Al riguardo l'oratore sottolinea come in proposito si ponga ancora una volta la questione di un adeguamento dei Regolamenti parlamentari nonchè l'urgenza della trasformazione della Giunta in una Commissione permanente specializzata per l'esame dei progetti di atti comunitari. In base ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, in particolare, verranno comunicati al Parlamento tutti i progetti di atti normativi comunitari nonchè gli atti di indirizzo.

Il comma 4 dell'articolo 13 viene integrato prevedendo che la relazione semestrale prevista dalla legge La Pergola illustri anche lo stato

delle procedure di infrazione. Il relatore segnala altresì l'opportunità di un raccordo delle disposizioni di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 13, che prevede che anche le Regioni a statuto ordinario, nelle materie di competenza concorrente, possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, con l'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 59 del 1997, cosiddetta «legge Bassanini», che riserva allo Stato «i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea». L'oratore non ritiene tuttavia in contraddizione le due disposizioni in quanto lo Stato, con legge, è titolare della facoltà di delegare alle regioni l'attuazione di talune direttive.

Il senatore BETTAMIO, ricordando che nella definizione delle direttive posta dai Trattati viene fatto obbligo agli Stati di adottare i necessari provvedimenti di attuazione, chiede chiarimenti sulle disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 13.

Il relatore BESOSTRI, rileva come la tendenza dell'Unione europea ad adottare direttive sempre più dettagliate, unitamente alla conforme giurisprudenza interna e comunitaria nel senso della loro diretta applicabilità, trascorso il termine per il recepimento, abbia stravolto il senso della definizione di direttiva disposta dai Trattati. Secondo i Trattati, infatti, la direttiva vincola gli Stati in ordine agli obiettivi lasciando loro piena libertà in ordine agli strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. L'adozione di direttive dettagliate, che in base alla giurisprudenza divengono direttamente applicabili, lascia invece agli Stati dei margini di intervento estremamente ristretti, generalmente limitati alla definizione degli aspetti sanzionatori. In assenza delle norme interne di attuazione, che ai fini della certezza del diritto sono comunque necessarie, e dopo la scadenza della direttiva, avviene pertanto che talune disposizioni comunitarie sostanziali divengano direttamente applicabili mentre altre, in assenza di provvedimenti di recepimento, non producono effetti.

Il senatore TAPPARO chiede se le disposizioni di direttive che divengono applicabili benchè non recepite non assumano una efficacia limitata in assenza di disposizioni interne di carattere sanzionatorio.

Il relatore BESOSTRI rileva come la giurisprudenza dimostri la produzione di effetti derivanti da direttive non recepite, come nel caso di un contratto concernente lo stadio di San Siro, affidato dalla Pubblica Amministrazione ad una certa ditta in applicazione di una legge nazionale vigente ed in contrasto con una direttiva comunitaria non recepita. In tal caso il giudice accolse il ricorso di un'impresa che invocava l'applicabilità della direttiva non recepita in quanto, sia la giurisprudenza interna sia la giurisprudenza comunitaria conferivano a tale direttiva la capacità di porre in essere degli obblighi a carico della Pubblica Amministrazione benchè essa non fosse stata trasposta.

L'oratore prosegue quindi l'illustrazione del disegno di legge in titolo rilevando come l'articolo 13, comma 9, disponga il distacco di un

quinto funzionario regionale designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e province autonome, che si aggiunge ai quattro funzionari regionali inviati in servizio nella Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi della legge comunitaria 1994. In base all'articolo 13, comma 11, le Regioni e province autonome – che ai sensi della legge comunitaria 1994 possono già istituire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea – possono altresì realizzare tali uffici di collegamento con altre Regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali.

Rispondendo a un breve quesito del senatore TAPPARO, il relatore BESOSTRI precisa che il senso di tale norma è quello di consentire a Regioni di frontiera di aprire uffici di collegamento presso le istituzioni dell'Unione europea in collaborazione con Regioni limitrofe di altri Paesi dell'Unione europea, a condizione che i rispettivi ordinamenti lo consentano.

L'articolo 13, comma 12, e l'articolo 14 prevedono la comunicazione alle Camere, alle Regioni e alle province autonome dei progetti di atti normativi comunitari – e, quindi, anche delle decisioni e di altre tipologie di atti che sono previsti dal Trattato di Amsterdam – e degli atti di indirizzo. Il Governo deve comunicare tali atti contestualmente alla loro ricezione indicando la data presunta per la loro adozione o discussione. Entro tale data le Commissioni parlamentari competenti e le Regioni e province autonome formulano le rispettive osservazioni.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sul ruolo delle Regioni e rileva come anche la Conferenza degli organismi parlamentari specializzati negli affari comunitari (COSAC) si sia soffermata sulla questione della trasmissione dei progetti di atti normativi comunitari ai Parlamenti nazionali.

Il relatore BESOSTRI precisa la diversa fattispecie dei nuovi compiti riconosciuti alle Regioni a statuto ordinario in merito all'immediata attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di competenza concorrente, e delle disposizioni che disciplinano, invece, la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del diritto comunitario. A tale proposito l'oratore osserva altresì come la nuova formulazione dell'articolo 10 – che sopprime il parere delle Commissioni parlamentari sui testi unici confermando invece il parere della Conferenza Stato-Regioni – costituisca surrettiziamente un'anticipazione delle riforme costituzionali. L'oratore rileva altresì come i *Länder* tedeschi si siano attivati per la partecipazione alla fase ascendente designando dei Ministri competenti per gli affari europei, che hanno sede a Bonn e che curano il collegamento con il Governo federale e con i deputati tedeschi al Parlamento europeo.

L'oratore illustra inoltre la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, che modifica la legge n. 146 del 1994, legge comunitaria 1993, abrogando i servizi pubblici integrativi dei comuni per la gestione dei rifiuti, dell'articolo 18, che sopprime la conferenza di servizi per

l'applicazione della direttiva 96/82/CE, sui pericoli di incidenti connessi con l'impiego di sostanze pericolose, dell'articolo 25, sulle sanzioni per la prestazione di servizi di telecomunicazione abusivi, e dell'articolo 28, che conferisce la delega al Governo per completare il recepimento della direttiva 91/507/CEE, sulla sperimentazione clinica di medicinali, che potrebbe avere implicazioni anche sulla sperimentazione della terapia Di Bella.

In relazione all'articolo 28 la senatrice DANIELE GALDI rileva come sulla stessa materia sia in corso l'esame di specifici provvedimenti da parte della Commissione sanità.

Il relatore BESOSTRI riprende l'esposizione del disegno di legge in titolo ribadendo la propria perplessità sull'articolo 37, che delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 96/92/CE, sul mercato interno dell'energia elettrica, la cui formulazione contiene elementi di ambiguità in merito alla gestione delle funzioni di produzione, trasmissione e di dispacciamento di energia elettrica.

L'articolo 41 reca disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 2200/96 e 2201/96, sul settore ortofrutticolo, con riferimento, tra l'altro, all'individuazione dell'autorità nazionale preposta alla loro applicazione. Tali disposizioni non presentano problemi di compatibilità con il diritto comunitario – sebbene i regolamenti siano direttamente applicabili – in quanto disciplinano aspetti esecutivi necessari per l'applicazione dei regolamenti stessi. L'articolo 42 reca disposizioni volte a tutelare in modo più adeguato gli acquirenti nei contratti concernenti beni in multiproprietà nella prospettiva di un'espansione del mercato europeo del settore.

Il comma 1 dell'articolo 49, sulla lavorazione ed il commercio di cereali, pane e paste alimentari, viene modificato per tener conto dei paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo. Il comma 3 dello stesso articolo è stato introdotto al fine di disporre che l'etichettatura dei prodotti alimentari indichi se il prodotto stesso contenga organismi geneticamente modificati. Al riguardo il relatore esprime il proprio parere negativo in quanto l'uniformità delle etichettature – disciplinate peraltro dal regolamento (CE) 258/97 - costituisce un requisito essenziale per la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico.

L'articolo 50 esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 537 del 1992 gli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore a due quintali. La direttiva 92/5/CEE, recepita dal decreto legislativo n. 537 del 1992, ammette al riguardo un'esenzione solamente nel caso di prodotti a base di carne preparati «nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore». Tenendo conto, tuttavia, dell'esigenza di preservare le caratteristiche di taluni piccoli produttori – che spesso operano in un particolare contesto urbanistico ed ambientale, quali cittadine medievali, che non si prestano all'applicazione

di norme concepite per grandi impianti industriali – si potrebbe forse evitare il contrasto con la direttiva citata prevedendo che le suddette esenzioni si applichino qualora gli stabilimenti indicati vendano direttamente al consumatore, in tutto o in parte, la pasta farcita con carne.

L'articolo 54 reca, analogamente all'articolo 41, disposizioni per l'attuazione di un regolamento comunitario. In particolare viene individuato il Ministero per le politiche agricole come autorità nazionale preposta al coordinamento e al controllo dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il relatore Besostri rileva inoltre che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo è prevista per il 24 febbraio, che i termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione in Assemblea scadono, rispettivamente, il 17 e il 19 febbraio. Ribadendo le ragioni che impongono una rapida approvazione del disegno di legge, l'oratore espone, infine, la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere eventuali ordini del giorno – volti a modificare o integrare la legge, una volta approvata in via definitiva, con apposite norme di modifica da inserire nel disegno di legge comunitaria 1998 – e non esclude, tuttavia, che la prima Commissione ritenga di modificare alcune delle disposizioni più problematiche quali, ad esempio, i citati articoli 1, comma 6, e 11.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono il Ministro della sanità Rosy Bindi ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data 10 febbraio 1998 il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. In pari data è stata deferita alla Commissione la richiesta del ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 22 marzo 1998.

**PARERE SU ATTI DEL GOVERNO:**

**Schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali»**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il Presidente Mario PEPE dà brevemente conto dell'audizione informale testè tenutasi in Ufficio di presidenza con il professor Elio Guzzanti, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Comunica, altresì, che è a disposizione dei commissari copia della lettera – a lui cortesemente inviata per opportuna informazione da parte del Presidente della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati – con cui in data 29 gennaio 1998 il Presidente di detta commissione ha segnalato al Ministro della sanità la necessità di curare la dovuta organicità tra lo schema di decreto in oggetto ed il disegno di legge C. 4230, attualmente all'esame della XII Commissione medesima, che nell'ambito di una delega al Governo per la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale reca specifiche disposizioni concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, *relatore*, dopo aver ricordato che è stato acquisito e valutato da parte della Commissione il parere espresso dalla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e che sono stati attentamente seguiti i lavori della Commissione bicamerale speciale sullo schema di decreto in esame, osserva che sono emerse alcune perplessità in ordine sia ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia, sia alla disciplina della durata dei nuovi organi dell'Agenzia medesima, nonchè agli effetti caducatori che il decreto legislativo esplicherebbe sul rapporto di diritto privato in essere con gli attuali organi di vertice. Su tali perplessità chiede al Ministro un intervento di chiarificazione.

Il Ministro della sanità Rosy BINDI ricorda che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali è nata essenzialmente come strumento di supporto alle regioni. Successivamente, peraltro, le regioni si sono dotate di proprie agenzie per i servizi sanitari. Alla luce di tale situazione ed in linea con il nuovo assetto definito dalla legge n. 59 del 1997, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali viene ora ad assumere il ruolo di organo terzo fra Stato e regioni e non già, come pure si è inesattamente sostenuto, di organo di controllo. In tal senso appare significativo il parere già espresso favorevolmente dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città sullo schema di decreto. L'Agenzia, in altri termini, è uno strumento con compiti di certificazione e di monitoraggio finalizzati ad assicurare livelli minimi uniformi delle prestazioni del sistema sanitario pubblico. Per quanto riguarda il riassetto degli organi di vertice dell'Agenzia, esso riflette decisioni già insite nel decreto legislativo n. 281 del 1997, mentre la durata triennale della carica degli organi medesimi si rende necessaria per consentire alle istituzioni politiche di avere l'effettiva disponibilità del potere di scelta degli organi medesimi. In relazione poi al disegno di legge-delega A.C. 4230, sottolinea che la previsione nello stesso di una normativa riguardante l'Agenzia rappresenta uno strumento ulteriore per un'eventuale rimodulazione della disciplina dell'Agenzia stessa. Rileva, peraltro, che tra il provvedimento all'esame della Commissione e il suddetto disegno di legge-delega sussiste una complessiva coerenza. Ricorda, infine, che l'affidamento

all'Agenzia per i servizi sanitari regionali dei compiti di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie è il frutto di una riflessione condotta a pochi giorni di distanza dalla vicenda della clinica Galeazzi.

Il deputato Riccardo MIGLIORI pone anzitutto una questione di metodo, in quanto la ricomprensione della materia oggi all'esame in un disegno di legge più complessivo in fase di avanzato esame da parte della XII Commissione permanente della Camera esige una specifica riflessione – nel parere che sarà espresso – sul problema della organicità degli interventi normativi. Inoltre, senza voler innescare polemiche, ritiene comunque grave che il confronto politico in Commissione e con il Governo possa in qualche modo essere stato falsato dalla trasmissione di un testo che è risultato difforme da quello effettivamente deliberato dal Consiglio dei Ministri. Sul merito del provvedimento, osserva che è ormai superata l'esigenza a fronte della quale era stata creata l'Agenzia. Precisa inoltre che la preoccupazione della sua forza politica in ordine ad un «taglio» centralistico del provvedimento nasce da vicende come quella del contenzioso sul piano sanitario della regione Lombardia, vicende che peraltro auspica siano state ormai superate. In conclusione, nel ritenere che il provvedimento, purchè correttamente applicato, non comporti di per sè il rischio di uno schiacciamento di tipo centralistico delle autonomie regionali, ribadisce, richiamandosi all'esigenza di organicità prima segnalata, l'opportunità di una attenta riflessione sull'argomento.

Il senatore Giulio CAMBER, dopo aver rilevato che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e i suoi organi di vertice hanno operato bene nonostante una limitata disponibilità di risorse, propone che si introduca una norma transitoria di salvaguardia per gli attuali organi dell'Agenzia medesima in attesa dell'entrata in vigore della succitata normativa organica di riassetto del sistema sanitario nazionale.

Il deputato Eugenio DUCA prende positivamente atto del fatto che il Ministro ha ribadito che non vi è alcuna volontà di intrusione dello Stato nelle autonomie regionali. Per quanto riguarda la proposta del senatore Camber, senza voler entrare nel merito del caso specifico, ritiene che debba tenersi conto dell'esistenza di discipline di carattere generale sui limiti di età stabilite dalla normativa pensionistica.

Il senatore Giorgio BORNACIN manifesta preoccupazione per il rischio che a seguito del provvedimento si possa verificare un ulteriore depauperamento dei quadri dirigenti degli assessorati regionali alla sanità. Avanza, inoltre, il dubbio che la disciplina del rinnovo degli organi sia mirata a colpire quelli attualmente in carica.

Il Ministro della sanità Rosy BINDI rileva che, al contrario, proprio l'introduzione di una disciplina transitoria per gli attuali organi di vertice dell'Agenzia assumerebbe inevitabilmente il carattere di una di-

sposizione diretta a favore di soggetti ben determinati. In ordine alla questione del finanziamento dell'attività dell'Agenzia sottolinea che l'importo di cinque miliardi è previsto dalla normativa vigente come limite massimo. Dopo la fase di avvio dell'attività dell'Agenzia, fase per la quale fu assegnata una dotazione per il suddetto importo massimo, il finanziamento è stato necessariamente commisurato agli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le attività di promozione e supporto.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 17 febbraio, nel corso della quale avrà luogo la votazione della proposta di parere. Avverte che il termine per il deposito della proposta di parere da parte del relatore è fissato a venerdì 13 febbraio alle ore 12 e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti o proposte alternative di parere è stabilito a lunedì 16 febbraio alle ore 18.

**Schema di decreto legislativo recante «Riforma della disciplina in materia di commercio»**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto rileva come esso persegua, oltre all'obiettivo di rendere più razionale la nostra rete distributiva e commerciale introducendosi una sostanziale liberalizzazione, la finalità di realizzare una efficace semplificazione della normativa che attualmente regola il settore, venendo per questo aspetto a dettare un numero limitato ma chiaro di nuove disposizioni che sostituiscono tutta la precedente disciplina; viene inoltre delineato un nuovo quadro dei poteri regionali e comunali nella materia, da esplicitarsi all'interno dei principi di ordine generale definiti nel provvedimento. Osserva come nella legge n. 426 del 1971, costituente tuttora la norma base dell'attività commerciale, si riscontri una sostanziale marginalità del ruolo regionale (del resto inevitabile, stante il periodo in cui tale legge è entrata in vigore), che viene invece ora definito in modo preciso e puntuale dal provvedimento in esame, nel quale si opera una distinzione fondamentale tra le attribuzioni di carattere programmatico affidate alle regioni ed i compiti di natura gestionali assegnati ai comuni, secondo lo schema proprio della legge delega.

Nel configurare una sostanziale liberalizzazione del nuovo sistema di distribuzione commerciale, il provvedimento mantiene tuttavia la dovuta attenzione alla particolarità delle reti di vendita presenti nel nostro territorio che, come è noto, registra una presenza di commercio al dettaglio ben maggiore rispetto alla gran parte dei paesi europei: tale attenzione sembra avere l'evidente obiettivo – forse non sufficientemente

colto nei primi commenti «a caldo» finora intervenuti – di stimolare la modernizzazione degli esercizi di minori dimensioni e, più in generale, di assecondarne ed incentivarne i processi innovativi.

Nell'esaminare i singoli capi del provvedimento, il relatore si sofferma in particolare sugli articoli 5 e 6, il primo dei quali reca una radicale semplificazione delle tabelle merceologiche e istituisce un nuovo e più trasparente meccanismo di ingresso nell'esercizio dell'attività, incentrato su un ruolo decisivo da parte delle regioni; a sua volta, l'articolo 6 innova profondamente i criteri ispiratori della vigente disciplina, tuttora incentrati sulla necessità di «regolamentare» la distribuzione commerciale, ispirandosi alla esigenza di «programmare» gli insediamenti commerciali, consentendo poi nell'ambito di una cornice programmatoria generale una maggiore libertà di ingresso e di uscita dal settore: sottolinea come l'elemento portante di tale innovazione consista nell'inserire la pianificazione commerciale nel più generale ambito della pianificazione urbanistica.

Ritiene altresì rilevante la nuova classificazione degli esercizi commerciali, che ora vengono distinti in sole tre categorie, articolate negli esercizi di vicinato (se al di sotto dei 300 mq di superficie), nelle medie strutture di vendita (se ricomprese in una superficie fra i 300 e i 2.000 mq) e, al di sopra dei 2.000 mq, nelle grandi strutture di vendita. A tale nuova classificazione, gli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento uniscono una forte semplificazione dei procedimenti di inizio attività, sostituendo all'attuale istituto dell'autorizzazione un nuovo regime di semplice auto-certificazione quanto agli esercizi di vicinato; per gli esercizi di media distribuzione viene mantenuto l'istituto autorizzativo, prevedendone peraltro la formazione mediante il silenzio-assenso, mentre per la grande distribuzione permane l'attuale sistema di autorizzazione, che tuttavia dovrà ora intervenire in tempi certi, in base a un procedimento dettagliatamente disciplinato dall'articolo 9 secondo competenze distintamente articolate tra comune e regione.

Nel ritenere infondate le accuse di centralismo rivolte al provvedimento, che ha invece ricevuto una valutazione positiva presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città, considera poi positivamente le nuove disposizioni in materia di orari di apertura che, nell'ambito di limiti massimi stabiliti nello schema di decreto, lascia la decisione sull'orario effettivo di lavoro (non più al comune bensì) all'operatore interessato.

Conclusivamente, ritiene positive le innovazioni recate dallo schema di decreto rispetto alla vigente disciplina, il cui superamento era ormai del resto ritenuto necessario dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato. Un aspetto forse meritevole di una più attenta considerazione potrebbe individuarsi nella fase transitoria dal vecchio al nuovo sistema: benchè lo schema di decreto prefiguri una transizione graduale, prevedendo i necessari tempi per le regioni ed i comuni ai fini dell'entrata a regime della nuova disciplina, e prestando altresì attenzione sia alla ricollocazione dei piccoli esercenti commerciali, sia all'eventuale fuoriuscita degli stessi dall'attività (istituendo a tal fine un indennizzo), potrebbe ritenersi opportuno un più lungo periodo intermedio. Si dichiara comunque

disponibile a recepire ulteriori valutazioni ed osservazioni, purchè compatibili con le finalità proprie del provvedimento.

Il Presidente Mario PEPE, sulla base delle richieste in tal senso avanzate da alcuni componenti della Commissione, assicura che prenderà contatti con la presidenza della Commissione bicamerale speciale per lo svolgimento congiunto di audizioni informali sullo schema di decreto; indi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20,25.*

*SUL PROCESSO VERBALE*  
(R032 000, B55ª, 0001º)

Il senatore GUALTIERI chiede la parola per deplorare il fatto che, dopo l'incontro di lavoro fra la Commissione e i periti radaristici d'ufficio del caso Ustica, il senatore Manca abbia rilasciato dichiarazioni, secondo quanto riportano organi di stampa, con le quali si fornisce una interpretazione delle consulenze tecniche non conforme al carattere dell'incontro di lavoro per il quale era stata decisa la seduta segreta.

Il PRESIDENTE dà atto della fondatezza dei rilievi del senatore Gualtieri e si duole che possano essere state formulate opinioni in una materia che deve essere ancora valutata dal giudice istruttore alla luce del complesso degli elementi di prova acquisiti e la cui delicatezza aveva suggerito l'adozione di una sede riservata.

Non facendosi osservazioni il processo verbale si intende approvato.

*INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELLA SIGNORA ADRIANA FARANDA*

*(Viene introdotta la signora Adriana Faranda).*  
(A010 000, B55ª, 0001º)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione della signora Adriana Faranda nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

La signora FARANDA risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI, DE LUCA Athos, STANISCIA e MANTICA e dal deputato FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziata la signora Faranda, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 23,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B26°, 0010°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN*

**Audizione del Capo della Polizia, Prefetto Fernando Masone**  
(R048 000, B26°, 0001°)

Dopo un intervento del Presidente Fabio EVANGELISTI, che introduce i temi dell'audizione, volta in particolare ad approfondire gli aspetti della cooperazione tra le forze di polizia di cui al titolo III della Convenzione di Schengen, il Capo della Polizia, Prefetto Fernando Masone, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Giampaolo BETTAMIO e Francesco MORO, i deputati Anna Maria DE LUCA e Rocco MAGGI ed il Presidente Fabio EVANGELISTI, cui risponde il Capo della Polizia, Prefetto Fernando Masone.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia gli interventi per il loro contributo.

*La seduta è termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,*  
*Franco BASSANINI.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, nonchè lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 10 febbraio 1998 tali schemi alla Commissione, che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 22 marzo 1998.

*PARERE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio ultimo scorso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha espresso il parere sugli emendamenti presentati.

La Commissione passa all'esame e all'eventuale votazione degli emendamenti.

Il deputato Giacomo GARRA chiede che vengano posti in votazione tutti gli emendamenti da lui presentati, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

I senatori Michele BONATESTA e Luciano MAGNALBÒ dichiarano che intendono apporre la propria sottoscrizione all'emendamento Garra-1.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Garra-1, Garra-2 e Garra-3.

Il deputato Giacomo GARRA, illustrando il suo emendamento Garra-4, fa presente che non ritiene conforme con il vigente assetto costituzionale riconoscere in capo al Governo a livello di legislazione ordinaria poteri sostitutivi nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, rientrando piuttosto tale materia nell'autonomia statutaria a tali enti riconosciuta dalla Costituzione.

Il deputato Luciano CAVERI si associa alle considerazioni del deputato Garra.

La Commissione approva l'emendamento Garra-4 e respinge l'emendamento Garra-5.

Il senatore Renzo GUBERT rileva l'opportunità che venga adeguatamente definito l'ambito dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo al fine di evitare che venga a determinarsi un'indebita ingerenza sull'esercizio di funzioni proprie ed esclusive delle regioni.

La Commissione respinge gli emendamenti Frattini-6 e Bonatesta-7.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento Gubert-8, sottolinea l'inopportunità che altri organi vincolino le decisioni del Parlamento attraverso prese di posizione preventive su materia analoga, se non addirittura coincidente, a quella contenuta in provvedimenti all'esame delle Camere. A prescindere dunque dalla questione relativa alla sospensione o meno dell'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, ritiene che il testo del parere che la Commissione si appresta ad esprimere debba tenere in adeguata considerazione l'esigenza prospettata.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ rappresenta la necessità di sospendere in ogni caso l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, che ritiene ispirato essenzialmente all'esigenza di procedere ad un avviamento degli attuali vertici dell'Agenzia, come del resto si desume da quanto affermato dal Ministro della sanità nel corso della seduta della Commissione di ieri. Ha ritenuto in tal senso di prospettare la questione a tutti i membri della Commissione, inviando loro una lettera che dà conto della posizione del gruppo di Alleanza Nazionale in merito a tale problematica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi del senatore Gubert.

Alla luce della disponibilità manifestata dal relatore, il senatore Renzo GUBERT ritira l'emendamento Gubert-8.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frattini-9, approva l'emendamento Garra-10 e respinge l'emendamento Frattini-11.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento Gubert-12, ribadisce ulteriormente l'esigenza di chiarire la portata dell'espressione «costante monitoraggio», in modo da salvaguardare in particolare la sfera di autonomia delle università con riferimento alle funzioni didattiche e di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, concordando con le considerazioni del senatore Gubert, ritiene di poterne recepire il contenuto in un'apposita osservazione.

Il senatore Renzo GUBERT ritira quindi gli emendamenti Gubert-12 e Gubert-13.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert-14, Garra-15, Gubert-16 e Gubert-17.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento Garra-18.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert-19.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prospetta al senatore Gubert, anche alla luce delle osservazioni fatte pervenire dal deputato Li Calzi, l'eventualità di riformulare l'emendamento Gubert-20 in modo tale da prevedere esclusivamente che al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, venga riconosciuta un'apposita indennità di recesso, ove si verificasse l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.

Il senatore Renzo GUBERT concorda.

La Commissione approva l'emendamento Gubert-20 nel testo riformulato.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Frattini-21, Li Calzi-22 e Frattini-23.

Il deputato Giacomo GARRA, illustrando l'emendamento Garra-24, fa presente che il relativo testo riveste natura esclusivamente formale ed è conseguente all'approvazione dell'emendamento Garra-4, che ha determinato l'inserimento di una condizione nel dispositivo del parere, che è venuta ad aggiungersi alle osservazioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prospetta in proposito l'opportunità che la Commissione nel dispositivo dei propri pareri faccia ricorso all'espressione «indirizzi», piuttosto che agli usuali termini «condizioni» e «osservazioni», risultando tale formula maggiormente rispondente alla natura dei pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo.

Il deputato Giacomo GARRA, pur concordando in linea di principio con le considerazioni del Presidente, ritiene che la terminologia proposta possa essere utilizzata a partire dall'esame del prossimo provvedimento. Nel caso di specie, appare infatti preclusiva l'intervenuta approvazione dell'emendamento Garra-4, il cui testo, come già rilevato, introduce una condizione vera e propria.

La Commissione approva l'emendamento Garra-24.

Il senatore Renzo GUBERT, preannunciando il proprio voto contrario sullo schema di parere nel suo complesso, fa presente che il provvedimento in esame è censurabile, da un lato, sotto il profilo dell'eccesso di delega, nonchè, dall'altro lato, in quanto si pone in evidente contrasto con i motivi ispiratori dei recenti provvedimenti legislativi di riordino della pubblica amministrazione, fondati sui principi del decentramento e della sussidiarietà.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concluso l'esame degli emendamenti, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

«LA COMMISSIONE,

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza

delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che – in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento – al fine di configurare l'Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei diversi livelli di governo del sistema sanitario – estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l'Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province autonome senza che siano state escluse da tali interventi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell'Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull'autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «provvedimenti adottati», siano inserite le seguenti: «nei confronti delle regioni a statuto ordinario»;

e con le seguenti osservazioni:

*a*) occorre garantire la massima organicità tra l'attuazione del provvedimento in esame e l'intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l'imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

*b*) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata;

*c*) nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, è necessario salvaguardare l'autonomia delle università, con riferimento alle funzioni didattiche e di ricerca;

*d*) occorre prevedere il riconoscimento al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di un'indennità di recesso, ove si verifici, in vista dell'applicazione della nuova disciplina, l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.»

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che si intendono così respinte le proposte di parere alternativo presentate.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, sentito l'Ufficio di Presidenza, le riunioni della Commissione previste per la prossima settimana saranno dedicate all'esame dello schema di decreto legislativo riguardante la riforma del commercio. In tale contesto le audizioni delle categorie professionali avranno luogo nella serata di martedì 17 febbraio, indicativamente alle ore 20,30. Fa presente in proposito che il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali gli ha rappresentato l'opportunità di effettuare tali audizioni congiuntamente. Se non vi sono obiezioni al riguardo, si riserva di attivare le opportune intese.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## ALLEGATO 1

**Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## LA COMMISSIONE

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che - in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento - al fine di configurare l'Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei di-

versi livelli di governo del sistema sanitario – estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l'Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province autonome in caso di loro inadempienza, in quanto organo di raccordo tra i diversi livelli di governo nella gestione della sanità;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell'Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull'autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell'intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la massima organicità tra il provvedimento in esame e l'intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l'imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

b) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata.

## ALLEGATO 2

**Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo concernente «riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Al punto 4 dopo le parole «servizi sanitari regionali» aggiungere il seguente testo «il cui articolo 4, comma 1, ultimo periodo, prevede che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto all'interno del predetto consesso, a maggioranza di voti».*

1.

GARRA

*Dopo il punto 5 inserire il punto 5-bis come segue:*

«5-bis. Considerato, in primo luogo, che le modifiche al Dm 22/2/1994, n. 233, laddove prevedono un presidente del consiglio di amministrazione di nomina governativa, anzichè eletto in seno allo stesso consesso e attribuiscono allo stesso organo compiti sottratti al direttore generale non sono condivisibili in quanto foriere di dualismo gestionale ai vertici della agenzia».

2.

GARRA

*Al punto 8 sostituire il testo dopo la locuzione «degli altri organi di vertice» con il seguente «di cui al comma 3 dell'articolo 6 del Dm 22/2/1994, n. 233».*

3.

GARRA

*Al punto 9 sostituire il testo dopo le parole «Amministrazioni regionali e provinciali» con il seguente «senza che siano state espressamente escluse dagli interventi sostitutivi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».*

4.

GARRA

*Al punto 10 sostituire le parole «in ottemperanza ai principi espressi dall'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le parole «riducendo in pratica da 3 a 2 i componenti designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».*

5.

GARRA

*Sostituire il punto 11) con il seguente:*

«Considerato, invece, che i compiti di monitoraggio sulle modalità di accreditamento, nonché sull'attuazione dei protocolli di intesa regioni-università possono configurarsi come interferenza non consentita su funzioni proprie ed esclusive delle regioni, e che di conseguenza la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) potrebbe determinare un conflitto innanzi alla Corte Costituzionale per esorbitanza delle attribuzioni statali».

6.

FRATTINI

*Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:*

«12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti ad innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare organicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia.»

7.

BONATESTA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, CARRARA

*Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:*

«12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed gli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare organicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia».

*Per quanto riguarda il dispositivo previsto nello schema di parere si modifica come segue:*

sostituire il punto *a)* con il seguente:

«*a)* che il Governo sospenda l'attuazione del provvedimento in esame in attesa del provvedimento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia».

**8.**

GUBERT

*Aggiungere come ultimo punto della premessa il seguente periodo:*

«Ritenuta l'opportunità che le risorse finanziarie e le dotazioni di organico vengano riequilibrate in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia».

**9.**

FRATTINI

*Dopo il dispositivo «esprime parere favorevole» inserire il seguente testo:*

«alle seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* prima delle parole “dal Consiglio dei” e dopo la locuzione “provvedimenti adottati” inserire «nei confronti delle regioni a statuto ordinario».

**10**

GARRA

*Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:*

a condizione che sia espunta la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

**11.**

FRATTINI

*Alle osservazioni aggiungere la seguente:*

«*c)* all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* sia aggiunto che le modalità di attuazione del “costante monitoraggio” per quanto concerne l'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni siano definite

previo accordo della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza dei Rettori sia per quanto riguarda il termine della “costanza” del monitoraggio, sia per quanto concerne l’estensione e la profondità da assegnare al termine “monitoraggio”.

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole “non incide sull’autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell’intera collettività” con le parole “può incidere sull’autonomia regionale e universitaria sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica”».

**12.**

GUBERT

*Alle osservazioni aggiungere la seguente:*

«c) all’articolo 1, comma 1, lettera b) sia aggiunto che le modalità di attuazione del “costante monitoraggio” siano definite previo accordo della Conferenza Stato-Regioni sia per quanto riguarda il termine della “costanza” del monitoraggio, sia per quanto concerne l’estensione e la profondità da assegnare al termine “monitoraggio”.

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole “non incide sull’autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell’intera collettività” con le parole “può incidere sull’autonomia regionale sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica”».

**13.**

GUBERT

*Alle osservazioni aggiungere la seguente:*

«c) all’articolo 1, comma 2 sia specificato che la natura delle informazioni e dei documenti che l’Agenzia può richiedere sia definita in accordo con la Conferenza Stato-Regioni».

Di conseguenza al punto 11) delle premesse:

sostituire le parole «non incide sull’autonomia regionale trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell’intera collettività» con le parole «può incidere sull’autonomia regionale sia per le modalità di esecuzione delle sue funzioni tecniche, sia in quanto non solo servizio tecnico, essendo ad esso attribuite funzioni di parere obbligatorio su provvedimenti di natura politica».

**14.**

GUBERT

*Dopo il dispositivo «esprime parere favorevole» inserire il seguente testo:*

«alla seguente condizione:

2) il comma 4 dell'articolo 2 sia soppresso».

**15.**

GARRA

*Inserire tra le osservazioni la seguente:*

«c) il Presidente, dotato di nuovo potere di rappresentanza, sia persona di fiducia del Consiglio di amministrazione che rappresenta, e pertanto sia da questo eletto nel suo seno».

Di conseguenza sostituire il punto 8) della premessa con il seguente:

«8) considerato che il provvedimento riconduce l'Agenzia ad un più stretto controllo «politico» del Ministro e del Governo attraverso la garanzia che il Presidente del Consiglio di amministrazione sia persona di fiducia non solo del Consiglio stesso, come attualmente, ma anche dello stesso Ministro, annullando così il rischio che il Presidente sia autonomo e riducendo nel contempo il potere di designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni».

**16.**

GUBERT

*Inserire tra le osservazioni la seguente:*

«c) il Presidente, dotato di nuovo potere di rappresentanza, sia persona di fiducia del Consiglio di amministrazione che rappresenta, e pertanto sia da questo eletto nel suo seno; non meno della metà dei componenti del Consiglio sia designata dalla Conferenza Stato-Regioni, dato che la competenza sanitaria è primariamente regionale e segnatamente l'accreditamento, o in subordine che non meno della metà di essi sia designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città».

Di conseguenza sostituire il punto 8) della premessa con il seguente:

«8) considerato che il provvedimento riconduce l'Agenzia ad un più stretto controllo "politico" del Ministro e del Governo attraverso la garanzia che il Presidente del Consiglio di amministrazione sia persona di fiducia non solo del Consiglio stesso, come attualmente, ma anche dello stesso Ministro, annullando così il rischio che il Presidente sia autonomo e riducendo nel contempo il potere di designazione da parte della Conferenza Stato-regioni».

**17.**

GUBERT

*Dopo il dispositivo «esprime parere favorevole» inserire il seguente testo:*

«alla seguente condizione:

il comma 5 dell'articolo 2 sia riformulato come segue: "5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede il Consiglio medesimo"».

**18.**

GARRA

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«c) nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni innovative contenute nell'articolo 2 in merito alla composizione, ai requisiti per la nomina, ai poteri e alla durata degli organi dell'Agenzia abbiano effetto dalla scadenza degli organi già in carica».

Di conseguenza al punto 8 delle premesse, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:

«peraltro disponendo nelle norme finali in modo inusuale e immotivato l'immediata decadenza (entro 30 giorni), prima della sua scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione, assai poco dissimile per composizione da quello previsto all'articolo 2, nonché degli altri organi dell'Agenzia, rimasti identici».

**19.**

GUBERT

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«c) nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni innovative contenute nell'articolo 2 in merito alla composizione, ai requisiti per la nomina, ai poteri e alla durata degli organi dell'Agenzia abbiano effetto dalla scadenza degli organi già in carica; in subordine sia riconosciuto al Direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, adeguata indennità di recesso data l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile».

Di conseguenza al punto 8 delle premesse aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:

«peraltro disponendo nelle norme finali in modo inusuale e immotivato l'immediata decadenza (entro 30 giorni), prima della sua scadenza naturale dell'attuale Consiglio di amministrazione assai poco dissimile per composizione da quello previsto all'articolo 2, nonché degli altri organi dell'Agenzia, rimasti identici».

**20.**

GUBERT

*Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:*

«a condizione che le disposizioni concernenti la composizione degli organi dell'Agenzia, nonché i requisiti soggettivi dei componenti e titolari degli organi medesimi, siano resi applicabili a decorrere dalla prima scadenza naturale successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo».

**21.**

FRATTINI

*Si propone di aggiungere la seguente osservazione:*

«in sede di prima applicazione le norme relative alla nomina dei componenti degli organi si applicano alla scadenza del mandato delle attuali cariche».

**22.**

LI CALZI

*Introdurre la seguente condizione al parere favorevole:*

«a condizione che si preveda l'assegnazione di personale e risorse finanziarie adeguati ai nuovi compiti attribuiti».

**23.**

FRATTINI

*La locuzione «con le seguenti osservazioni» va sostituita dal seguente testo «Vengono inoltre formulate le seguenti osservazioni».*

**24.**

GARRA

ALLEGATO 3

**Proposta di parere alternativo**

LA COMMISSIONE

*considerato che:*

1. La utilizzazione, nello schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali», delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce una profonda distorsione, se non addirittura un abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al Governo ai fini del «conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa».

2. L'articolo 1, infatti, conferisce al Governo *la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per il trasferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dallo Stato ovvero dagli enti pubblici, con esclusione di una serie di funzioni e compiti analiticamente individuati, che restano fuori da tale trasferimento.*

3. L'articolo 3 si limita a specificare *contenuti, criteri, modalità e procedure da osservare nel trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1. Alla lettera c) del comma 1 si stabilisce, in particolare, che con i decreti legislativi devono essere individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo».*

4. *Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 sono, perciò, strettamente correlate ed inscindibili.*

Ne consegue che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come «strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario», non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59. Non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia siano concretamente trasferibili.

A tale proposito va innanzitutto ricordato che dopo la istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nei primi anni '70 si è avviato il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei compiti in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ulteriormente ampliato e definito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Più recentemente, con la riforma del SSN, stabilita dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, la regionalizzazione ha subito una ulteriore e più ampia definizione.

È in questo quadro che è maturata la decisione di costituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, definita con chiarezza dal Ministro della funzione pubblica pro tempore come «il necessario momento di raccordo tra le competenze statali e le competenze regionali e collocato perciò in una posizione di terziarietà, destinata a consentirgli di svolgere in modo autonomo il suo ruolo di servizio di ausiliarità tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti degli organismi regionali».

Con il decreto legislativo di riordino, invece, nuove funzioni vengono attribuite all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e precisamente quelle di:

a) esprimere parere obbligatorio sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

b) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Valutata tale modifica anche sotto un profilo di coerenza e armonizzazione con i nuovi criteri introdotti dalla legge Bassanini, in relazione all'indubbia finalità di ampliamento delle competenze regionali che con dette leggi il Parlamento ha inteso perseguire, si rileva che – rispetto alle originarie funzioni di collaborazione, consulenza e supporto nei confronti delle regioni (oltre alle attività di studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle attività delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e le connesse valutazioni comparative tra costi ed efficacia dei servizi erogati) – vengono con il testo all'esame introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni. In luogo del decentramento di

funzioni verso le regioni sembrerebbe attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

5. Tale innovazione non può non lasciare fortemente perplessi, posto che già con riferimento alle attuali funzioni attribuite all'Agenzia dalla vigente normativa del 1993 (cfr. in particolare decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266) erano state sollevate perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Va anzitutto ricordato a tale proposito che la Corte Costituzionale, a conclusione di una vicenda giurisdizionale (giudizio di legittimità costituzionale instaurato a seguito di ricorso promosso dalla Regione Lombardia con atto notificato il 1° settembre 1993), conclusasi con la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994, ebbe a recepire la tesi difensiva, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio, secondo cui il decreto legislativo n. 266/1993 non si poneva in contrasto con l'esigenza – comunque sottesa alla legge di delegazione e quindi imprescindibilmente da rispettare – che fossero garantite pienezza ed effettività delle funzioni regionali in materia sanitaria.

In particolare, nel contesto della motivazione della citata decisione n. 128, con la quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi, fra l'altro, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 266/1993 (che per l'appunto prevede l'istituzione dell'Agenzia statale per i servizi sanitari regionali dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità) – viene espressamente escluso che le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture, siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale. In particolare, la decisione n. 128 della Corte così cita: «Le funzioni in esame, anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attività regionale, non comportano, infatti – a differenza di quanto accade nell'attività di controllo in senso tecnico – un riesame di tali attività in vista dell'adozione di specifiche misure destinate a incidere (anche con effetti paralizzanti) nella sfera del soggetto controllato, quanto a raccogliere elementi informativi e di comparazione in grado di orientare lo Stato (e, in particolare, il Ministero della sanità) ai fini della determinazione delle scelte di politica sanitaria nazionale funzionali al miglioramento della qualità e dell'assistenza».

Conseguentemente il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembrerebbe destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue risorse finanziarie che

possano consentire la concreta possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.

6. Si deve evidenziare, al riguardo, che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la cui dotazione organica era stata stabilita in 110 unità dalle norme istitutive, non dispone attualmente che di 36 persone, essendo rimasto irrisolto il problema della rimborsabilità degli oneri per il personale comandato, mentre il contributo dello Stato previsto in misura annua non superiore a 5 miliardi (già di per sè insufficiente a far fronte alle varie esigenze) in realtà è stato determinato in soli 2 miliardi sia nel 1996 che nel 1997, così rendendo di fatto estremamente difficoltoso anche l'esercizio dei compiti attuali.

7. Un ulteriore argomento riguarda l'attuale Direttore dell'Agenzia, che, a seguito della nomina disposta con DPCM 2 novembre 1994, è stato assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale avente decorrenza 2 gennaio 1995, ai sensi dell'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Tale contratto, per espressa pattuizione, può risolversi, oltre che in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, solo quando «ricorrono gravi motivi inerenti alla regolarità della gestione o all'osservanza di disposizione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione». In queste circostanze, stabilisce il contratto in essere «nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso». Poichè è il decreto legislativo che induce al recesso e non la volontà o il comportamento del Direttore, deve essere stabilito con chiarezza il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennità di recesso.

8. Per quanto concerne i componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo e la loro durata in carica limitata ad un triennio, si deve sottolineare che per la generalità degli enti pubblici, ivi compresi tutti quelli del settore sanitario (unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zoonofili sperimentali, ecc.), vige il criterio del mandato quinquennale, non vengono stabiliti i limiti di età e non si richiede una specifica competenza nel settore. Non si comprende perciò quale sia l'esigenza che suggerisce la limitazione di durata per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Non sembra neppure persuasiva la motivazione che con le previste innovazioni della disciplina sulla composizione degli organi si rafforzano gli strumenti di collaborazione reciproca tra Stato e Regioni, in sintonia con gli indirizzi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59. a parte la considerazione, già espressa in precedenza, che le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono strettamente correlate alle previsioni dell'articolo 1 della stessa legge, e conseguentemente, in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali a norma dell'articolo 1, non può essere utilizzata la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera c) per motivare la riforma dell'Agenzia, va sottolineato che la disciplina attuale sull'ordinamento dell'Agenzia già assicura l'equilibrata rappresentanza dello Stato e delle regioni nel consiglio di amministrazione (tre

componenti su sei sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni), mentre l'intesa sulla nomina del direttore è già stata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; di realmente innovativo rimane, pertanto, l'estensione anche alla nomina del presidente – in precedenza espressa dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito – del criteri dell'intesa già previsto per il direttore.

9. Per quanto concerne l'attribuzione all'Agenzia, del compito di esprimere parere obbligatorio nei procedimenti finalizzati alla adozione da parte del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti sostitutivi nei casi di inadempienza delle regioni e province autonome rispetto ad obblighi derivanti dalle normative di attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1997, n. 421, si osserva che essa comporta lo svolgimento di un'attività consultiva che in un altro provvedimento predisposto dal Governo e precisamente nel disegno di legge di delega per la realizzazione del Servizio sanitario nazionale (A.C. 4230), attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera, viene subordinata alla consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni.

Si deve ricordare che *nel predetto disegno di legge sono contenute, tra i principi e i criteri direttivi della delega, anche alcune previsioni volte a conferire nuove funzioni all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.*

Si è dell'avviso, conclusivamente, che dette previsioni – articolo 2, comma 1, lettere o) e p) – potrebbero essere adeguate ed integrate per consentire che l'aggiornamento della disciplina dei compiti dell'Agenzia si attui nell'ambito della delega prevista dal citato disegno di legge, sulla base del complesso delle esigenze di carattere organizzativo e funzionale che si sono manifestate. È appena il caso di sottolineare che tale soluzione, oltre ad avere il pregio dell'organicità, darebbe al provvedimento di riordino dell'Agenzia l'indispensabile fondamento normativo.

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

GUBERT

ALLEGATO 4

**Proposta di parere alternativo**

*Sostituire il punto 12) indicato in premessa al dispositivo con il seguente:*

«12) rilevato peraltro che essendo attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ed essendo iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 6 febbraio uno schema di decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed gli enti locali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell'Agenzia, è opportuno affrontare organicamente in quelle sedi il complesso delle problematiche inerenti all'ordinamento e ai compiti dell'Agenzia»

*per quanto riguarda il dispositivo previsto nello schema di parere si modifica come segue:*

ESPRIME PARERE

che il Governo non dia corso al provvedimento in esame formulando l'invito a riproporre le misure innovative in esso previste nell'ambito del disegno di legge indicato nelle premesse, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia».

FRATTINI

ALLEGATO 5

**Proposta di parere alternativo**

*Alla seconda pagina, sopprimere le parole da «esprime parere favorevole» alle parole «cui essa è chiamata» e sostituirlle con le seguenti:*

«esprime parere che il Governo non dia corso al provvedimento in esame formulando l'invito a riproporre le misure innovative in esso previste nell'ambito del disegno di legge indicato nelle premesse, adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia.»

BONATESTA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, CARRARA

## ALLEGATO 6

**Parere espresso sullo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

## LA COMMISSIONE

1) esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2) visti gli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite;

3) visto che – in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

4) visto che, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 266 del 1993, è stato emanato, con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

5) visti gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 218, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

6) considerata l'opportunità di riformulare i compiti dell'Agenzia anche alla luce dell'attuale struttura del sistema sanitario, come sviluppatosi a seguito della riforma degli anni 1992-1993;

7) considerato che lo schema di decreto legislativo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto legislativo n. 281 del 1997;

8) considerato che il provvedimento – al fine di configurare l’Agenzia sempre più come strumento di incontro tra le esigenze dei diversi livelli di governo del sistema sanitario – estende l’intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alla nomina degli altri organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione, secondo l’orientamento della riforma della legge 15 marzo 1997, n. 59, che valorizza maggiormente le autonomie locali;

9) considerato che nel provvedimento l’Agenzia viene inserita nel procedimento di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di interventi sostitutivi delle amministrazioni regionali e delle province autonome senza che siano state escluse da tali interventi le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

10) considerato che lo schema di decreto dispone la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, in ottemperanza ai principi espressi all’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

11) considerato che la nuova competenza dell’Agenzia di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, nonchè dell’attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni non incide sull’autonomia regionale, trattandosi di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione dell’intera collettività;

12) rilevato che è attualmente all’esame della XII Commissione Affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con il rischio di una sovrapposizione di atti normativi volti a innovare la struttura dell’Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all’articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole «provvedimenti adottati», siano inserite le seguenti: «nei confronti delle regioni a statuto ordinario»;

e con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire la massima organicità tra l’attuazione del provvedimento in esame e l’intervento legislativo riguardante i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica, attesa l’imprescindibile connessione tra le modalità di organizzazione dei soggetti che intervengono nella gestione del settore della sanità;

b) occorre adeguare il personale e le risorse finanziarie dell’Agenzia ai nuovi compiti cui essa è chiamata;

c) nell’esercizio dell’attività di monitoraggio, è necessario salvaguardare l’autonomia delle università, con riferimento alle funzioni didattiche e di ricerca;

d) occorre prevedere il riconoscimento al direttore dell'Agenzia, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di un'indennità di recesso, ove si verifichi, in vista dell'applicazione della nuova disciplina, l'anticipata risoluzione del contratto per fatto a lui non imputabile.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

**52<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2944) Deputato CONTENTO.** – *Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 13,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero (n. 200).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997 (2491).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997 (2743).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997 (2914).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997 (2915).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 8,45*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 8,30 e 15*

### *Procedure informative*

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per la sanità sugli indirizzi e sulle iniziative del suo Dicastero riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia.

### *In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### *In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
  - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. - Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).
  - Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).
- 

## **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 8,30*

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).

- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
  - TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 20,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite**  
**ad esso connesse**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 13,30*

Audizione del procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Agostino Cordova, del sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia, dottor Lucio Di Pietro, e del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Federico Cafiero De Raho.

Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Mariano Massei, e del sostituto procuratore presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere, dottor Donato Ceglie.

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

*Giovedì 12 febbraio 1998, ore 8,30*

Audizioni informali dei Sottosegretari di Stato onorevole Laura Pennacchi e professor Giorgio Macciotta, sullo schema di Regolamento recante organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

---

